

ATTI PARLAMENTARI

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **CCXXXIV**

n. **1**

R E L A Z I O N E

SULLA VALUTAZIONE DEI RISULTATI DELL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI TRIENNALI DELLE UNIVERSITÀ

(Anni dal 2007 al 2009)

*(Articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43)*

Presentata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

(GELMINI)

Trasmessa alla Presidenza il 27 luglio 2010

PAGINA BIANCA

*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**DIPARTIMENTO PER L' UNIVERSITÀ, L'A. F. A. M. E PER LA RICERCA**Direzione Generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio universitario**Ufficio V***RELAZIONE SULLA PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DELLE UNIVERSITA'
PER IL TRIENNIO 2007-2009****1 - IL QUADRO NORMATIVO**

La nuova normativa sulla programmazione delle Università, prevista dall'art. 1-ter, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 (*Allegato 1*), innova sensibilmente quella previgente (dettata dal D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25), sia nel metodo che nella procedura da attuare.

La precedente normativa prevedeva, per ciascun triennio:

- la determinazione, con decreto del Ministro, sentiti la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), il Consiglio Universitario Nazionale (CUN), il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU) e le competenti Commissioni parlamentari, di specifici "obiettivi del sistema universitario";
- la formulazione, da parte delle Università, di proposte mirate a tali obiettivi;
- l'adozione di un decreto ministeriale di programmazione, nel quale venivano definite le regole concernenti le iniziative da realizzare e, per quanto riguarda i finanziamenti, i criteri per la ripartizione degli stessi.

Tale procedura, nella quale la programmazione del sistema era direttamente definita dal Ministero con specifiche azioni:

- non consentiva di tenere conto, in maniera appropriata, delle peculiari caratteristiche, delle vocazioni e della particolarità del contesto di riferimento delle Università. Queste potevano, infatti, intervenire solo nella fase di formulazione delle proposte, relative ad attività predeterminate;
- le Università non erano orientate a una programmazione organica delle loro attività e, conseguentemente, a una efficiente ed efficace gestione delle risorse;
- peraltro, i risultati della attuazione della programmazione, a causa degli sfasamenti temporali previsti dalla normativa stessa, non potevano essere tenuti presenti nella fissazione degli obiettivi del successivo triennio.

La nuova normativa sulla programmazione delle Università prevede, per ciascun triennio:

- 1) la definizione, con decreto del Ministro, sentiti CRUI, CUN e CNSU, di "linee generali d'indirizzo" per il sistema;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- 2) l'adozione, da parte delle Università, di un programma triennale (in prima attuazione, relativo al 2007-2009, rimodulabile al 30 giugno di ciascuno dei predetti anni), coerente con le predette linee generali d'indirizzo, in relazione, non ad attività specifiche, ma al complesso delle stesse, in particolare:
 - a) i corsi di studio da istituire e attivare nel rispetto dei requisiti minimi essenziali in termini di risorse strutturali ed umane, nonchè quelli da sopprimere;
 - b) il programma di sviluppo della ricerca scientifica;
 - c) le azioni per il sostegno ed il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti;
 - d) i programmi di internazionalizzazione;
 - e) il fabbisogno di personale docente e non docente a tempo sia determinato che indeterminato, ivi compreso il ricorso alla mobilità;
- 3) il periodico monitoraggio e la valutazione ex post dei programmi delle Università, prendendo cioè in considerazione i risultati dell'attuazione degli stessi, sulla base di "parametri e criteri" (indicatori quali-quantitativi), di seguito denominati "*Indicatori*" individuati con altro decreto del Ministro, sentita la CRUI, e avvalendosi del Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario (CNVSU);
- 4) l'utilizzo dei predetti "*Indicatori*" per la ripartizione delle risorse a valere prioritariamente sul fondo per la programmazione (secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25);
- 5) la presentazione, da parte del Ministro, di una relazione al Parlamento, al termine di ogni triennio.

2 - LE LINEE GENERALI DI INDIRIZZO

Le "linee generali di indirizzo" della programmazione delle Università per il triennio 2007-2009 sono state definite con il D.M. 3 luglio 2007 n. 362¹, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2007, reg. 6, fgl. 78 e pubblicato sulla G.U. n. 216 del 17 settembre 2007 (*Allegato 2*). Queste individuano gli obiettivi specifici da raggiungere e le possibili linee d'azione per il loro perseguimento, con le connesse indicazioni operative, mediante l'adozione, da parte delle Università, di programmi triennali rimodulabili al 30 giugno di ogni anno.

Tali obiettivi e possibili linee d'azione sono raggruppati secondo le "aree" di attività (previste dall'art. 1-ter della legge n. 43/2005) indicate al precedente § 1, sub punto 1), lettere a), b), c), d) ed e).

¹ Il D.M., a firma dell'allora Ministro pro-tempore L. Moratti, era stato già adottato in data 10 aprile 2006 (DM n. 216) e trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. In data 22 maggio 2006 ne è stata richiesta la restituzione da parte del Ministro pro-tempore F. Mussi e la Corte ha provveduto in data 13 giugno 2006 alla restituzione del predetto decreto, che è stato conseguentemente revocato.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Con riferimento all'area a), gli obiettivi indicati sono *"la razionalizzazione"* e *"la qualificazione"* dell'offerta formativa. L'attuazione di tali obiettivi è naturalmente correlata al processo di ridefinizione dell'offerta formativa degli Atenei che si è avviata a seguito dell'adozione dei decreti sulle nuove classi dei corsi di studio (DD.MM. 16 marzo 2007 ²).

L'azione principale che viene indicata al riguardo è quella relativa alla *"attivazione o rafforzamento di corsi di studio caratterizzati da più ampi margini di risorse dedicate rispetto a quelle essenziali indicate quali requisiti minimi"*. Lo scopo, come precisato anche nelle linee guida per l'attuazione dei decreti sulle nuove classi (D.M. 26 luglio 2007 ³), è quello di indirizzare le Università a una progettazione dei propri corsi di studio non meramente finalizzata a fare i conti con i livelli minimi di sopravvivenza, ma a assicurare agli studenti un adeguato livello di qualità degli studi (*"requisiti qualificanti"*).

Per quanto riguarda l'area b), gli obiettivi indicati coincidono con quella che è una delle missioni fondamentali dell'Università: *"il perseguimento dell'avanzamento della conoscenza"*. Le azioni principali in tale ambito hanno pertanto come riferimento *"il potenziamento della ricerca libera e di base e della formazione per la ricerca"*, cioè del capitale umano necessario a *"produrre"* la ricerca stessa. Si tiene altresì presente la necessità di non sottovalutare le importanti interazioni esistenti tra i risultati della ricerca e l'innovazione, per cui *"alle Università è inoltre richiesto di concorrere... insieme al sistema delle imprese all'incremento di competitività del Paese..."*.

Le azioni indicate nell'area c) sono relative sostanzialmente alle diverse forme di orientamento, in entrata, in itinere e in uscita, e hanno il duplice (e non scindibile) obiettivo di migliorare sia l'efficienza dei processi formativi (riduzione degli abbandoni e dei fuori corso) che l'efficacia degli stessi (aumento del tasso di occupabilità).

Circa l'area d), *"l'internazionalizzazione dell'Università italiana è da ritenersi obiettivo strategico da perseguire in coerenza con gli impegni assunti nella dichiarazione di Bologna e con gli indirizzi della Commissione Europea"*. Le azioni indicate per raggiungere tale obiettivo sono fortemente interrelate con il perseguimento anche degli obiettivi relativi alle precedenti aree, in quanto *"mirate a rendere più attrattiva... l'offerta formativa... a stimolare la ricerca scientifica secondo modelli in cui sia previsto il partenariato di Università di altri Paesi... al sostegno della mobilità degli studenti italiani verso Atenei di altri Paesi..."*.

Secondo quanto previsto nell'area e), l'Università deve valutare la coerenza e la compatibilità tra le attività di cui alle precedenti aree e i fattori di produzione a tal fine necessari. Per affrontare tale problema, da un lato, viene fatta presente alle Università, fra le altre cose, la necessità di *"organizzare i propri bilanci su base (almeno) triennale"*,

² DM 16 marzo 2007, relativo alle classi di laurea, registrato alla Corte dei Conti il 5 giugno 2007, reg. n. 4, fgl. n. 30 e pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 155 del 6 luglio 2007; DM 16 marzo 2007, relativo alle classi di laurea magistrale, registrato alla Corte dei Conti il 5 giugno 2007, reg. n. 4, fgl. n. 31 e pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 157 del 9 luglio 2007.

³ registrato alla Corte dei Conti il 4 settembre 2007, reg. n. 6, fgl. n. 178 e pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 246 del 22 ottobre 2007.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

dall'altro, vengono individuate alcune azioni che possano contribuire a orientare le stesse verso comportamenti dettati da responsabilità nelle scelte, e cioè: "

- *riequilibrio nella composizione dei vari ruoli;*
- *miglioramento del rapporto studenti/docenti...;*
- *reclutamento di giovani leve di ricercatori..."*.

3 - LE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE PER IL TRIENNIO 2007-2009

La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (L.F. 2007), alla tab. C, ha destinato, per la programmazione, **116.892.000** Euro nel **2007**.

Per quanto riguarda gli anni 2008 e 2009 la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (L.F. 2008), alla tab. C, ha destinato, per lo stesso fine, 92.272.000 Euro per il 2008 ed ha previsto la destinazione di 109.356.240 Euro per il 2009. Secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 507, della predetta legge n. 296/2006, "*per gli esercizi ... 2008 e 2009, è accantonata e resa indisponibile, in maniera lineare ...*" anche una parte delle predette risorse; pertanto, per gli anni **2008** e **2009**, gli importi resi effettivamente disponibili sul fondo per la programmazione sono stati, rispettivamente, pari ad Euro **77.428.396** e **63.578.634**.

I predetti importi sono stati ripartiti ed erogati agli Atenei secondo i criteri indicati dall'art. 4 del decreto n. 362/2007; in particolare, tenuto conto della impossibilità – nei primi due anni di applicazione della procedura di programmazione – di apprezzare le variazioni che caratterizzano gli esiti delle attività di ciascuna Istituzione, le risorse relative agli anni 2007 e 2008 sono state ripartite, fra le Università statali e non statali, sulla base del "*Modello per la ripartizione teorica del fondo di finanziamento ordinario alle Università*" (di seguito denominato "*Modello*") e, fra gli Istituti universitari statali ad ordinamento speciale, sulla base delle percentuali di ripartizione del relativo fondo di finanziamento ordinario. Relativamente, invece, all'anno 2009, il predetto criterio di ripartizione è stato applicato nella proporzione di due terzi mentre per un terzo le risorse finanziarie sono state ripartite sulla base delle variazioni degli "*Indicatori*", ponderate con il predetto "*Modello*"⁴, secondo le modalità indicate nel citato decreto n. 506/2007.

In particolare:

- l'importo di Euro 116.892.000 relativo al 2007 è stato ripartito⁵:
 - per Euro 71.770.855 con il D.M. 21 settembre 2007, n. 422 (*Allegato 3*);
 - per Euro 45.121.145 con il D.M. 21 settembre 2007, n. 423 (*Allegato 4*);
- l'importo di Euro 77.428.396 relativo al 2008 è stato ripartito con il D.M. 21 aprile 2008, n. 96 (*Allegato 5*);

⁴ Per gli Istituti ad ordinamento speciale, sulla base delle percentuali di ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario.

⁵ Tenuto conto anche, relativamente a tale anno 2007, di quanto stabilito nel citato decreto n. 362/2007, all'art. 4, comma 8.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- l'importo di Euro 63.578.634 relativo al 2009 è stato ripartito con il D.M. 8 luglio 2009, n. 82 (*Allegato 6*).

Si unisce, infine, un quadro riepilogativo della suddivisione, tra le Istituzioni universitarie, dei predetti fondi (*Allegato 7*).

4 - NUOVE UNIVERSITÀ

Com'è noto, l'istituzione di nuove Università può essere prevista soltanto nell'ambito dei provvedimenti relativi alla programmazione triennale (adottati con le procedure definite dall'art. 1-ter della legge n. 43/2005 e dall'art. 2, comma 5, del D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25).

In particolare, il D.M. n. 362/2007 ha disposto:

- nell'Allegato A, relativamente alla istituzione di nuove Università statali, che *"considerata l'entità delle risorse complessivamente disponibili per il sistema universitario e l'opportunità che le stesse siano interamente impegnate per il sostegno delle Università attualmente esistenti ... nel corso degli anni 2007-2009, non si darà luogo alla istituzione di nuove Università statali"*.
- all'art. 5 (istituzione di nuove Università non statali), che *"soggetti pubblici o privati possono presentare proposte concernenti l'istituzione di nuove Università non statali ... che prevedano corsi di laurea e di laurea magistrale, congiuntamente a significative attività di ricerca, in aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario relative a classi di corsi di studio appositamente individuate con successivo decreto del Ministro..."*.

Nell'ambito del triennio 2007-2009 non si è data attuazione a tale procedura.

5 - SEDI DIDATTICHE

Com'è noto, l'art. 1, comma 653, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (L.F. 2007), ha disposto che *"per gli anni dal 2007 al 2009 incluso, è fatto divieto alle Università statali e non statali, autorizzate a rilasciare titoli accademici aventi valore legale, di istituire ed attivare facoltà e corsi di studio in sedi diverse da quelle ove l'Ateneo ha la sede legale e amministrativa, salvo che si tratti di comune confinante, o di razionalizzazione dell'offerta didattica mediante accorpamento di sedi decentrate già esistenti nelle regioni Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano, o di istituzione di centri di ricerca funzionali alle attività produttive della regione"*.

Il Ministero, nel Sub Allegato A.2 (indicazioni operative per i corsi di studio e le facoltà) al D.M. n. 362/2007, recependo il predetto disposto ed intendendo, ai sensi della predetta legge n. 296/2006, come sedi amministrative delle Università *"quelle*



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

espressamente previste dai relativi Statuti alla data del 31 dicembre 2006, ovvero nei decreti di istituzione dell'Ateneo, ovvero nei decreti di decongestionamento, sedi nelle quali, comunque, sono già legittimamente funzionanti facoltà dell'Ateneo", ha dettato disposizioni relativamente alla istituzione ed all'attivazione di corsi di laurea e di laurea magistrale.

In particolare, riguardo alla attivazione di corsi "presso centri di ricerca funzionali alle attività produttive della regione" si è previsto che la stessa "può essere attuata ... dopo l'acquisizione dell'autorizzazione ministeriale, sulla base della relazione tecnica favorevole del CNVSU, e previo parere favorevole del Comitato regionale ... di coordinamento e relazione tecnica favorevole del Nucleo di valutazione di Ateneo. Per tali corsi le strutture edilizie e strumentali devono essere assicurate dall'Università, ovvero mediante convenzione, da enti pubblici e privati per un numero di anni non inferiore a 20".

Nell'ambito del triennio 2007-2009, le richieste di autorizzazione da parte delle Università hanno riguardato complessivamente 21 corsi di studio (di cui 14 relativi all'a.a. 2008-2009 e 7 relativi all'a.a. 2009-2010).

Il Ministero, al termine del previsto iter procedurale, ha autorizzato l'attivazione per complessivi 16 corsi (11 nell'a.a. 2008-2009 e 5 nell'a.a. 2009-2010).

6 – I CRITERI E I PARAMETRI (INDICATORI) PER LA VALUTAZIONE DEI RISULTATI

In relazione a quanto previsto dall'art. 1-ter, comma 2, della predetta legge n. 43/2005, è stato adottato il D.M. 18 ottobre 2007, n. 506⁶ (*Allegato 8*), registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2007, reg. 7, fgl. 40), con il quale:

- vengono definiti i parametri e criteri ("Indicatori") per la valutazione dei risultati dell'attuazione dei programmi delle Università;
- viene stabilito (a parziale rettifica di quanto già previsto dall'art. 3, comma 1, del D.M. n. 362/2007) che i programmi relativi al triennio 2007-2009, sono adottati dalle Università entro 90 gg. dalla data di registrazione di tale decreto da parte della Corte dei conti.

Relativamente a tale argomento, si ritiene opportuno evidenziare che, come indicato nelle premesse del D.M. n. 362/2007, "la legge 9 maggio 1989, n. 168... prevede, all'art. 1, comma 2, che il Ministero dell'Università e della Ricerca 'dà attuazione all'indirizzo e al coordinamento nei confronti delle Università... nel rispetto dei principi di

⁶ Il D.M., a firma dell'allora Ministro pro-tempore L. Moratti, era stato già adottato in data 11 aprile 2006 (DM n. 217) e trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. In data 22 maggio 2006 ne è stata richiesta la restituzione da parte del Ministro pro-tempore F. Mussi e La Corte ha provveduto in data 13 giugno 2006 alla restituzione del predetto decreto, che è stato revocato.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

autonomia stabiliti dall'art. 33 della Costituzione', e..., pertanto, la valutazione dei programmi di cui trattasi non può che essere effettuata ex post, mediante il monitoraggio e la valutazione dei risultati dell'attuazione dei medesimi, e non ex ante (ai fini della approvazione degli stessi)".

E' necessario a tale riguardo altresì osservare che:

a) dal punto di vista gestionale:

- la valutazione ex post (se sono correttamente identificati gli obiettivi e gli indicatori di risultato) comporta una onerosità molto ridotta delle procedure; queste infatti sono connesse in gran parte alle attività di gestione del sistema informativo (di cui il Ministero si è dotato in questi anni) per l'acquisizione dei dati e il calcolo degli indicatori. D'altro canto, tale approccio favorisce l'utilizzo responsabile delle risorse da parte degli Atenei, dal momento che la ripartizione delle stesse è basata su un meccanismo competitivo legato alla valutazione dei risultati (in particolare, al miglioramento/peggioramento degli stessi, facendo riferimento agli esiti delle attività di ciascuna Università), e consente altresì una maggiore flessibilità rispetto alla evoluzione del contesto e alle differenti peculiarità degli Atenei (a tal fine è previsto che, per i risultati ottenuti in ciascuna delle 5 aree di attività cui si riferiscono le linee generali d'indirizzo, ogni Università possa richiedere una diversa ponderazione degli stessi, in linea generale, entro i limiti, minimo e massimo, del 10% e 30% per ciascuna area, mentre gli Istituti universitari statali a ordinamento speciale [*Scuole superiori, Scuole di dottorato ed Università per stranieri*] possono effettuare le predette opzioni entro il solo limite massimo del 50%);
- la valutazione ex ante richiederebbe invece necessariamente una procedura molto onerosa (in termini di tempo e di risorse umane e materiali da impiegare) al fine di potere apprezzare la qualità dei programmi e di monitorare il loro puntuale svolgimento; programmi che rischierebbero di fatto di essere portati ad attuazione quando le esigenze del contesto sono mutate, bloccando, inoltre, nel frattempo le attività delle Università. Ne conseguirebbe una procedura praticamente inattuabile e, comunque, con un utilizzo delle risorse, non solo inefficiente, ma anche inefficace;

b) dal punto di vista dell'imparzialità dell'azione amministrativa:

- la valutazione ex post utilizza come criteri e parametri indicatori di risultato, che sono intrinsecamente parametri oggettivi;
- la valutazione ex ante invece si affiderebbe a criteri e parametri che, comunque, non potrebbero eliminare le discrezionalità relative al giudizio soggettivo sui programmi presentati.

Il predetto decreto n. 506/2007 si compone, fondamentalmente, di due parti:

*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

- gli "Indicatori" in senso stretto, che sono stati individuati, sostanzialmente, dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;
- la "formula" per l'utilizzazione di tali "Indicatori", ai fini della ripartizione delle risorse, sulla base di quanto previsto dall'art. 4 del decreto n. 362/2007.

Gli "Indicatori" sono raggruppati nelle medesime aree di attività con le quali sono state individuate le linee generali d'indirizzo:

Area a) - i corsi di studio da istituire e attivare nel rispetto dei requisiti minimi essenziali in termini di risorse strutturali ed umane, nonché quelli da sopprimere	
a.1	proporzione di corsi di laurea e di laurea magistrale in regola con i requisiti qualificanti ⁷
a.2	proporzione di studenti immatricolati ai corsi di laurea magistrale che hanno conseguito la laurea in un'altra Università in un numero di anni non superiore alla durata normale delle stesse, aumentata di un anno
a.3	numero medio di docenti di ruolo che appartengono a settori scientifico-disciplinari (SSD) di base e caratterizzanti per corso di laurea e di laurea magistrale attivato
Area b) - il programma di sviluppo della ricerca scientifica	
b.1	proporzione di personale attivamente impegnato nella ricerca
b.2	numero medio di borse per corso di dottorato di ricerca
b.3	proporzione di borse di studio di dottorato di ricerca finanziate dall'esterno, nei tre cicli di dottorato del triennio di riferimento
b.4	disponibilità economica media per la ricerca scientifica per professore di ruolo e ricercatore
b.5	Proporzione di entrate per la ricerca scientifica provenienti da enti esterni

⁷ I requisiti qualificanti sono stati definiti dall'art. 11 del DM 31 ottobre 2007, n. 544. "Viene definito in possesso dei requisiti qualificanti il corso di studio - attivato dall'Ateneo (nelle classi individuate sia ai sensi del D.M. n. 509/1999 sia ai sensi del D.M. n. 270/2004), - che soddisfa almeno 5 dei 7 requisiti di seguito indicati:

- 1 il numero medio di CFU acquisiti nell'anno di riferimento da ciascuno studente è superiore al valore mediano nazionale dei corsi della stessa classe;
- 2 la percentuale di insegnamenti coperti con docenza di ruolo, espressa dai relativi CFU acquisibili dagli studenti è superiore al valore mediano nazionale relativo ai raggruppamenti di facoltà definiti in relazione a quanto previsto dal Sub. Allegato A.2.) del D.M. n. 362/2007;
- 3 la percentuale degli insegnamenti in cui viene rilevato il parere degli studenti è superiore al valore mediano nazionale, relativo ai raggruppamenti di facoltà definiti in relazione a quanto previsto dal Sub. Allegato A.2.) del D.M. n. 362/2007;
- 4 sono state previste procedure per la verifica dei requisiti richiesti per l'ammissione degli studenti ai corsi di studio, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e sono state predisposte attività formative propedeutiche e di recupero per eventuali obblighi formativi;
- 5 è previsto un sistema di valutazione della qualità delle attività svolte, diverso dalla sola raccolta delle opinioni degli studenti frequentanti;
- 6 sono state predisposte specifiche modalità organizzative della didattica per studenti iscritti part-time, in quanto impegnati in attività lavorative;
- 7 è disponibile almeno un tutor per ogni 30 studenti immatricolati ai corsi dei gruppi A e B dell'allegato B, un tutor per ogni 60 studenti immatricolati negli altri gruppi, di cui alle tabelle 8, 9 e 10.

Inoltre, è necessario che:

- per i corsi di laurea, il rapporto tra docenti equivalenti e il totale dei docenti di ruolo impegnati negli insegnamenti attivati negli stessi sia non inferiore a 0,8.
- per i corsi di laurea magistrale, le pubblicazioni scientifiche di almeno 3 docenti attivi in tali corsi negli ultimi 5 anni, corrispondano a parametri definiti, in relazione alla specificità delle varie aree, dal CIVR".

*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

Area c) - le azioni per il sostegno ed il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti	
c.1	Proporzione di studenti che si iscrivono al secondo anno di un corso di studi avendo acquisito almeno 50 CFU in rapporto agli studenti che si sono immatricolati l'anno prima allo stesso corso
c.2	Proporzione di iscritti che hanno svolto stage formativi esterni all'Università di appartenenza durante il corso di studi
c.3	Proporzione di laureati che hanno svolto uno stage post-laurea (entro un anno dal conseguimento del titolo) sul totale dei laureati dello stesso anno
c.4	Proporzione di laureati occupati ad un anno dalla laurea sul totale dei laureati dello stesso anno
c.5	Proporzione di Crediti formativi universitari acquisiti in apprendimento permanente
Area d) - i programmi di internazionalizzazione	
d.1	Proporzione di iscritti che hanno partecipato a programmi di mobilità internazionale (in regime di scambio e non)
d.2	Proporzione di studenti stranieri iscritti a corsi di laurea magistrale
d.3	Proporzione di studenti stranieri iscritti ai corsi di dottorato
d.4	Entità dei contratti/convenzioni acquisiti da agenzie e enti, esteri e internazionali
Area e) - il fabbisogno di personale docente e non docente a tempo sia determinato che indeterminato, ivi compreso il ricorso alla mobilità	
e.1	Proporzione dei costi del personale (di ruolo e non) rispetto alle entrate di bilancio
e.2	Proporzione dei punti organico utilizzati per assunzioni di professori ordinari e associati precedentemente non appartenenti all'Ateneo
e.3	Proporzione di punti organico destinati a facoltà con un rapporto studenti/docenti di ruolo superiore rispetto alla mediana nazionale (rilevata dai quadri informativi del Ministero)
e.4	Proporzione dei punti organico utilizzati per l'assunzione di nuovi ricercatori rispetto ai punti organico complessivamente utilizzati

La "formula" per l'utilizzazione di tali "Indicatori" viene invece costruita nel modo seguente:

- "relativamente a ogni Indicatore di risultato....sono calcolati indici parziali di variazione (miglioramento o peggioramento) dei risultati utilizzando la differenza (normalizzata) tra i valori dei singoli Indicatori di risultato relativi alla fine del 2008 e la media dei risultati relativi al triennio 2004-2006...";
- "al fine di pervenire a un indice complessivo di variazione dei risultati, vengono calcolate per ciascuna Università ...le medie dei predetti indici parziali utilizzando le ponderazioni appresso indicate:
 - all'interno di ogni area di attività, a ciascun indice parziale (normalizzato) viene assegnato identico peso, la cui media fornisce il valore sintetico della variazione dei risultati relativo all'area di attività considerata;
 - assegnando alle predette medie d'area i pesi indicati da ciascuna Università (per tenere conto dell'importanza attribuita ad ogni area secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 3, del D.M. n. 362/2007) e sommando le stesse vengono calcolate le variazioni complessive di risultato di ogni Università;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- infine, secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 4, del predetto decreto n. 362/2007, al fine di tenere conto delle diversità dimensionali e di prestazione delle Università "i predetti valori sono ulteriormente ponderati "mediante l'utilizzazione del...Modello...";
- "l'indice complessivo in tal modo ottenuto, opportunamente normalizzato, sarà utilizzato " per la ripartizione delle risorse secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto n. 362/2007.

Si unisce una "nota tecnica" (*Allegato 9*) contenente l'esplicitazione del predetto criterio in termini di formula algebrica.

7 - RISULTATI DELL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI AL TERMINE DEL TRIENNIO 2007-2009

Il calcolo degli "Indicatori" e dei relativi "indici complessivi di variazione" e, sulla base delle ponderazioni assegnate dalle Università alle 5 "aree" di attività cui fa riferimento la programmazione, è stato completato ed è stato possibile, pertanto, procedere alla ripartizione – secondo i criteri indicati nei predetti DD.MM. nn. 362 e 506/2007 – delle risorse finanziarie complessivamente disponibili per l'anno 2009 (v. precedente § 3):

- per 2/3 sulla base del "Modello" per la ripartizione teorica del FFO che è stato, da ultimo, utilizzato nel 2008;
- per 1/3 sulla base degli "indici complessivi di variazione" dei risultati, ponderati con il "Modello".

In relazione a quanto sopra, si ritiene utile evidenziare che la predetta ripartizione tiene esclusivamente conto:

- dei miglioramenti o peggioramenti dei risultati ottenuti, misurati attraverso le variazioni degli "Indicatori", indipendentemente dai livelli assoluti di risultato;
- delle ponderazioni assegnate da ciascun Ateneo alle 5 aree di attività;
- delle differenze dimensionali di ciascuna Università, misurate attraverso il "Modello".

Peraltro, si ritiene necessario ricordare che:

- a) il triennio 2007-2009 ha rappresentato il periodo di prima applicazione della nuova procedura di programmazione;
- b) il calcolo degli "indici complessivi di variazione" è ancora al momento parziale, in quanto non è stato possibile prendere in considerazione gli "Indicatori" per i quali le attuali fonti dei dati non ne consentono affatto il calcolo ovvero ne consentono un calcolo solo parziale (tali indicatori non sono stati conseguentemente utilizzati ai fini della predetta ripartizione relativa al 2009);



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- c) l'adozione del piano strategico da parte delle Università – in coerenza con le linee generali di indirizzo e gli indicatori definiti dal Ministero – così come l'attribuzione delle ponderazioni assegnate dalle stesse alle diverse aree di attività, sono potuti avvenire solo quando erano già noti a ciascun Ateneo i risultati conseguiti nel primo anno del triennio 2007-2009 e la variazione dei risultati conseguiti in tale anno rispetto alla media 2004/2006; a tali dati fa riferimento la predetta ripartizione dei fondi relativi al 2009.

Ciononostante, è stato possibile per la prima volta rendere disponibile agli Atenei e del Ministero una base informativa (denominata PRO3), necessaria per l'adozione dei propri programmi e per la valutazione dei risultati conseguiti, che è stata realizzata rendendo interoperative le attuali fonti di dati disponibili (es.: Anagrafe Nazionale degli Studenti, Banca dati dell'offerta formativa, rilevazioni annuali dell'Ufficio di Statistica, del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, ecc...).

Tale base informativa, pur con i limiti sopra evidenziati, è in grado di offrire inoltre un ampio ventaglio di informazioni sulle caratteristiche di ciascun Ateneo e sulla loro dinamica temporale. La stessa è stata resa pubblica sul sito Internet del Ministero all'indirizzo: <http://www.istruzione.it/web/universita/programmazione-2007-2009>.

Si fa presente che, oltre agli indici di variazione di cui alla precedente lettera b) – che sono stati utilizzati ai fini della ripartizione delle risorse della programmazione come indicato nel precedente Allegato 6 – nella predetta base informativa sono stati resi disponibili anche gli "indici relativi ai livelli di risultato" di ciascun Ateneo.

Si uniscono le tabelle di sintesi, distinte per Università statali, Università non statali, Scuole Superiori e di dottorato, Università per stranieri, relative ai "punteggi" attribuiti a ciascun Ateneo sulla base:

- degli indici di variazione di risultato (*allegato 10*);
- degli indici dei livelli di risultato (*allegato 11*).

Il quadro che emerge dalla lettura dei dati contenuti in tale base informativa mostra che i risultati ottenuti dal sistema universitario nel suo complesso sono ovviamente rimasti abbastanza stabili, considerato il relativamente breve arco temporale in esame. Rilevanti sono invece le differenze nei livelli risultato fra gli Atenei, soprattutto con riferimento alla loro collocazione geografica. In particolare, le Università collocate nel Centro-Nord del Paese ottengono risultati mediamente più elevati rispetto a quelle del Sud; osservando gli indici dei livelli di risultato conseguiti dalle 59 Università statali⁸ (esclusi gli Istituti ad ordinamento speciale) nell'ultimo anno del periodo considerato, nessuna delle prime 20 Università, ordinate in senso decrescente sulla base dei valori di tale indice, si trova nel Sud Italia, mentre sono tutti meridionali gli ultimi 10 Atenei (*v. grafico – allegato 12*).

⁸ 23 delle quali hanno sede in regioni del Sud (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna).



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Il carattere sistematico di tali differenze appare legato in gran parte a condizioni strutturali relative alle diversità di contesto in cui tali Atenei operano; ciò rende assai problematica una valutazione della "virtuosità" di ciascun Ateneo esclusivamente sulla base dei livelli di risultato.

Anche in relazione a quanto sopra, si ritiene pertanto che sia pienamente confermata la bontà delle motivazioni in relazione alle quali la ripartizione delle risorse della programmazione per il triennio 2007-2009 ha preso in considerazione le variazioni di risultato (e non i livelli), consentendo di valutare positivamente quelle istituzioni universitarie che, pur avendo livelli di risultato non elevati (come accade per le Università del Mezzogiorno), hanno dimostrato una capacità di migliorare gli stessi.

Pur tuttavia, benché in misura non altrettanto ampia, anche facendo riferimento alle variazioni di risultato, le Università con i maggiori miglioramenti di risultato (*v. grafico – allegato 13*) sono concentrate nel Centro Nord (17 fra le prime 20) mentre le Università con i minori miglioramenti sono situate nel Centro Sud (7 fra le ultime 10).

Di tali considerazioni verrà comunque tenuto conto anche nella programmazione 2010-2012, in corso di adozione.

* * * * *

Trattandosi della prima volta nella quale ha trovato applicazione la nuova normativa relativa alla programmazione, e considerato che il Ministero ha dato attuazione alla stessa, tra l'altro, avvalendosi del CNVSU (in ordine a quanto indicato al § 1, punto 3), lo schema della presente Relazione è stato trasmesso allo stesso con preghiera di voler esprimere il proprio avviso e di fornire, se del caso, ulteriori elementi necessari al riguardo.

Tali elementi, che si ritiene di poter condividere, sono stati forniti dal CNVSU con nota n. 220 del 25 maggio 2010 (*allegato 14*), al cui testo si fa rinvio.

1-4-2005

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 75

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 24 del 31 gennaio 2005), coordinato con la legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 2), recante: «Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti. Sanatoria degli effetti dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Disposizioni per l'università

1. Per l'anno 2005, i programmi di cui all'articolo 1, comma 105 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono formulati dalle università ed inviati per la validazione di compatibilità finanziaria al Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca entro il 31 marzo 2005.

2. Dopo il primo anno di effettivo servizio e fino al giudizio di conferma, il trattamento economico dei ricercatori universitari è pari al 70 per cento di quello previsto per il professore universitario di seconda fascia a tempo pieno di pari anzianità.

2-bis. In attesa del riordino delle procedure di reclutamento dei professori universitari, per le procedure di valutazione comparativa relative alla copertura di posti di professore ordinario e associato, di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, bandite successivamente alla data del 15 maggio 2005, la proposta della commissione giudicatrice è limitata ad un solo idoneo per ogni posto bandito, individuato nel candidato giudicato più meritevole.

Riferimenti normativi:

— Il comma 105, dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)) recita:

«105. A decorrere dall'anno 2005, le università adottano programmi triennali del fabbisogno di personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, a tempo determinato e indeterminato, tenuto conto delle risorse a tal fine stanziare nei rispettivi bilanci. I programmi sono valutati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai fini della coerenza con le risorse stanziare nel fondo di finanziamento ordinario, fermo restando il limite del 90 per cento ai sensi della normativa vigente».

— La legge 3 luglio 1998, n. 210, concernente «Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo», è pubblicata nella Gazz. Uff. 6 luglio 1998, n. 155.

Art. 1-bis.

Contributi per le università e gli istituti superiori non statali

1. L'autorizzazione di spesa per la concessione dei contributi in favore delle università e degli istituti superiori non statali di cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1991, n. 243, come determinata dalla Tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementata di euro 8.709.610 per l'anno 2005, di euro 8.646.470 per l'anno 2006 e di euro 8.675.520 per l'anno 2007.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla tabella C della citata legge n. 311 del 2004.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 29 luglio 1991, n. 243 (Università non statali legalmente riconosciute)

«Art. 5. — 1. Per la concessione dei contributi di cui alla presente legge in favore delle università e degli istituti superiori non statali è autorizzata la spesa di lire 87 miliardi per l'anno 1991 e di lire 127 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, da iscriverne in apposito capitolo di nuova istituzione dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Alla libera Università degli studi di Urbino è inoltre assegnata la somma di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, finalizzata ad interventi per le opere di edilizia.

3. Dall'anno finanziario 1994, la spesa di cui al comma 1 è determinata dalla legge finanziaria ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 87 miliardi per l'anno 1991 e lire 127 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede:

a) quanto a lire 87 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Università non statali legalmente riconosciute (di cui almeno 32.000 milioni annui da destinarsi quale contributo all'Università degli studi di Urbino)";

b) quanto a lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 1501 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica intendendosi corrispondentemente soppressa l'autorizzazione di spesa relativa alla concessione di contributi alle università non statali prevista dalla legge 18 dicembre 1951, n. 1551, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Interventi per le opere di edilizia a favore dell'Università degli studi di Urbino".

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Il primo comma dell'art. 14 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, e successive modificazioni ed integrazioni, è abrogato».

— Il testo dell'art. 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), così recita:

«Art. 5. — 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 i mezzi finanziari destinati dallo Stato alle università sono iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, denominati:

a) fondo per il finanziamento ordinario delle università, relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, ivi comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria

1-4-2005

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 75

manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale di cui all'art. 65 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e della spesa per le attività previste dalla L. 28 giugno 1977, n. 394».

— Per la legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) si veda la nota all'art. 1.

Art. 1-ter

Programmazione e valutazione delle Università

1. A decorrere dall'anno 2006 le università, anche al fine di perseguire obiettivi di efficacia e qualità dei servizi offerti, entro il 30 giugno di ogni anno, adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane, il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio nazionale degli studenti universitari, tenuto altresì conto delle risorse acquisibili autonomamente. I predetti programmi delle università individuano in particolare:

a) i corsi di studio da istituire e attivare nel rispetto dei requisiti minimi essenziali in termini di risorse strutturali ed umane, nonché quelli da sopprimere;

b) il programma di sviluppo della ricerca scientifica;

c) le azioni per il sostegno ed il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti;

d) i programmi di internazionalizzazione;

e) il fabbisogno di personale docente e non docente a tempo sia determinato che indeterminato, ivi compreso il ricorso alla mobilità.

2. I programmi delle università di cui al comma 1, fatta salva l'autonoma determinazione degli atenei per quanto riguarda il fabbisogno di personale in ordine ai settori scientifico-disciplinari, sono valutati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e periodicamente monitorati sulla base di parametri e criteri individuati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avvalendosi del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane. I risultati della valutazione il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca riferisce al termine di ciascun triennio, con apposita relazione, al Parlamento. Dei programmi delle università si tiene conto nella ripartizione del fondo di finanziamento ordinario delle università.

3. Sono abrogate le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, ad eccezione dell'articolo 2, commi 5, lettere a), b), c), e d), 6 e 7, nonché dell'articolo 3 e dell'articolo 4.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 2, commi 5, lettere a), b), c) e d), 6 e 7, degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8, lettere a) e b), della L. 15 marzo 1997, n. 59):

«Art. 2. (Programmazione del sistema universitario). — 1-4. (Omissis).

5. L'istituzione e la soppressione di università, previste dal decreto di cui al comma 3, lettera e), sono disposte con appositi decreti del Ministro, che disciplinano le modalità attuative ed i tempi sulla base dei seguenti principi:

a) nuove università o istituti di istruzione universitaria statali si costituiscono mediante:

1) l'istituzione contestuale in una medesima sede di più facoltà e la determinazione delle procedure per la costituzione degli organi accademici;

2) il trasferimento da altre università di strutture già esistenti, subentrando la nuova università in tutti i rapporti giuridici inerenti al funzionamento delle strutture trasferite;

b) nel caso di istituzione di nuove facoltà di cui alla lettera a), punto 1), anche decentrate, le attribuzioni del consiglio di facoltà sono esercitate temporaneamente da un apposito comitato costituito da cinque professori di ruolo, tre di prima fascia e due di seconda. I predetti componenti il comitato sono eletti dai professori di ruolo appartenenti ai settori scientifico-disciplinari afferenti alle predette facoltà. Le elezioni sono indette ed espletate dagli atenei. I membri del comitato durano in carica fino all'assegnazione alla facoltà di almeno cinque professori di ruolo, di cui tre di prima fascia e due di seconda e comunque non oltre tre anni. Decorso tale termine senza che si sia verificata la predetta assegnazione il comitato decade, i suoi membri non possono essere rieletti e si procede ad una nuova elezione. Non si fa luogo all'elezione del comitato qualora abbiano optato per la nuova facoltà almeno tre professori di prima fascia e due di seconda;

c) l'istituzione di nuove università o istituti di istruzione universitaria non statali, legalmente riconosciuti, nonché l'autorizzazione al rilascio di titoli aventi valore legale avviene contestualmente all'approvazione dello statuto e del regolamento didattico di ateneo, di cui all'art. 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341. A tali università o istituti si applicano le disposizioni di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243;

d) nel caso di soppressione di ateneo è garantito agli studenti il completamento degli studi, al personale tecnico-amministrativo e al personale docente e ricercatore il mantenimento del posto, anche in altra sede universitaria.

6. Nel caso di istituzione di nuove facoltà, nella stessa o in altra sede di università esistenti, non finalizzate all'obiettivo di cui al comma 5, lettera a), i predetti atenei disciplinano la procedura per la costituzione dei relativi organi accademici e per l'avvio delle attività.

7. Per l'attuazione della programmazione del sistema universitario sono prioritariamente utilizzate le quote annue determinate per la predetta finalità dalla legge finanziaria, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni.

«Art. 3. — 1. I comitati regionali di coordinamento sono costituiti dai rettori delle università aventi sede nella stessa regione, dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato, nonché da un rappresentante degli studenti se nella regione hanno sede fino a due atenei, da due rappresentanti se ivi hanno sede fino a tre atenei e da tre per un numero di atenei nella regione superiore a tre, eletti dalla componente studentesca dei senati accademici e dei consigli di amministrazione delle università della regione, riunita in seduta comune. Nella regione Trentino-Alto Adige si istituiscono due comitati provinciali di coordinamento, ciascuno di essi composto dal presidente della provincia autonoma, o da un suo delegato, dai rettori delle università della provincia e dai rappresentanti degli studenti delle medesime, determinati ai sensi del presente comma.

2. I comitati eleggono nel loro seno il rettore che li presiede ed individuano la sede universitaria ai fini del supporto tecnico e amministrativo.

3. I comitati, oltre alle funzioni di cui all'art. 2, comma 3, lettera c), provvedono al coordinamento delle iniziative in materia di programmazione degli accessi all'istruzione universitaria, di orientamento, di diritto allo studio, di alta formazione professionale e di formazione continua e ricorrente, di utilizzazione delle strutture universitarie, nonché al coordinamento con il sistema scolastico, con le istituzioni formative regionali, con le istanze economiche e sociali del territorio.»

«Art. 4. — 1. Sono abrogati gli articoli da 1 a 3 della legge 14 agosto 1982, n. 590, nonché gli articoli da 1 a 6 e l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 245.

2. Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 90, 91 e 92».

17-9-2007

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 216

Vista la nota n. 2949 del 20 agosto 2007, con la quale il referente della Segreteria della sezione staccata di Reggio Calabria della Commissione tributaria regionale della Calabria, ha confermato il mancato funzionamento dell'ufficio medesimo per i giorni 16 e 17 agosto 2007 per la motivazione sopra esposta;

Dispone

il mancato funzionamento dell'ufficio della Segreteria della Sezione staccata di Reggio Calabria della Commissione tributaria regionale della Calabria, è accertato per i giorni 16 e 17 agosto 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 2007

p. Il capo del dipartimento: BOVI

07A07939

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 3 luglio 2007.

Linee generali di indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2007-2009; (Decreto n. 362).

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 aprile 2006, n. 216;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, istitutivo del Ministero dell'università e della ricerca;

Viste la nota n. GAB/3741.8.7 del 22 maggio 2006, con la quale è stata richiesta alla Corte dei conti la restituzione del predetto decreto n. 216/2006;

Vista la nota n. 257 del 13 giugno 2006, con la quale la Corte dei conti ha provveduto alla restituzione del predetto decreto, che viene revocato;

Visto l'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e in particolare:

il comma 1, il quale prevede che «le Università, anche al fine di perseguire obiettivi di efficienza e qualità dei servizi offerti, entro il 30 giugno di ogni anno, adottano programmi triennali coerenti con le linee generali d'indirizzo definite con decreto del Ministro... dell'università e della ricerca, sentiti la Conferenza dei

rettori delle università italiane, il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio nazionale degli studenti universitari...»;

il comma 2, il quale prevede che «i programmi delle Università di cui al comma 1, ...sono valutati dal Ministero... dell'università e della ricerca e periodicamente monitorati sulla base di parametri e criteri individuati dal Ministro dell'università e della ricerca, avvalendosi del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane...»;

il comma 3, che abroga le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, ad eccezione dell'art. 2, commi 5, lettere a), b), c) e d), 6, e 7 nonché dell'art. 3 e dell'art. 4;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, la quale prevede, all'art. 1, comma 2, che il Ministero dell'università e della ricerca «dà attuazione all'indirizzo e al coordinamento nei confronti delle Università... nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'art. 33 della Costituzione», e che, pertanto, la valutazione dei programmi di cui trattasi non può che essere effettuata *ex post*, mediante il monitoraggio e la valutazione dei risultati dell'attuazione dei medesimi, e non *ex ante* (ai fini della approvazione degli stessi);

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale è stato approvato il nuovo regolamento sull'autonomia didattica degli Atenei in sostituzione del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, all'art. 2, comma 148, il quale dispone che «fino alla data di entrata in vigore del regolamento (previsto dallo stesso), non può essere autorizzata l'istituzione di nuove Università telematiche»;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (L.F. 2007);

Visto il decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81;

Tenuto conto dei pareri della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU);

Decreta:

Art. 1.

Linee generali d'indirizzo:

1. In relazione a quanto previsto dall'art. 1... (programmazione e valutazione delle Università); comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, con il presente decreto sono definite le linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2007-2009 riportate nell'allegato A allo stesso decreto, del quale costituisce parte integrante.

17-9-2007

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 216

Art. 2.

Programmazione delle Università

1. Le Università, anche al fine di perseguire obiettivi di efficacia e di qualità dei servizi offerti, adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo di cui all'art. 1.

Art. 3.

Termini per l'adozione dei programmi

1. I programmi relativi al triennio 2007-2009 sono adottati dalle Università, in coerenza con le linee generali d'indirizzo di cui all'art. 1, entro novanta giorni dalla data della registrazione del presente decreto da parte della Corte dei conti.

2. Entro il 30 giugno del 2008, le Università potranno adeguare i propri programmi anche in relazione al monitoraggio e alla valutazione di cui al successivo art. 4.

Art. 4.

Monitoraggio, valutazione e ripartizione delle risorse

1. Il Ministero, avvalendosi del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU), monitora e valuta *ex post* i programmi delle Università, prendendo in considerazione i risultati dell'attuazione degli stessi, facendo riferimento ai miglioramenti o ai peggioramenti che caratterizzano gli esiti delle attività di ciascuna Università.

2. I parametri e i criteri per il monitoraggio e la valutazione di cui al comma 1 sono definiti mediante indicatori quali-quantitativi, nel seguito denominati Indicatori, e sono individuati nel decreto del Ministro di cui all'art. 1-ter, comma 2, della legge n. 43/2005.

3. Al fine di valorizzare le specifiche vocazioni scientifiche e disciplinari e le situazioni territoriali di ciascuna Università, le stesse possono effettuare, nei termini di cui all'art. 3, comma 1, specifiche opzioni relativamente alle ponderazioni da attribuire ai risultati nelle cinque diverse aree di attività alle quali si riferiscono le linee generali di indirizzo di cui al presente decreto, entro i limiti, minimo e massimo, del 10% e 30% per ciascuna area, fermo restando che la somma delle predette percentuali deve risultare pari a 100. In assenza delle predette opzioni, o qualora le stesse vengano effettuate in termini non coerenti con quanto sopra indicato, i risultati relativi alle predette aree vengono ponderati ciascuno nella misura del 20%. Gli Istituti universitari statali a ordinamento speciale (Scuole superiori, Scuole di dottorato e Università per stranieri) possono effettuare le predette opzioni entro il solo limite massimo del 50% per ciascuna area di attività, fermo restando quanto sopra indicato.

4. Al fine di tenere conto delle diversità dimensionali e di prestazione delle Università, gli Indicatori individuati nel decreto di cui al comma 2 sono ponderati, con le modalità indicate nello stesso, mediante l'utilizzazione del «modello per la ripartizione teorica del fondo di finanziamento ordinario alle Università», rispettivamente, statali e non statali, di seguito denominato Modello. Per gli istituti universitari ad ordinamento speciale, per i quali il predetto modello non è utilizzabile, tali indicatori sono ponderati, con le stesse modalità, mediante le percentuali di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario relative agli stessi.

5. Per esigenze operative connesse all'attuazione del monitoraggio e della valutazione, gli indicatori di cui al comma 2 del presente articolo, e la relativa utilizzazione, possono essere modificati con decreto del Ministro, d'intesa con la CRUI, da inviare alla Corte dei conti.

6. Secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, ai fini dell'attuazione dei precedenti commi sono prioritariamente destinate le risorse finanziarie iscritte nel capitolo 1690 (fondo per la programmazione...) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca, per l'anno 2007, pari a 116.892.000, e quelle che saranno iscritte nei corrispondenti capitoli per gli anni 2008 e 2009. Al fine di tenere conto della diversa entità dei trasferimenti ministeriali per il funzionamento, tali risorse sono suddivise fra le Università statali (ivi compresi gli Istituti ad ordinamento speciale) e le Università non statali in due quote proporzionali al relativo fondo di finanziamento ordinario. Agli Istituti universitari statali ad ordinamento speciale, tenuto conto della loro specificità, è riservata una percentuale delle risorse pari a quella attribuita complessivamente agli stessi a valere sul fondo di finanziamento ordinario, distintamente per le Scuole superiori e le Scuole di dottorato e per le Università per stranieri.

7. Tenuto conto che nel 2007 e 2008, anni di prima applicazione della nuova procedura di programmazione, non sarà ancora possibile apprezzare le variazioni che caratterizzano gli esiti delle attività di ciascuna Istituzione, le risorse di cui al comma 6 sono ripartite, all'inizio di ciascun anno,

a fra le Università:

a.1 relativamente agli anni 2007 e 2008, sulla base del Modello, allo scopo di sostenere l'attuazione dei programmi e la realizzazione dei risultati da parte delle Università;

a.2 relativamente al 2009, nella proporzione di due terzi sulla base del Modello e per un terzo sulla base delle variazioni degli Indicatori, ponderate con il Modello, secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 2;

17-9-2007

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 216

b fra gli Istituti universitari statali ad ordinamento speciale:

b.1. relativamente agli anni 2007 e 2008, sulla base delle percentuali di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario relative agli stessi, allo scopo di sostenere l'attuazione dei programmi e la realizzazione dei risultati da parte degli Istituti;

b.2. relativamente al 2009, nella proporzione di due terzi sulla base delle percentuali di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario relative agli stessi e per un terzo sulla base delle variazioni degli Indicatori, ponderate con le percentuali di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario relative agli stessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 2.

8. Considerato che l'ammontare delle risorse complessivamente disponibili per l'anno 2007 sui fondi per il finanziamento ordinario delle Università statali e non statali non consente di far fronte alle esigenze assolutamente necessarie delle istituzioni universitarie, le risorse del fondo per la programmazione di cui al comma 6 relative a tale anno (pari a 116.892.000) devono essere destinate, in parte, per il rifinanziamento di quanto previsto dall'art. 3 (riduzione degli squilibri finanziari) del decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 262 (programmazione del sistema universitario 2004 - 2006) per la riduzione degli squilibri del sistema universitario, per gli importi appresso indicati:

Art. 3. — (*Riduzione degli squilibri finanziari*) del D.M. n. 262/2004

(comma 1, lettere a) e b)) - Università statali, importo 43.121.145;

(comma 1, lettera c) - Università non statali, importo 2.000.000.

Il restante importo disponibile, pari a 71.770.855, è ripartito con i criteri di cui ai commi 6, ultimi due periodi, e 7, lettere a.1 e b.1.

Art. 5.

Istituzione di nuove Università non statali

1. Fermo restando quanto disposto dal decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, all'art. 2, comma 148, soggetti pubblici o privati possono presentare proposte concernenti l'istituzione di nuove Università non statali legalmente riconosciute autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale (art. 2, comma 5, lettera c, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25), che prevedano corsi di laurea e di laurea magistrale, congiuntamente a significative attività di ricerca, in aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario relative a classi di corsi di studio appositamente individuate con successivo decreto del Ministro da inviare alla Corte dei conti, il quale definisce anche le modalità e il termine di presentazione delle proposte stesse, nonché (avvalendosi del CNVSU) i parametri e i criteri per la loro valutazione.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2007

Il Ministro: MUSSI

Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2007

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 78

ALLEGATO A

LINEE GENERALI DI INDIRIZZO PER IL TRIENNIO 2007-2009
(art. 1-ter, comma 1, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43)

Premessa:

L'attuale normativa sulla programmazione innova sensibilmente quella previgente⁽¹⁾, sia nel metodo che nella procedura da attuare.

La precedente normativa prevedeva, per ciascun triennio:

la determinazione, da parte del Ministero, di specifici «obiettivi del sistema universitario»;

la formulazione, da parte delle Università, di proposte mirate a tali obiettivi;

l'adozione di un decreto ministeriale di programmazione, nel quale venivano definite le regole concernenti le iniziative da realizzare e, per quanto riguarda i finanziamenti, i criteri per la destinazione degli stessi.

Tale procedura, nella quale la programmazione del sistema era direttamente definita dal Ministero con specifiche azioni, non consentiva di tenere conto in maniera appropriata delle peculiari caratteristiche, delle vocazioni e della particolarità del contesto di riferimento delle Università. Queste potevano intervenire solo nella fase di formulazione delle proposte e per obiettivi predeterminati e, conseguentemente, non erano orientate a una programmazione organica delle loro attività. Peraltro, i risultati della attuazione della programmazione, a causa degli inevitabili sfasamenti temporali, non potevano essere tenuti presenti nella fissazione degli obiettivi del successivo triennio.

La nuova normativa sulla programmazione prevede, per ciascun triennio:

la definizione da parte del Ministero, sentiti CRUI, CUN e CNSU, di «linee generali d'indirizzo» per il sistema;

l'adozione da parte delle Università, entro il 30 giugno di ogni anno di programmi triennali (che tengano altresì conto delle risorse acquisibili autonomamente, nonché di quelle che si renderanno disponibili per cessazioni dal servizio di personale nell'arco del quadriennio successivo), coerenti con le predette linee generali d'indirizzo;

la valutazione e il periodico monitoraggio, dei risultati delle attività svolte in attuazione dei programmi stessi, anche ai fini della ripartizione delle risorse, secondo quanto indicato dall'art. 4, comma 6, del presente decreto, sulla base di «parametri e criteri» individuati dal Ministro, sentita la CRUI, e avvalendosi del CNVSU;

la presentazione, da parte del Ministero, di relazioni periodiche al Parlamento relativamente al precedente punto.

Nel Sub allegato A.1) viene riportato un diagramma nel quale sono sintetizzate le fasi e i vari attori di tale processo.

⁽¹⁾ Decreto del Presidente della Repubblica: 27 gennaio 1998, n. 25.

17-9-2007

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 216

Indicazioni generali

Il Ministero intende operare, nel rispetto della autonomia delle Università, con l'adozione di linee generali d'indirizzo (obiettivazioni), che richiedono da parte di ciascuna Università l'elaborazione di propri programmi, la cui attuazione, in termini di risultati, sarà valutata ai fini dell'allocazione delle risorse di cui all'art. 4, comma 6 del presente decreto, sulla base di parametri e criteri (Indicatori) da definire con apposito decreto.

A tal fine, si ritiene indispensabile che:

Il Ministero:

renda disponibili quadri informativi affidabili e costantemente aggiornati che consentano di monitorare tempestivamente l'andamento delle attività e dei risultati. Tali informazioni, da assumere a supporto delle azioni ministeriali e di ogni singolo Ateneo, sono rese pubblicamente consultabili.

A tal fine saranno potenziati gli strumenti di monitoraggio dell'andamento delle attività e dei risultati del sistema, provvedendo a integrare e a rendere maggiormente interoperative:

la Banca dati dell'offerta formativa;

l'Anagrafe degli studenti;

l'Anagrafe dei laureati;

l'Anagrafe dei dottori di ricerca;

l'Anagrafe delle ricerche e la raccolta della produzione scientifica del personale strutturato e non strutturato (dottorandi, assegnisti di ricerca, ecc);

gli Archivi del personale e delle spese correlate, nonché delle procedure concorsuali.

operi, avvalendosi del CNVSSU, tutte le valutazioni necessarie per indirizzare il Sistema e per individuare criteri di assegnazione delle predette risorse sulla base dei risultati, facendo riferimento ai miglioramenti o ai peggioramenti che caratterizzano gli esiti delle attività di ciascuna Università;

le Università:

adottino modalità di governo in grado di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di sistema e di garantire trasparenza e responsabilità (accountability);

utilizzino, quale supporto alle scelte strategiche, la valutazione interna, che deve considerare anche i pareri degli studenti e delle parti interessate, anche esterne.

Ogni Ateneo nell'elaborare la propria programmazione, e con autonome valutazioni, potrà considerare — tra le diverse attività delle proprie strutture — quali ed in quale misura siano in grado di contribuire alla realizzazione degli obiettivi del Sistema, analizzandone l'impatto con riferimento agli indicatori che il Ministero utilizzerà per la valutazione dei risultati.

Ciascuna Università potrà definire per quali aspetti vuole superare le eventuali proprie criticità e per quali migliorare i propri punti di forza, analizzando in particolare:

la situazione attuale e quella prevedibile delle diverse tipologie di risorse utilizzabili;

le possibili nuove iniziative associate anche a politiche di differenziazione dei finanziamenti;

la eventualità di disattivazione e/o trasformazione di alcune attività in essere.

Una volta individuate le azioni da adottare per il miglioramento delle performance, gli Atenei nella formulazione dei relativi programmi triennali potranno effettuare specifiche opzioni, relative al «peso» dei risultati delle diverse aree di attività.

Per una migliore attuazione del proprio programma, ciascun Ateneo potrà utilizzare gli stessi obiettivi e indicatori di Sistema nei criteri di assegnazione delle risorse verso le proprie strutture (Dipartimenti, Facoltà e Centri). Si intende, al riguardo, suggerire un processo di trasferimento «a cascata» delle linee generali d'indirizzo, molto utile per fornire elementi per la «governance interna», basati sulla responsabilità e la accountability.

Si ritiene, in ogni caso, che ciascun Ateneo, quale condizione necessaria per la definizione del proprio programma, in coerenza con le linee generali d'indirizzo e, per esigenze operative, debba provvedere a:

organizzare i propri bilanci su base (almeno) triennale;

adottare criteri per la valutazione della «stabilità» delle previsioni di «entrate ed uscite»;

prevedere un'omogenea trattazione e presentazione dei dati relativi alla contribuzione studentesca;

stabilire che i costi del personale (di ruolo e non) debbono essere anche rapportati con le entrate complessive destinabili, individuando autonomamente limiti percentuali di riferimento;

operare verifiche costanti e prospettiche relative ai rapporti tra spese di personale a tempo indeterminato e FFO e tra spese complessive destinate alle risorse umane ed entrate totali;

organizzare attività di reporting che consentano di evidenziare la composizione dell'insieme delle entrate e delle uscite, in modo da evidenziare anche la caratterizzazione dell'istituzione;

operare analisi sulla composizione delle uscite per verificare la loro coerenza con le opzioni programmatiche effettuate;

rivedere, ove necessario e come propria scelta autonoma, il quadro complessivo della propria governance al fine di rendere più efficace e più efficiente l'assetto decisionale e organizzativo dell'Ateneo;

Infine, considerata l'entità delle risorse complessivamente disponibili per il sistema universitario e l'opportunità che le stesse siano interamente impegnate per il sostegno delle attività delle Università attualmente esistenti, si fa presente che, nel corso degli anni 2007-2009, non si darà luogo alla istituzione di nuove Università statali.

Linee generali d'indirizzo.

Le seguenti linee generali d'indirizzo per il periodo 2007-2009 individuano gli obiettivi specifici da raggiungere e le possibili linee d'azione per il loro perseguimento, con le connesse indicazioni operative, con riferimento, in particolare, alle aree di attività di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'art.1-ter, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43.

a) i corsi di studio da istituire e attivare nel rispetto dei requisiti minimi essenziali in termini di risorse strutturali ed umane, nonché quelli da sopprimere.

Le Università sono invitate a orientare i loro programmi, con interventi di razionalizzazione e qualificazione dell'offerta formativa, nel rispetto anche delle indicazioni operative contenute nel Sub-alligato A.2).

Per razionalizzazione si intende l'insieme degli interventi mirati a ottimizzare e bilanciare il rapporto tra il numero dei corsi e il numero degli studenti — in relazione alle risorse disponibili e al bacino d'utenza — in modo da minimizzare i casi di sovraffollamento ed evitare la proliferazione di corsi (non specifici) con basso numero di iscritti. Iniziative di riprogettazione dell'offerta formativa — in occasione anche della definizione delle nuove classi di corsi di studio di I e di II livello in attuazione del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 — coerenti con tale indirizzo possono essere costituite da:

attivazione o rafforzamento di corsi di studio caratterizzati da più ampi margini di risorse dedicate rispetto a quelle essenziali indicate quali «requisiti minimi» («requisiti qualificanti»), anche mediante disattivazione o riduzione di corsi non specifici con una disponibilità di risorse molto prossima al livello indicato dai requisiti minimi;

17-9-2007

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 216

attivazione di corsi interfacoltà o interateneo in sostituzione di corsi di studio non specifici a basso numero di iscritti, al fine di sfruttare le economie di scala derivanti dall'utilizzo in rete di competenze e strutture disponibili;

riduzione della disseminazione territoriale di sedi didattiche non coerenti col bacino d'utenza e in assenza di stabilità delle strutture necessarie.

Per qualificazione, si intende l'insieme degli interventi mirati a promuovere la qualità dell'offerta formativa e la sua coerenza con:

le esigenze del mondo produttivo e dei servizi;

le vocazioni e le tradizioni culturali e produttive del territorio;

le potenzialità di ricerca, la tradizione scientifica dell'Ateneo e il relativo inserimento nella comunità scientifica internazionale.

Iniziative di ridisegno dell'offerta formativa coerenti con tale indirizzo possono essere costituite dall'attivazione/rafforzamento di corsi di studio caratterizzati da:

minori tempi di inserimento lavorativo dei laureati;

coerenza con la tradizione scientifica e le attività di ricerca dell'Ateneo (in particolare per le lauree magistrali);

minore frammentazione degli insegnamenti, incrementando il numero di CFU attribuito a ciascuno di essi;

presenza di docenti e di studenti stranieri.

Il Ministero ritiene che gli obiettivi di miglioramento della qualità dei processi formativi siano perseguibili anche attraverso il potenziamento, all'interno degli Atenei, dell'alta formazione, mediante la sperimentazione, il consolidamento o l'istituzionalizzazione delle attività per la formazione degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e ai corsi di dottorato (Scuole Superiori) e per la formazione dottorale (Scuole di dottorato), sulla base di criteri definiti con decreto del Ministro, sentito il CNVVSU.

b) il programma di sviluppo della ricerca scientifica.

Obiettivo fondamentale per le Università, quali sedi primarie della ricerca scientifica, è il perseguimento dell'avanzamento della conoscenza, la quale non può prescindere dal potenziamento della ricerca libera e di base e della formazione per la ricerca.

Le Università, nell'ambito della loro autonomia, programmano le proprie azioni avendo come riferimento tale contesto ed interpretando in tale ambito le proprie missioni e vocazioni istituzionali.

Alle Università è inoltre richiesto di concorrere — in coerenza con le «Linee guida del Governo per il settore della ricerca scientifica e tecnologica» e le priorità indicate nel Programma nazionale per la Ricerca — insieme al sistema delle imprese, all'incremento della competitività del Paese, ponendo particolare attenzione a promuovere e sostenere:

corsi di dottorato di ricerca in settori strategici, mantenendo il collegamento con le imprese anche attraverso l'istituzione di specifici borse di studio;

azioni di partecipazione alla rete dei distretti tecnologici;

creazione di «spin off»;

collaborazione con le imprese attraverso la messa a disposizione di servizi avanzati, di strumentazione e competenze nell'ambito di specifici contratti di ricerca;

i rapporti tra Università ed impresa («industrial liaison offices»)

realizzazione di laboratori scientifici congiunti pubblico-privati.

c) le azioni per il sostegno ed il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti.

Le università sono tenute ad adottare azioni specifiche per assicurare un più stretto rapporto con la scuola secondaria superiore;

con particolare riferimento ai servizi di orientamento, mirati anche a suscitare e sostenere l'interesse degli studenti per i corsi delle classi tecniche e scientifiche.

Andranno altresì attuate iniziative specifiche per sostenere la formazione integrativa degli studenti (ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.M. n. 270/2004) mediante:

la definizione di test per la valutazione della preparazione iniziale;

l'istituzione di corsi di recupero dei «debiti» iniziali;

la realizzazione di servizi via web e di supporto a distanza alla didattica e-learning).

Per assicurare un adeguato sostegno dei processi formativi, si ritiene necessaria

l'adozione di iniziative specifiche per favorire e sostenere:

l'incremento, la formazione e la selezione dei tutor;

le esperienze di stage;

l'apprendimento delle lingue straniere;

gli studenti lavoratori e i lavoratori studenti;

gli studenti iscritti a tempo parziale;

la formazione permanente e/o riqualificazione di iscritti anche se già in possesso di titolo di studio universitario.

d) i programmi d'internazionalizzazione.

L'internazionalizzazione dell'Università italiana è da ritenersi obiettivo strategico da perseguire in coerenza con gli impegni assunti nella dichiarazione di Bologna e con gli indirizzi della Commissione europea. Per questo motivo, i programmi degli Atenei dovrebbero mirare a rendere più attrattiva la loro offerta formativa per gli studenti stranieri, nonché a stimolare la ricerca scientifica secondo modelli in cui sia previsto il partenariato di Università di altri Paesi in regime di reciprocità.

Il sostegno alla mobilità degli studenti italiani verso Atenei di altri Paesi e le misure di accoglienza di studenti stranieri, anche nell'ambito del Programma Erasmus e Erasmus Mundus, costituiscono una priorità, anche in funzione dell'apprendimento linguistico e del miglioramento delle opportunità per l'inserimento nel mercato del lavoro.

Per quanto concerne la internazionalizzazione della ricerca, le Università sono chiamate a:

incrementare il numero di contratti ottenuti in sede internazionale, in particolare europea;

sostenere i programmi di collaborazione internazionale promossi autonomamente o nell'ambito di accordi governativi;

favorire scambi di ricercatori a livello internazionale;

sostenere programmi di cooperazione con Paesi in via di sviluppo.

e) il fabbisogno di persona/e docente e non docente sia a tempo determinato che indeterminato, ivi compreso il ricorso alla mobilità.

Per la valutazione *ex ante* e il relativo monitoraggio della compatibilità finanziaria dei piani triennali del fabbisogno del personale universitario, il Ministero ha (già nel 2005) messo a punto una apposita procedura informatizzata (PROPER). Tuttavia, la definizione dei programmi di fabbisogno di personale deve essere strettamente correlata con i risultati da perseguire con il programma triennale e, a questo proposito, si ritiene opportuno confermare i seguenti obiettivi di sistema, già comunicati alla CRUI con nota n. 416 del 21 marzo 2005:

riequilibrio nella composizione dei vari ruoli;

miglioramento del rapporto studenti/docenti per: Ateneo, Facoltà e Area scientifico-disciplinare;

reclutamento di giovani leve di ricercatori, con particolare riferimento ad aree scientifiche strategiche.

17-9-2007

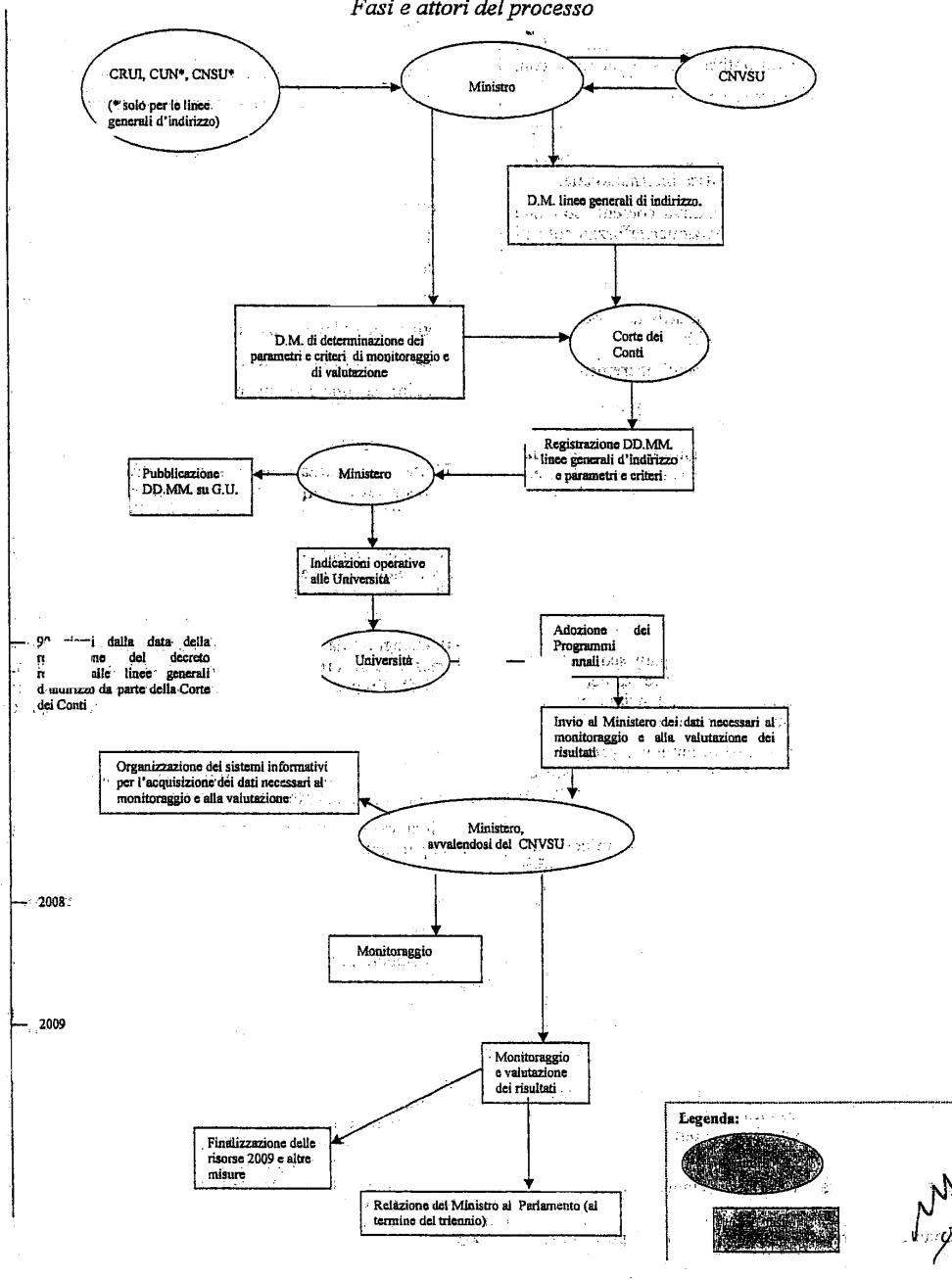
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale — n. 216

Sub Allegato A.1)

“Programmazione e valutazione delle Università” (art. 1-ter del D.L. 31 gennaio 2005 n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005 n. 43)

Fasi e attori del processo



17-9-2007

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 216

SUB ALLEGATO A.2)

Indicazioni operative per i corsi di studio e le facoltà

1. Indicazioni generali.

i) L'art. 1, comma 653, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - L.F. 2007, dispone che «per gli anni dal 2007 al 2009 incluso, è fatto divieto alle Università statali e non statali, autorizzate a rilasciare titoli accademici aventi valore legale, di istituire ed attivare facoltà e corsi di studio in sedi diverse da quella ove l'Ateneo ha la sede legale e amministrativa, salvo che si tratti di comune confinante, o di razionalizzazione dell'offerta didattica mediante accorpamento di sedi decentrate già esistenti nelle regioni Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano, o di istituzione di centri di ricerca funzionali alle attività produttive della regione».

ii) Considerato che l'offerta formativa nelle classi di medicina e chirurgia e di odontoiatria e protesi dentaria è da ritenersi sufficiente a soddisfare la relativa domanda, nel triennio 2007-2009 non possono essere istituite e attivate nuove facoltà di medicina e chirurgia, né essere istituiti e attivati nuovi corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria.

2. Corsi di laurea e di laurea magistrale.

Nel rispetto di quanto indicato al precedente punto i, i corsi di laurea e di laurea magistrale possono essere istituiti secondo quanto previsto dall'art. 11 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, integrando pertanto il regolamento didattico d'Ateneo, acquisito il parere favorevole del Comitato regionale (ovvero provinciale) di coordinamento competente per territorio e la relazione tecnica del Nucleo di valutazione (con riguardo anche alla possibilità che le predette iniziative possano contribuire agli obiettivi di razionalizzazione e qualificazione dell'offerta formativa e, quindi, al miglioramento degli Indicatori di cui all'art. 4 del presente decreto).

L'attivazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale può essere attuata:

a-i) nella stessa sede didattica⁽¹⁾ ove gli stessi sono stati legittimamente attivati nell'a.a. precedente;

a-ii) ovvero, in caso di prima attivazione o di cambiamento della sede didattica, nel rispetto di quanto indicato al punto 1, e cioè: nel comune ove l'Ateneo ha la sede legale e amministrativa⁽²⁾, o nei comuni alla stessa confinanti;

presso centri di ricerca funzionali alle attività produttive della regione, dopo l'acquisizione dell'autorizzazione ministeriale, sulla base della relazione tecnica favorevole del CNVSU, e previo parere favorevole del Comitato regionale (ovvero provinciale) di coordinamento e relazione tecnica favorevole del Nucleo di valutazione di Ateneo. Per tali corsi le strutture edilizie e strumentali devono essere assicurate dall'Università, ovvero mediante convenzione, da enti pubblici e privati per un numero di anni non inferiore a 20.

nei comuni della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, mediante l'accorpamento di corsi già legittimamente attivati negli stessi;

a-iii) ovvero — per i corsi relativi alle professioni sanitarie — presso le aziende ospedaliere-universitarie, le altre strutture del servizio sanitario nazionale, e le istituzioni private accreditate, sulla base di protocolli di intesa fra Università e Regione, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 24 maggio 2001, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;

b) subordinatamente al possesso dei requisiti minimi essenziali in termini di risorse strutturali ed umane stabiliti in attuazione dell'art. 9, comma 2, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 (attualmente il D.M. 27 gennaio 2005, n. 15, come modificato dal D.M. 23 marzo 2006, n. 203), previa relazione favorevole del Nucleo di valutazione dell'Università.

Ai fini del completamento dell'attuazione della procedura prevista dall'art. 6, comma 1, del D.M. 5 agosto 2004 (programmazione 2004-2006), i corsi di laurea e di laurea magistrale delle Università che hanno già provveduto a rendere disponibili nella Banca dati dell'offerta formativa dell'a.a. 2006/2007 le informazioni richieste, dal Ministero (acquisendo, fra l'altro, il parere del competente Comitato regionale - ovvero provinciale - di coordinamento e della relazione del Nucleo di valutazione) sono oggetto di valutazione tecnica da parte del CNVSU in ordine alle motivazioni della loro ubicazione ed al possesso dei requisiti di cui alla lettera b); sulla base della valutazione favorevole del CNVSU il Ministro dispone, con proprio decreto, la formalizzazione dei corsi, anche con eventuali prescrizioni

derivanti dalla predetta valutazione, ovvero la disattivazione dei medesimi, fermo restando il completamento dei corsi per gli studenti già iscritti.

Nel rispetto di quanto sopra, le proposte di istituzione e attivazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale sono trasmesse al Ministero attraverso la Banca dati dell'offerta formativa, secondo quanto indicato nei provvedimenti adottati in attuazione dell'art. 9, commi 2 e 3, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 (attualmente il D.M. 27 gennaio 2005, n. 15, come modificato dal D.M. 23 marzo 2006, n. 203); ciò al fine di consentire la definizione dell'offerta formativa da attivare, in tempo utile per il corretto inizio dell'anno accademico.

Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 - art. 2, comma 148, non si darà luogo all'accREDITAMENTO di nuovi corsi a distanza di cui all'art. 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

3. Corsi di specializzazione e corsi di dottorato di ricerca.

Nel rispetto di quanto indicato al precedente punto 1, per l'istituzione e l'attivazione:

dei corsi di specializzazione, si applicano le disposizioni contenute nei provvedimenti attuativi delle norme di legge o delle direttive dell'Unione europea relative agli stessi, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270.

dei corsi di dottorato di ricerca, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e all'art. 1, comma 1; lettera c) del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito nella legge 11 luglio 2003, n. 170 ed in particolare quelle di cui all'art. 2, comma 3, del D.M. 30 aprile 1999, n. 224 sul rispetto dei requisiti di idoneità delle sedi.

4. Facoltà (o strutture didattiche assimilabili).

4.1 Istituzioni e attivazioni.

Nuove facoltà (o strutture didattiche assimilabili) possono essere istituite ed attivate, integrando il regolamento didattico d'Ateneo secondo le procedure previste dall'art. 11 del D.M. n. 270/2004, previo parere favorevole del Comitato regionale (ovvero provinciale) di coordinamento e relazione tecnica favorevole del Nucleo di valutazione (che assicuri la presenza, nella sede, di strutture e di docenza di ruolo nei settori scientifico disciplinari in misura sufficiente a garantire il possesso almeno dei requisiti minimi dei corsi di studio afferenti, nonché di coerenti attività di ricerca, nel rispetto di quanto indicato al precedente punto 1, e cioè:

nel comune ove l'Ateneo ha la sede legale e amministrativa, o nei comuni alla stessa confinanti⁽²⁾;

presso Centri di ricerca funzionali alle attività produttive della regione, dopo l'acquisizione dell'autorizzazione ministeriale, sulla base della relazione tecnica favorevole del CNVSU. Le strutture edilizie e strumentali necessarie alle attività delle stesse devono essere assicurate dall'Università, ovvero mediante convenzione, da enti pubblici e privati per un numero di anni non inferiore a 20;

nei comuni della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, mediante l'accorpamento di facoltà (o strutture didattiche assimilabili) già legittimamente istituite e attivate negli stessi.

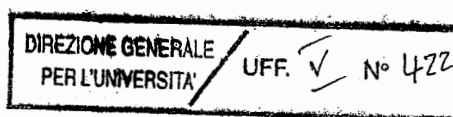
4.2 Criteri di classificazione.

In relazione alle esigenze operative del Ministero, e, fra l'altro, per una omogenea valutazione del rapporto studenti/docenti, saranno individuati, con apposito provvedimento, i raggruppamenti nei quali classificare in maniera univoca le facoltà (o strutture didattiche assimilabili), nonché i criteri per le relative afferenze.

(1) Per sede didattica del corso di studio, si intende quella nella quale viene svolta, in prevalenza, l'attività didattica relativa allo stesso.

(2) Devono intendersi sedi amministrative delle Università, ai sensi della predetta legge n. 296/2006, quelle espressamente previste dagli Statuti alla data del 31 dicembre 2006, ovvero nei decreti di istituzione dell'Ateneo, ovvero nei decreti di decongestionamento, sedi nelle quali, comunque, sono già legittimamente funzionanti facoltà dell'Ateneo.

07A07940

*Ministero dell'Università e della Ricerca*

DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA'

IL DIRETTORE GENERALE

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
Ufficio Centrale del Bilancio presso il M.I.U.R.
Prot. N.ro 22833 Data 8 OTT. 2007

VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, istitutivo del Ministero dell'Università e della Ricerca;

VISTO l'art. 1-ter (programmazione e valutazione delle Università), comma 1, del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;

VISTO il D.M. 3 luglio 2007, n. 362 (registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2007, reg. 6, fgl. 78) con il quale, in attuazione di quanto previsto al predetto art. 1-ter, comma 1, sono definite le linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2007-2009;

VISTO, in particolare, l'art. 4, comma 6, del D.M. n. 362/2007, il quale stabilisce che "secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, ai fini dell'attuazione dei precedenti commi sono prioritariamente destinate le risorse finanziarie iscritte nel capitolo 1690 (fondo per la programmazione...) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Università e della Ricerca...";

VISTO, altresì, che all'art. 4, commi 6, 7 e 8, dello stesso D.M. n. 362/2007, sono stati stabiliti i criteri di ripartizione dei fondi destinati al riguardo per l'anno 2007, e, in particolare che: "

- A. (comma 6, penultimo periodo) "al fine di tenere conto della diversa entità dei trasferimenti ministeriali per il funzionamento, ... (le) risorse (relative al fondo per la programmazione) sono suddivise fra le Università statali (ivi compresi gli Istituti ad ordinamento speciale) e le Università non statali in due quote proporzionali al relativo fondo di finanziamento ordinario";
- B. (comma 6, ultimo periodo) "agli Istituti universitari statali ad ordinamento speciale, tenuto conto della loro specificità, è riservata una percentuale delle risorse pari a quella attribuita complessivamente agli stessi a valere sul fondo di finanziamento ordinario, distintamente per le Scuole Superiori e le Scuole di dottorato e per le Università per stranieri";
- C. (comma 7) "tenuto conto che nel 2007 ..., anni di prima applicazione della nuova procedura di programmazione, non sarà ancora possibile apprezzare le variazioni che caratterizzano gli esiti delle attività di ciascuna Istituzione, le risorse di cui al comma 6 sono ripartite, all'inizio di ciascun anno,
 - a fra le Università:
 - a.1 relativamente agli anni 2007 e 2008, sulla base del *Modello* (per la ripartizione teorica del fondo di finanziamento ordinario alle Università), allo scopo di sostenere l'attuazione dei programmi e la realizzazione dei risultati da parte delle Università;
 - b fra gli Istituti universitari statali ad ordinamento speciale:
 - b.1 relativamente agli anni 2007 e 2008, sulla base delle percentuali di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario relative agli stessi,

*Ministero dell'Università e della Ricerca*

allo scopo di sostenere l'attuazione dei programmi e la realizzazione dei risultati da parte degli Istituti;

....

- D.* (comma 8) "per l'anno 2007...l'importo ..., pari a 71.770.855, è ripartito con i criteri di cui ai commi 6, ultimi due periodi, e 7, lettere a.1 e b.1.";

VISTO il modello per la ripartizione teorica del fondo di finanziamento ordinario alle Università (FFO) e successive modifiche predisposto dal Comitato per la valutazione del sistema universitario (Doc 1/04), che, per l'anno 2007, è stato già utilizzato per la ripartizione del FFO relativo alle Università statali ed è in corso di applicazione per la ripartizione dei contributi previsti dalla legge 29 luglio 1991, n. 243 per le Università non statali;

RITENUTO, in relazione a quanto sopra, di dover disporre l'erogazione del predetto importo indicato all'art. 4, comma 8, del D.M. n. 362/2007, pari, per l'anno 2007, a 71.770.855, e pertanto di dover disporre l'impegno di tale importo, stanziato sul cap. 1690 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per il 2007;

VISTO il D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

D E C R E T A

Art. 1

1. L'importo di cui alla lettera *D.* delle premesse, viene suddiviso tra le Istituzioni universitarie statali (Università statali e Istituti ad ordinamento speciale) e le Università non statali, con i criteri di cui alla lettera *A.* delle stesse premesse, come indicato nell'Allegato 1, che è parte integrante del presente decreto.
2. L'importo di cui al comma 1, per la parte destinata alle Istituzioni universitarie statali, viene suddiviso tra Università statali e Istituti ad ordinamento speciale (Scuole Superiori e Scuole di dottorato Università per stranieri) con i criteri di cui alla lettera *B.* delle premesse, come indicato nell'Allegato 2, che è parte integrante del presente decreto.

Art. 2

L'importo di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, per la parte destinata alle Università non statali, viene assegnato per il 2007 a ciascuna di tali Istituzioni, con i criteri di cui alla lettera *C.a.1.*, delle premesse, secondo quanto indicato all'Allegato 3, che è parte integrante del presente decreto, come di seguito riportato:

	Importo assegnato
Università non statali	
Libera Università Mediterranea "J. Monnet" - Casamassima (BA)	9.503,00
Libera Università di BOLZANO	28.411,00
Libero Istituto Universitario "C. Cattaneo" - Castellanza (VA)	32.627,00
Università Cattolica del Sacro Cuore - MILANO	639.181,00



Ministero dell'Università e della Ricerca

Università Commerciale "L. Bocconi" - MILANO	237.395,00
Libera Università di Lingue e Comunicazione – MILANO	73.424,00
Libera Università Vita-Salute "S. Raffaele" - MILANO	59.126,00
Università degli studi "Suor O. Benincasa" - NAPOLI	79.838,00
Libera Università Internaz. Studi Sociali "G. Carli" - ROMA	76.880,00
Libera Università degli studi "S. Pio V" - ROMA	12.959,00
Libera Università "Maria SS. Assunta" - ROMA	71.045,00
Università "Campus Bio-Medico" - ROMA	29.352,00
Università della VALLE D'AOSTA (AO)	10.160,00
TOTALE	1.359.901,00

Art. 3

L'importo di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, per la parte destinata alle Università statali, viene assegnato per il 2007 a ciascuna di tali Istituzioni, con i criteri di cui alla lettera *C.a.1*, delle premesse, secondo quanto indicato all'Allegato 4, che è parte integrante del presente decreto, come di seguito riportato:

Università statali	Importo assegnato
Università politecnica delle MARCHE (AN)	784.439,00
Università degli studi di BARI	2.070.504,00
Politecnico di BARI	462.808,00
Università degli studi della BASILICATA (PZ)	332.326,00
Università degli studi di BERGAMO	471.491,00
Università degli studi di BOLOGNA	4.008.039,00
Università degli studi di BRESCIA	701.660,00
Università degli studi di CAGLIARI	1.159.535,00
Università degli studi della CALABRIA (CS)	1.196.618,00
Università degli studi di CAMERINO	314.323,00
Università degli studi di CASSINO	366.310,00
Università degli studi di CATANIA	1.817.581,00
Università degli studi di CATANZARO	357.340,00
Università degli studi "G. D'Annunzio" di CHIETI	1.011.105,00
Università degli studi di FERRARA	826.908,00
Università degli studi di FIRENZE	2.566.717,00
Università degli studi di FOGGIA	357.367,00
Università degli studi di GENOVA	1.655.553,00
Università degli studi dell'INSUBRIA (VA)	420.124,00
Università degli studi di L'AQUILA	732.147,00
Università degli studi di LECCE	794.684,00
Università degli studi di MACERATA	322.221,00
Università degli studi di MESSINA	1.167.579,00
Università degli studi di MILANO	2.849.068,00



Ministero dell'Università e della Ricerca

Università degli studi di MILANO "Bicocca"	1.159.877,00
Politecnico di MILANO	2.384.163,00
Università degli studi di MODENA e REGGIO EMILIA	977.204,00
Università degli studi del MOLISE (CB)	305.099,00
Università degli studi "Federico II" di NAPOLI	3.499.790,00
Seconda Università degli studi di NAPOLI (CE)	1.163.298,00
Università degli studi "Parthenope" di NAPOLI	357.095,00
Università degli studi di NAPOLI "L'Orientale"	340.580,00
Università degli studi di PADOVA	3.153.540,00
Università degli studi di PALERMO	1.964.139,00
Università degli studi di PARMA	1.270.079,00
Università degli studi di PAVIA	1.235.199,00
Università degli studi di PERUGIA	1.552.641,00
Università degli studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro"	483.045,00
Università degli studi di PISA	2.046.516,00
Università degli studi di REGGIO CALABRIA	294.910,00
Università degli studi "La Sapienza" di ROMA	4.576.982,00
Università degli studi "Tor Vergata" di ROMA	1.731.616,00
Università degli studi di ROMA TRE	1.148.645,00
Istituto Universitario di Scienze Motorie di ROMA	39.347,00
Università degli studi di SALERNO	1.100.083,00
Università degli studi del SANNIO (BN)	217.938,00
Università degli studi di SASSARI	585.210,00
Università degli studi di SIENA	1.268.800,00
Università degli studi di TERAMO	278.673,00
Università degli studi di TORINO	2.845.519,00
Politecnico di TORINO	1.299.002,00
Università degli studi di TRENTO	790.213,00
Università degli studi di TRIESTE	891.564,00
Università degli studi della TUSCIA (VT)	367.228,00
Università degli studi di UDINE	841.181,00
Università degli studi di URBINO	524.997,00
Università degli studi "Ca' Foscari" di VENEZIA	741.040,00
Università "IUAV" di VENEZIA	292.951,00
Università degli studi di VERONA	974.947,00
TOTALE	69.449.558,00

Art. 4

L'importo di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, per la parte destinata agli Istituti ad ordinamento speciale, viene assegnato per il 2007 a ciascuna di tali Istituzioni, con i criteri di cui alla lettera *C.b.1*, delle premesse, secondo quanto indicato all'Allegato 5, che è parte integrante del presente decreto, come di seguito riportato:



Ministero dell'Università e della Ricerca

Istituti ad ordinamento speciale	Importo assegnato
<i>Scuole Superiori e Scuole di dottorato</i>	
Scuola Normale Superiore di PISA	302.356,00
Scuola Super. Studi Univ. e di Perfez.to "S. Anna" di PISA	222.570,00
Scuola Internaz. Super. Studi Avanzati di TRIESTE	152.667,00
Istituto Universitario di Studi Superiori (I.U.S.S.) di PAVIA	33.500,00
Istituto Italiano di Scienze Umane di FIRENZE	16.044,00
Scuola IMT (Istituzioni, Mercati, Tecnologie) Alti Studi di LUCCA	15.337,00
Totale Scuole superiori e Scuole di dottorato	742.474,00
<i>Università per stranieri</i>	
Università per stranieri di PERUGIA	133.988,00
Università per stranieri di SIENA	84.934,00
Totale Università per stranieri	218.922,00

Art. 5

In relazione a quanto previsto dagli artt. 2, 3 e 4 del presente decreto, viene pertanto disposto l'impegno di 71.770.855 (1.359.901+69.449.558+742.474+218.922), a valere sul cap. 1690 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio 2007.

Il predetto importo verrà accreditato con successivi provvedimenti.

Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti organi di controllo.

Roma, **21 SET. 2007**

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
Ufficio Centrale del Bilancio presso M.I.U.R.

Decreto n. **2198** Data **29.01.2007**

CAP. **1690**

ES. FIN. **2007** ES. PROV. **2007**

Progressivo clausola **de 1 a 80**

Ordinazione spesa **/**

IL DIRETTORE

Il Dirigente dell'Ufficio
Dott.ssa Silvia **ALTERIO**

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Antonello Masia)

Allegato 1

Tipologia di Istituzione	Proporzione fondo di finanziamento ordinario nell'anno 2006 (%)	Suddivisione importo
Istituzioni Universitarie statali (Università statali e Istituti ad ordinamento speciale)	98,105219%	70.410.954
Università non statali	1,894781%	1.359.901
Totale	100,00000%	71.770.855

Allegato 2

Tipologia di Istituzione statale	Proporzione fondo di finanziamento ordinario nell'anno 2006 (%)	Suddivisione importo
Università statali	96,765684%	69.449.558
Scuole Superiori e Scuole di dottorato	1,034506%	742.474
Università per stranieri	0,305029%	218.922
Totale	98,105219%	70.410.954

Allegato 3

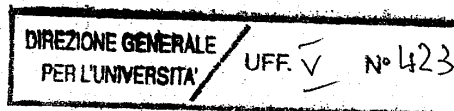
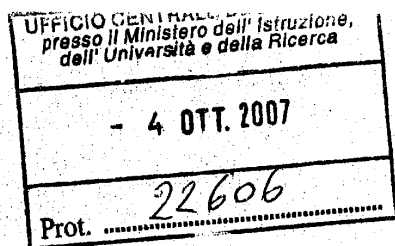
	Percentuale ripartizione Modello (%)	Importo assegnato
Università non statali		
Libera Università Mediterranea "J. Monnet" - Casamassima (BA)	0,6988%	9.503,00
Libera Università di BOLZANO	2,0892%	28.411,00
Libero Istituto Universitario "C. Cattaneo" - Castellanza (VA)	2,3992%	32.627,00
Università Cattolica del Sacro Cuore - MILANO	47,0020%	639.181,00
Università Commerciale "L. Bocconi" - MILANO	17,4568%	237.395,00
Libera Università di Lingue e Comunicazione - MILANO	5,3992%	73.424,00
Libera Università Vita-Salute "S. Raffaele" - MILANO	4,3478%	59.126,00
Università degli studi "Suor O. Benincasa" - NAPOLI	5,8709%	79.838,00
Libera Università Internaz. Studi Sociali "G. Carli" - ROMA	5,6534%	76.880,00
Libera Università degli studi "S. Pio V" - ROMA	0,9530%	12.959,00
Libera Università "Maria SS. Assunta" - ROMA	5,2242%	71.045,00
Università "Campus Bio-Medico" - ROMA	2,1584%	29.352,00
Università della VALLE D'AOSTA (AO)	0,7471%	10.160,00
TOTALE	100,0000%	1.359.901,00

ALLEGATO 4

Università statali	Percentuale ripartizione Modello (%)	Importo assegnato
Università politecnica delle MARCHE (AN)	1,1295%	784.439,00
Università degli studi di BARI	2,9813%	2.070.504,00
Politecnico di BARI	0,6664%	462.808,00
Università degli studi della BASILICATA (PZ)	0,4785%	332.326,00
Università degli studi di BERGAMO	0,6789%	471.491,00
Università degli studi di BOLOGNA	5,7712%	4.008.039,00
Università degli studi di BRESCIA	1,0103%	701.660,00
Università degli studi di CAGLIARI	1,6696%	1.159.535,00
Università degli studi della CALABRIA (CS)	1,7230%	1.196.618,00
Università degli studi di CAMERINO	0,4526%	314.323,00
Università degli studi di CASSINO	0,5274%	366.310,00
Università degli studi di CATANIA	2,6171%	1.817.581,00
Università degli studi di CATANZARO	0,5145%	357.340,00
Università degli studi "G. D'Annunzio" di CHIETI	1,4559%	1.011.105,00
Università degli studi di FERRARA	1,1907%	826.908,00
Università degli studi di FIRENZE	3,6958%	2.566.717,00
Università degli studi di FOGGIA	0,5146%	357.367,00
Università degli studi di GENOVA	2,3838%	1.655.553,00
Università degli studi dell'INSUBRIA (VA)	0,6049%	420.124,00
Università degli studi di L'AQUILA	1,0542%	732.147,00
Università degli studi di LECCE	1,1443%	794.684,00
Università degli studi di MACERATA	0,4640%	322.221,00
Università degli studi di MESSINA	1,6812%	1.167.579,00
Università degli studi di MILANO	4,1024%	2.849.068,00
Università degli studi di MILANO "Bicocca"	1,6701%	1.159.877,00
Politecnico di MILANO	3,4329%	2.384.163,00
Università degli studi di MODENA e REGGIO EMILIA	1,4071%	977.204,00
Università degli studi del MOLISE (CB)	0,4393%	305.099,00
Università degli studi "Federico II" di NAPOLI	5,0393%	3.499.790,00
Seconda Università degli studi di NAPOLI (CE)	1,6750%	1.163.298,00
Università degli studi "Parthenope" di NAPOLI	0,5142%	357.095,00
Università degli studi di NAPOLI "L'Orientale"	0,4904%	340.580,00
Università degli studi di PADOVA	4,5408%	3.153.540,00
Università degli studi di PALERMO	2,8282%	1.964.139,00
Università degli studi di PARMA	1,8288%	1.270.079,00
Università degli studi di PAVIA	1,7786%	1.235.199,00
Università degli studi di PERUGIA	2,2356%	1.552.641,00
Università degli studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro"	0,6955%	483.045,00
Università degli studi di PISA	2,9468%	2.046.516,00
Università degli studi di REGGIO CALABRIA	0,4246%	294.910,00
Università degli studi "La Sapienza" di ROMA	6,5904%	4.576.982,00
Università degli studi "Tor Vergata" di ROMA	2,4933%	1.731.616,00
Università degli studi di ROMA TRE	1,6539%	1.148.645,00
Istituto Universitario di Scienze Motorie di ROMA	0,0567%	39.347,00
Università degli studi di SALERNO	1,5840%	1.100.083,00
Università degli studi del SANNIO (BN)	0,3138%	217.938,00
Università degli studi di SASSARI	0,8426%	585.210,00
Università degli studi di SIENA	1,8269%	1.268.800,00
Università degli studi di TERAMO	0,4013%	278.673,00
Università degli studi di TORINO	4,0972%	2.845.519,00
Politecnico di TORINO	1,8704%	1.299.002,00
Università degli studi di TRENTO	1,1378%	790.213,00
Università degli studi di TRIESTE	1,2838%	891.564,00
Università degli studi della TUSCIA (VT)	0,5288%	367.228,00
Università degli studi di UDINE	1,2112%	841.181,00
Università degli studi di URBINO	0,7559%	524.997,00
Università degli studi "Ca' Foscari" di VENEZIA	1,0670%	741.040,00
Università "IUAV" di VENEZIA	0,4218%	292.951,00
Università degli studi di VERONA	1,4038%	974.947,00
TOTALE	100,0000%	69.449.558,00

Allegato 5

Istituto ad ordinamento speciale	Proporzione fondo di finanziamento ordinario nell'anno 2006 (%)	Importo assegnato
<i>Scuole Superiori e Scuole di dottorato</i>		
Scuola Normale Superiore di PISA	40,7228%	302.356,00
Scuola Super. Studi Univ. e di Perfez.to "S. Anna" di PISA	29,9768%	222.570,00
Scuola Internaz. Super. Studi Avanzati di TRIESTE	20,5619%	152.667,00
Istituto Universitario di Studi Superiori (I.U.S.S.) di PAVIA	4,5120%	33.500,00
Istituto Italiano di Scienze Umane	2,1608%	16.044,00
Scuola IMT (Istituzioni, Mercati, Tecnologie) Alti Studi di LUCCA	2,0657%	15.337,00
<i>Totale Scuole superiori e Scuole di dottorato</i>	<i>100,0000%</i>	<i>742.474,00</i>
<i>Università per stranieri</i>		
Università per stranieri di PERUGIA	61,2035%	133.988,00
Università per stranieri di SIENA	38,7965%	84.934,00
<i>Totale Università per stranieri</i>	<i>100,0000%</i>	<i>218.922,00</i>



Ministero dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITÀ

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.L. 18 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, istitutivo del Ministero dell'Università e della Ricerca;

VISTO l'art. 1-ter (programmazione e valutazione delle Università), comma 1, del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;

VISTO il D.M. 3 luglio 2007, n. 362 (registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2007, reg. 6, fgl. 78) con il quale, in attuazione di quanto previsto al predetto art. 1-ter, comma 1, sono definite le linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2007-2009;

VISTO, in particolare, l'art. 4, comma 6, del D.M. n. 362/2007, il quale stabilisce che "secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, ai fini dell'attuazione dei precedenti commi sono prioritariamente destinate le risorse finanziarie iscritte nel capitolo 1690 (fondo per la programmazione...) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Università e della Ricerca...";

VISTO altresì che, l'art. 4 del predetto D.M. n. 362/2007, commi 6, 7 e 8, stabilisce i criteri di ripartizione dei fondi destinati al riguardo per l'anno 2007 e che, in particolare, il comma 8 prevede che "considerato che l'ammontare delle risorse complessivamente disponibili per l'anno 2007 sui fondi per il finanziamento ordinario delle Università statali e non statali non consente di far fronte alle esigenze assolutamente necessarie delle istituzioni universitarie, le risorse del fondo per la programmazione di cui al comma 6 relative a tale anno (pari a 116.892.000) devono essere destinate, in parte, per il rifinanziamento di quanto previsto dall'art. 3 (riduzione degli squilibri finanziari) del D.M. 5 agosto 2004, n. 262 (programmazione del sistema universitario 2004-2006) per la riduzione degli squilibri del sistema universitario, per gli importi appresso indicati:

art. 3 (Riduzione degli squilibri finanziari) del D.M. n. 262/2004	importi
(comma 1, lettere a) e b)) - Università statali	43.121.145
(comma 1, lettera c) - Università non statali	2.000.000 ...";

VISTO il D.D. 4 luglio 2006, n. 117, al cui testo si fa rinvio, con il quale si è provveduto alla assegnazione dei fondi, relativi al 2006, indicati al comma 1 del predetto art. 3 del D.M. n. 262/2004, lettere a) e b), per l'importo complessivo di € 43.121.145, a favore delle Università statali nel predetto D.D. elencate, per gli importi a fianco di ciascuna indicati;

VISTO il D.D. 29 novembre 2006, n. 366, al cui testo si fa rinvio, con il quale si è provveduto alla assegnazione dell'importo, relativo al 2006, indicato al comma 1, lettera c) dello stesso articolo, pari ad € 2.000.000, a favore delle Università non statali legalmente riconosciute nel predetto D.D. elencate, per gli importi a fianco di ciascuna indicati;

*Ministero dell'Università e della Ricerca*

RITENUTO, in relazione a quanto sopra esposto, di dover procedere alla assegnazione dei fondi di cui all'art. 4, comma 8, del D.M. n. 362/2007, relativi all'anno 2007, per l'importo totale di € 45.121.145 dei quali:

€ 43.121.145 destinati alle Università statali, per gli importi già indicati per ciascuna Università nel predetto D.D. 4 luglio 2006, n. 117, per il rifinanziamento di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettere a) e b), del D.M. n. 262/2004,

€ 2.000.000 destinati alle Università non statali, per gli importi già indicati per ciascuna Università nel predetto D.D. 29 novembre 2006, n. 366, per il rifinanziamento di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera c), del D.M. n. 262/2004;

VISTO il D.M. 22 dicembre 2006 (pubblicato sulla G.U. n. 143 del 22 giugno 2007) con il quale l'Università non statale di Urbino è stata trasformata in Università statale ed, in particolare, l'art. 6, comma 3, nel quale è stabilito che "i rapporti giuridici attivi e passivi della Università non statale passano in capo all'Università statale.";

CONSIDERATO pertanto di dover destinare all'Università statale di Urbino il medesimo importo di € 236.754 già attribuito per il 2006, con il predetto D.D. n. 29 novembre 2006 n. 366, alla stessa Università non statale;

VISTA la disponibilità esistente sul cap. 1690 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per il 2007;

RITENUTO inoltre di provvedere all'accreditamento dei predetti fondi relativi al 2007, per complessivi € 45.121.145;

VISTO il D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

D E C R E T A

Art. 1

Le risorse finanziarie di cui all'art. 4, comma 8, del D.M. 3 luglio 2007, n. 362, relative al 2007, per la parte destinata al rifinanziamento di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettere a) e b), del D.M. n. 262/2004, per l'importo di € 43.121.145, sono assegnate ed accreditate a favore delle Università statali appresso elencate, per gli importi a fianco di ciascuna indicati, come segue:

Istituzioni universitarie	Importi rifinanz.to (art. 3, comma 1, lett. a) e b))
Università politecnica delle MARCHE (AN)	1.081.731,00
Politecnico di BARI	165.419,00
Università degli studi di BERGAMO	637.027,00
Università degli studi di BOLOGNA	6.440.637,00
Università degli studi di BRESCIA	1.699.318,00
Università degli studi della CALABRIA (CS)	1.542.776,00
Università degli studi di CASSINO	319.999,00
Università degli studi di CATANIA	452.586,00
Università degli studi "G. D'Annunzio" di CHIETI	2.009.700,00



Ministero dell'Università e della Ricerca

Università degli studi di FOGGIA	989.195,00
Università degli studi dell'INSUBRIA (VA)	443.719,00
Università degli studi di L'AQUILA	89.415,00
Università degli studi di LECCE	1.480.531,00
Università degli studi di MACERATA	618.506,00
Università degli studi di MILANO "Bicocca"	4.067.854,00
Politecnico di MILANO	4.507.314,00
Università degli studi di MODENA e REGGIO EMILIA	158.006,00
Università degli studi del MOLISE (CB)	28.876,00
Università degli studi "Parthenope" di NAPOLI	114.473,00
Università degli studi di PADOVA	816.128,00
Università degli studi di PARMA	1.438.350,00
Università degli studi del Piemonte Orientale (VC)	358.959,00
Università degli studi "Tor Vergata" di ROMA	49.358,00
Università degli studi di ROMA TRE	1.937.406,00
Università degli studi di SALERNO	2.335.436,00
Università degli studi di SIENA	68.064,00
Università degli studi di TORINO	2.905.239,00
Politecnico di TORINO	1.233.744,00
Università degli studi di TRENTO	688.802,00
Università degli studi della TUSCIA (VT)	36.776,00
Università degli studi di UDINE	866.332,00
Istituto Universitario di Architettura di VENEZIA	86.160,00
Università degli studi di VERONA	3.453.309,00
	43.121.145,00

Art. 2

Le risorse finanziarie di cui all'art. 4, comma 8, del D.M. 3 luglio 2007, n. 362, relative al 2007, per la parte destinata al rifinanziamento di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera c), del D.M. n. 262/2004, per l'importo di € 236.754, sono assegnate ed accreditate, per le considerazioni espresse in premessa, a favore dell'Università degli studi statale di Urbino.

Art. 3

Le risorse finanziarie di cui all'art. 4, comma 8, del D.M. 3 luglio 2007, n. 362, relative al 2007, per la parte destinata al rifinanziamento di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera c), del D.M. n. 262/2004, per l'importo di € 1.763.246 (2.000.000 – 236.754), sono assegnate ed accreditate a favore delle Università non statali appresso elencate, per gli importi a fianco di ciascuna indicati, come segue:

Istituzioni universitarie	Importi rifinanz.to (art. 3, comma 1, lett. c))
Università della VALLE D'AOSTA (AO)	7.449,00
Libera Università di BOLZANO	55.652,00
Libera Università Mediterranea "J. Monnet" - Casamassima (BA)	5.471,00
Libero Istituto Universitario "C. Cattaneo" - Castellanza (VA)	35.645,00
Università Commerciale "L. Bocconi" - MILANO	236.750,00
Università Cattolica del Sacro Cuore - MILANO	939.484,00
Libera Università di Lingue e Comunicazione - MILANO	108.219,00
Libera Università Vita-Salute "S. Raffaele" - MILANO	47.056,00
Istituto Universitario "Suor O. Benincasa" - NAPOLI	91.733,00
Università "Campus Bio-Medico" - ROMA	38.055,00
Libera Università Internaz. Studi Sociali "G. Carli" - ROMA	85.496,00
Libera Università "Maria SS. Assunta" - ROMA	102.183,00

*Ministero dell'Università e della Ricerca*

Libera Università degli studi "S. Pio V" - ROMA	10.053,00
	1.763.246,00

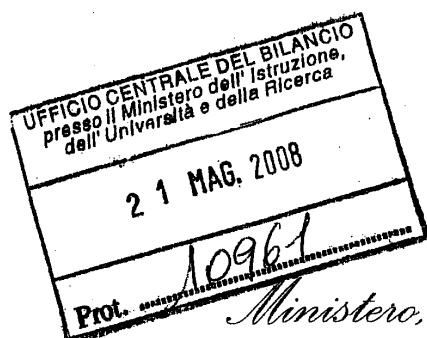
Art. 3

Gli importi indicati nei precedenti artt. 1, 2 e 3, per un totale di € 45.121.145 (43.121.145 + 236.754 + 1.763.246), gravano sulla disponibilità esistente, in termini di competenza e cassa, nel cap. 1690 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per il 2007.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, **21 SET. 2007**

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Antonello Masia)



Ministero dell'Università e della Ricerca

DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITÀ

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, istitutivo del Ministero dell'Università e della Ricerca;

VISTO l'art. 1-ter (programmazione e valutazione delle Università), comma 1, del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;

VISTO il D.M. 3 luglio 2007, n. 362 (registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2007, reg. 6, fgl. 78) con il quale, in attuazione di quanto previsto al predetto art. 1-ter, comma 1, sono definite le linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2007-2009;

VISTO, in particolare, l'art. 4, comma 6, del D.M. n. 362/2007, il quale stabilisce che "secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, ai fini dell'attuazione dei precedenti commi sono prioritariamente destinate le risorse finanziarie iscritte nel capitolo 1690 (fondo per la programmazione...) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Università e della Ricerca...";

VISTO, altresì, che all'art. 4, commi 6 e 7, dello stesso D.M. n. 362/2007, sono stati stabiliti i criteri di ripartizione dei fondi destinati al riguardo per l'anno 2007, e, in particolare che: "

- A. (comma 6, penultimo periodo) "al fine di tenere conto della diversa entità dei trasferimenti ministeriali per il funzionamento, ... (le) risorse (relative al fondo per la programmazione) sono suddivise fra le Università statali (ivi compresi gli Istituti ad ordinamento speciale) e le Università non statali in due quote proporzionali al relativo fondo di finanziamento ordinario";
- B. (comma 6, ultimo periodo) "agli Istituti universitari statali ad ordinamento speciale, tenuto conto della loro specificità, è riservata una percentuale delle risorse pari a quella attribuita complessivamente agli stessi a valere sul fondo di finanziamento ordinario, distintamente per le Scuole Superiori e le Scuole di dottorato e per le Università per stranieri";
- C. (comma 7) "tenuto conto che nel 2007 e 2008, anni di prima applicazione della nuova procedura di programmazione, non sarà ancora possibile apprezzare le variazioni che caratterizzano gli esiti delle attività di ciascuna Istituzione, le risorse di cui al comma 6 sono ripartite, all'inizio di ciascun anno,
 - a fra le Università:
 - a.1 relativamente agli anni 2007 e 2008, sulla base del *Modello* (per la ripartizione teorica del fondo di finanziamento ordinario alle Università), allo scopo di sostenere l'attuazione dei programmi e la realizzazione dei risultati da parte delle Università;
 -
 - b fra gli Istituti universitari statali ad ordinamento speciale:
 - b.1 relativamente agli anni 2007 e 2008, sulla base delle percentuali di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario relative agli stessi,

*Ministero dell'Università e della Ricerca*

allo scopo di sostenere l'attuazione dei programmi e la realizzazione dei risultati da parte degli Istituti;

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) che, alla tabella C, ha destinato per la programmazione € 92.272.000,00 per l'anno 2008;

TENUTO conto che, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), "per gli esercizi ... 2008 e 2009, è accantonata e resa indisponibile in maniera lineare..." anche una parte delle predette risorse e che pertanto, per il corrente anno 2008, l'importo effettivamente disponibile sul fondo per la programmazione è di € 77.428.396,24;

VISTO il modello per la ripartizione teorica del fondo di finanziamento ordinario alle Università (FFO) e successive modifiche predisposto dal Comitato per la valutazione del sistema universitario (Doc 1/04), che è stato, da ultimo, utilizzato nell'anno 2007 per la ripartizione del FFO relativo alle Università statali e dei contributi previsti dalla legge 29 luglio 1991, n. 243 per le Università non statali;

RITENUTO, in relazione a quanto sopra, di dover disporre l'erogazione del predetto importo pari, per l'anno 2008, ad € 77.428.396,00, e pertanto di dover disporre l'impegno di tale importo, stanziato sul cap. 1690 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per il 2008;

VISTO il D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

D E C R E T A

Art. 1

1. L'importo di € 77.428.396,00, relativo al 2008, viene suddiviso tra le Istituzioni universitarie statali (Università statali e Istituti ad ordinamento speciale) e le Università non statali, con i criteri di cui alla lettera *A.* delle premesse, come indicato nell'Allegato 1, che è parte integrante del presente decreto.
2. L'importo di cui al comma 1, per la parte destinata alle Istituzioni universitarie statali, viene suddiviso tra Università statali e Istituti ad ordinamento speciale (Scuole Superiori e Scuole di dottorato Università per stranieri) con i criteri di cui alla lettera *B.* delle premesse, come indicato nell'Allegato 2, che è parte integrante del presente decreto.

Art. 2

L'importo di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, per la parte destinata alle Università non statali, viene assegnato per il 2008 a ciascuna di tali Istituzioni, con i criteri di cui alla lettera *C.a.1.*, delle premesse, secondo quanto indicato all'Allegato 3, che è parte integrante del presente decreto, come di seguito riportato:

Università non statali	Importo assegnato
Libera Univ. Mediterranea "J. Monnet" - Casamassima (BA)	9.969,00
Libera Università di BOLZANO	29.806,00



Ministero dell'Università e della Ricerca

Libero Istituto Universitario "C. Cattaneo" - Castellanza (VA)	34.229,00
Università Cattolica del Sacro Cuore - MILANO	670.564,00
Università Commerciale "L. Bocconi" - MILANO	249.051,00
Libera Università di Lingue e Comunicazione - MILANO	77.029,00
Libera Università Vita-Salute "S. Raffaele" - MILANO	62.029,00
Università degli studi "Suor O. Benincasa" - NAPOLI	83.758,00
Libera Università Internaz. Studi Sociali "G. Carli" - ROMA	80.655,00
Libera Università degli studi "S. Pio V" - ROMA	13.596,00
Libera Università "Maria SS. Assunta" - ROMA	74.533,00
Università "Campus Bio-Medico" - ROMA	30.793,00
Università della VALLE D'AOSTA (AO)	10.658,00
TOTALE	1.426.670,00

Art. 3

L'importo di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, per la parte destinata alle Università statali, viene assegnato per il 2008 a ciascuna di tali Istituzioni, con i criteri di cui alla lettera *C.a.1*, delle premesse, secondo quanto indicato all'Allegato 4, che è parte integrante del presente decreto, come di seguito riportato:

Università statali	Importo assegnato
Università politecnica delle MARCHE (AN)	846.228,00
Università degli studi di BARI	2.233.596,00
Politecnico di BARI	499.263,00
Università degli studi della BASILICATA (PZ)	358.503,00
Università degli studi di BERGAMO	508.630,00
Università degli studi di BOLOGNA	4.323.749,00
Università degli studi di BRESCIA	756.929,00
Università degli studi di CAGLIARI	1.250.870,00
Università degli studi della CALABRIA (CS)	1.290.874,00
Università degli studi di CAMERINO	339.082,00
Università degli studi di CASSINO	395.164,00
Università degli studi di CATANIA	1.960.750,00
Università degli studi di CATANZARO	385.487,00
Università degli studi "G. D'Annunzio" di CHIETI	1.090.749,00
Università degli studi di FERRARA	892.043,00
Università degli studi di FIRENZE	2.768.894,00
Università degli studi di FOGGIA	385.517,00
Università degli studi di GENOVA	1.785.960,00
Università degli studi dell'INSUBRIA (VA)	453.217,00
Università degli studi di L'AQUILA	789.818,00
Università degli studi di LECCE	857.280,00
Università degli studi di MACERATA	347.602,00
Università degli studi di MESSINA	1.259.548,00
Università degli studi di MILANO	3.073.487,00
Università degli studi di MILANO "Bicocca"	1.251.239,00



Ministero dell'Università e della Ricerca

Politecnico di MILANO	2.571.961,00
Università degli studi di MODENA e REGGIO EMILIA	1.054.177,00
Università degli studi del MOLISE (CB)	329.131,00
Università degli studi "Federico II" di NAPOLI	3.775.466,00
Seconda Università degli studi di NAPOLI (CE)	1.254.930,00
Università degli studi "Parthenope" di NAPOLI	385.223,00
Università degli studi di NAPOLI "L'Orientale"	367.407,00
Università degli studi di PADOVA	3.401.941,00
Università degli studi di PALERMO	2.118.853,00
Università degli studi di PARMA	1.370.122,00
Università degli studi di PAVIA	1.332.494,00
Università degli studi di PERUGIA	1.674.941,00
Università degli studi del Piemonte Or. "A. Avogadro"	521.093,00
Università degli studi di PISA	2.207.718,00
Università degli studi di REGGIO CALABRIA	318.140,00
Università degli studi "La Sapienza" di ROMA	4.937.507,00
Università degli studi "Tor Vergata" di ROMA	1.868.014,00
Università degli studi di ROMA TRE	1.239.122,00
Istituto Universitario di Scienze Motorie di ROMA	42.447,00
Università degli studi di SALERNO	1.186.736,00
Università degli studi del SANNIO (BN)	235.105,00
Università degli studi di SASSARI	631.306,00
Università degli studi di SIENA	1.368.742,00
Università degli studi di TERAMO	300.624,00
Università degli studi di TORINO	3.069.657,00
Politecnico di TORINO	1.401.323,00
Università degli studi di TRENTO	852.458,00
Università degli studi di TRIESTE	961.792,00
Università degli studi della TUSCIA (VT)	396.155,00
Università degli studi di UDINE	907.440,00
Università degli studi di URBINO	566.351,00
Università degli studi "Ca' Foscari" di VENEZIA	799.411,00
Università "IUAV" di VENEZIA	316.027,00
Università degli studi di VERONA	1.051.742,00
TOTALE	74.920.035,00

Art. 4

L'importo di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, per la parte destinata agli Istituti ad ordinamento speciale, viene assegnato per il 2008 a ciascuna di tali Istituzioni, con i criteri di cui alla lettera *C.b.1*, delle premesse, secondo quanto indicato all'Allegato 5, che è parte integrante del presente decreto, come di seguito riportato:

Istituti ad ordinamento speciale	Importo assegnato
<i>Scuole Superiori e Scuole di dottorato</i>	
Scuola Normale Superiore di PISA	321.744,00

*Ministero dell'Università e della Ricerca*

Scuola Super. Studi Univ. e di Perfez.to "S. Anna" di PISA	243.495,00
Scuola Internaz. Super. Studi Avanzati di TRIESTE	163.703,00
Istituto Universitario di Studi Superiori (I.U.S.S.) di PAVIA	49.115,00
Istituto Italiano di Scienze Umane di FIRENZE	48.876,00
Scuola IMT (Istituzioni, Mercati, Tecnologie) Alti Studi di LUCCA	25.571,00
Totale Scuole superiori e Scuole di dottorato	852.504,00
Università per stranieri	
Università per stranieri di PERUGIA	140.317,00
Università per stranieri di SIENA	88.870,00
Totale Università per stranieri	229.187,00

Art. 5

In relazione a quanto previsto dagli artt. 2, 3 e 4 del presente decreto, viene pertanto disposto l'impegno di € 77.428.396,00 (1.426.670,00+74.920.035,00+852.504,00+229.187,00), a valere sul cap. 1690 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio 2008. Il predetto importo verrà accreditato con successivi provvedimenti.

Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti organi di controllo.

Roma, **21 APR. 2008**

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
Ufficio Centrale del Bilancio presso il M.I.U.R.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Antonello Masia)

Decreto n. 1359 Data 12 GIU. 2008

CAP. 1690

ES. FIN. 2008 ES. PROV. 2008

progressivo clausola de 1a 89
ordinazione spesa

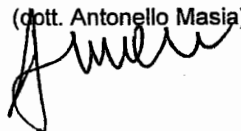
IL DIRETTORE DELL'U.C.B.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO III
Dott.ssa SILVIA D'ALTERIO

Allegato 1

Tipologia di Istituzione	Proporzione fondo di finanziamento ordinario nell'anno 2007 (%)	Suddivisione importo
Istituzioni Universitarie statali (Università statali e Istituti ad ordinamento speciale)	98,15743%	76.001.726
Università non statali	1,84257%	1.426.670
Totale	100,00000%	77.428.396

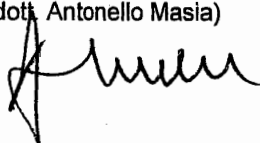
IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Antonello Masia)



Allegato 2

Tipologia di Istituzione statale	Proporzione fondo di finanziamento ordinario nell'anno 2007 (%)	Suddivisione importo
Università statali	96,76041%	74.920.035
Scuole Superiori e Scuole di dottorato	1,10102%	852.504
Università per stranieri	0,29600%	229.187
Totale	98,15743%	76.001.726

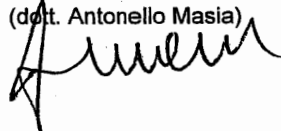
IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Antonello Masia)



Allegato 3

	Percentuale ripartizione Modello (%)	Importo assegnato
Università non statali		
Libera Università Mediterranea "J. Monnet" - Casamassima (BA)	0,6988%	9.969,00
Libera Università di BOLZANO	2,0892%	29.806,00
Libero Istituto Universitario "C. Cattaneo" - Castellanza (VA)	2,3992%	34.229,00
Università Cattolica del Sacro Cuore - MILANO	47,0020%	670.564,00
Università Commerciale "L. Bocconi" - MILANO	17,4568%	249.051,00
Libera Università di Lingue e Comunicazione - MILANO	5,3992%	77.029,00
Libera Università Vita-Salute "S. Raffaele" - MILANO	4,3478%	62.029,00
Università degli studi "Suor O. Benincasa" - NAPOLI	5,8709%	83.758,00
Libera Università Internaz. Studi Sociali "G. Carli" - ROMA	5,6534%	80.655,00
Libera Università degli studi "S. Pio V" - ROMA	0,9530%	13.596,00
Libera Università "Maria SS. Assunta" - ROMA	5,2242%	74.533,00
Università "Campus Bio-Medico" - ROMA	2,1584%	30.793,00
Università della VALLE D'AOSTA (AO)	0,7471%	10.658,00
TOTALE	100,0000%	1.426.670,00

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Antonello Masia)



Allegato 4

Università statali	Percentuale ripartizione Modello (%)	Importo assegnato
Università politecnica delle MARCHE (AN)	1,1295%	846.228,00
Università degli studi di BARI	2,9813%	2.233.596,00
Politecnico di BARI	0,6664%	499.263,00
Università degli studi della BASILICATA (PZ)	0,4785%	358.503,00
Università degli studi di BERGAMO	0,6789%	508.630,00
Università degli studi di BOLOGNA	5,7712%	4.323.749,00
Università degli studi di BRESCIA	1,0103%	756.929,00
Università degli studi di CAGLIARI	1,6696%	1.250.870,00
Università degli studi della CALABRIA (CS)	1,7230%	1.290.874,00
Università degli studi di CAMERINO	0,4526%	339.082,00
Università degli studi di CASSINO	0,5274%	395.164,00
Università degli studi di CATANIA	2,6171%	1.960.750,00
Università degli studi di CATANZARO	0,5145%	385.487,00
Università degli studi "G. D'Annunzio" di CHIETI	1,4559%	1.090.749,00
Università degli studi di FERRARA	1,1907%	892.043,00
Università degli studi di FIRENZE	3,6958%	2.768.894,00
Università degli studi di FOGGIA	0,5146%	385.517,00
Università degli studi di GENOVA	2,3838%	1.785.960,00
Università degli studi dell'INSUBRIA (VA)	0,6049%	453.217,00
Università degli studi di L'AQUILA	1,0542%	789.818,00
Università degli studi di LECCE	1,1443%	857.280,00
Università degli studi di MACERATA	0,4640%	347.602,00
Università degli studi di MESSINA	1,6812%	1.259.548,00
Università degli studi di MILANO	4,1024%	3.073.487,00
Università degli studi di MILANO "Bicocca"	1,6701%	1.251.239,00
Politecnico di MILANO	3,4329%	2.571.961,00
Università degli studi di MODENA e REGGIO EMILIA	1,4071%	1.054.177,00
Università degli studi del MOLISE (CB)	0,4393%	329.131,00
Università degli studi "Federico II" di NAPOLI	5,0393%	3.775.466,00
Seconda Università degli studi di NAPOLI (CE)	1,6750%	1.254.930,00
Università degli studi "Parthenope" di NAPOLI	0,5142%	385.223,00
Università degli studi di NAPOLI "L'Orientale"	0,4904%	367.407,00
Università degli studi di PADOVA	4,5408%	3.401.941,00
Università degli studi di PALERMO	2,8282%	2.118.853,00
Università degli studi di PARMA	1,8288%	1.370.122,00
Università degli studi di PAVIA	1,7786%	1.332.494,00
Università degli studi di PERUGIA	2,2356%	1.674.941,00
Università degli studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro"	0,6955%	521.093,00
Università degli studi di PISA	2,9468%	2.207.718,00
Università degli studi di REGGIO CALABRIA	0,4246%	318.140,00
Università degli studi "La Sapienza" di ROMA	6,5904%	4.937.507,00
Università degli studi "Tor Vergata" di ROMA	2,4933%	1.868.014,00
Università degli studi di ROMA TRE	1,6539%	1.239.122,00
Istituto Universitario di Scienze Motorie di ROMA	0,0567%	42.447,00
Università degli studi di SALERNO	1,5840%	1.186.736,00
Università degli studi del SANNIO (BN)	0,3138%	235.105,00
Università degli studi di SASSARI	0,8426%	631.306,00
Università degli studi di SIENA	1,8269%	1.368.742,00
Università degli studi di TERAMO	0,4013%	300.624,00
Università degli studi di TORINO	4,0972%	3.069.657,00
Politecnico di TORINO	1,8704%	1.401.323,00
Università degli studi di TRENTO	1,1378%	852.458,00
Università degli studi di TRIESTE	1,2838%	961.792,00
Università degli studi della TUSCIA (VT)	0,5288%	396.155,00
Università degli studi di UDINE	1,2112%	907.440,00
Università degli studi di URBINO	0,7559%	566.351,00
Università degli studi "Ca' Foscari" di VENEZIA	1,0670%	799.411,00
Università "IUAV" di VENEZIA	0,4218%	316.027,00
Università degli studi di VERONA	1,4038%	1.051.742,00
TOTALE	100,0000%	74.920.035,00

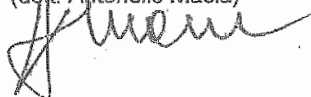
IL DIRETTORE GENERALE

(dot.) Antonello Masia

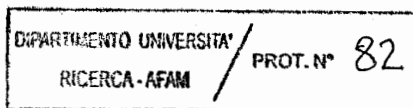
Allegato 5

Istituto ad ordinamento speciale	Proporzione fondo di finanziamento ordinario nell'anno 2007 (%)	Importo assegnato
Scuole Superiori e Scuole di dottorato		
Scuola Normale Superiore di PISA	37,7410%	321.744,00
Scuola Super. Studi Univ. e di Perfez.to "S. Anna" di PISA	28,5623%	243.495,00
Scuola Internaz. Super. Studi Avanzati di TRIESTE	19,2027%	163.703,00
Istituto Universitario di Studi Superiori (I.U.S.S.) di PAVIA	5,7612%	49.115,00
Istituto Italiano di Scienze Umane - FIRENZE	5,7332%	48.876,00
Scuola IMT (Istituzioni, Mercati, Tecnologie) Alti Studi di LUCCA	2,9996%	25.571,00
Totale Scuole superiori e Scuole di dottorato	100,0000%	852.504,00
Università per stranieri		
Università per stranieri di PERUGIA	61,2239%	140.317,00
Università per stranieri di SIENA	38,7761%	88.870,00
Totale Università per stranieri	100,0000%	229.187,00

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Antonello Masia)



Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
Ufficio Contabile del Bilancio presso l'MIUR
Prot. N. 12711 Data 13/07/09



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITÀ, L'A. F. A. M. E PER LA RICERCA
Direzione Generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio universitario

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008 n. 85, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 e, in particolare, l'art. 1, commi 1 e 5, con i quali è stato, rispettivamente, istituito il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e sono state trasferite allo stesso le funzioni del Ministero dell'Università e della Ricerca;

VISTO l'art. 1-ter (programmazione e valutazione delle Università), commi 1 e 2, del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;

VISTO il D.M. 3 luglio 2007, n. 362 (registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2007, reg. 6, fgl. 78) con il quale, in attuazione di quanto previsto al predetto art. 1-ter, comma 1, sono definite le linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2007-2009;

VISTO, in particolare, l'art. 4, commi 1, 2, 3, 4 e 6, del D.M. n. 362/2007, il quale stabilisce:

- al comma 1 che "Il Ministero ... monitora e valuta ex post i programmi delle Università, prendendo in considerazione i risultati dell'attuazione degli stessi, facendo riferimento ai miglioramenti o ai peggioramenti che caratterizzano gli esiti delle attività di ciascuna Università.";
- al comma 2 che "I parametri e i criteri per il monitoraggio e la valutazione di cui al comma 1 sono definiti mediante indicatori quali-quantitativi, nel seguito denominati Indicatori, e sono individuati nel decreto del Ministro di cui all'art. 1-ter, comma 2, della legge n. 43/2005.";
- al comma 3 che "Al fine di valorizzare le specifiche vocazioni scientifiche e disciplinari e le situazioni territoriali di ciascuna Università, le stesse possono effettuare specifiche opzioni relativamente alle ponderazioni da attribuire ai risultati nelle cinque diverse aree di attività alle quali si riferiscono le linee generali di indirizzo di cui al presente decreto";
- al comma 4 che ".... gli Indicatori sono ponderati mediante l'utilizzazione del «modello per la ripartizione teorica del fondo di finanziamento ordinario alle Università», rispettivamente, statali e non statali, di seguito denominato Modello. Per gli istituti universitari ad ordinamento speciale tali indicatori sono ponderati, con le stesse modalità, mediante le percentuali di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario relative agli stessi.";
- al comma 6 che "secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, ai fini dell'attuazione dei precedenti commi sono prioritariamente destinate le risorse finanziarie iscritte nel capitolo 1690 (fondo per la programmazione...) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Università e della Ricerca..."

VISTO, altresì, che all'art. 4, commi 6 e 7, dello stesso D.M. n. 362/2007, sono stati stabiliti i criteri di ripartizione dei fondi destinati al riguardo per l'anno 2009, e, in particolare che: "

- A. (comma 6, penultimo periodo) "al fine di tenere conto della diversa entità dei trasferimenti ministeriali per il funzionamento, ... (le) risorse (relative al fondo per la programmazione) sono suddivise fra le Università statali (ivi compresi gli Istituti ad



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ordinamento speciale) e le Università non statali in due quote proporzionali al relativo fondo di finanziamento ordinario”;

B. (comma 6, ultimo periodo) “agli Istituti universitari statali ad ordinamento speciale, tenuto conto della loro specificità, è riservata una percentuale delle risorse pari a quella attribuita complessivamente agli stessi a valere sul fondo di finanziamento ordinario, distintamente per le Scuole Superiori e le Scuole di dottorato e per le Università per stranieri”;

C. (comma 7) “... le risorse di cui al comma 6 sono ripartite ...,

a fra le Università:

....

a.2 relativamente al 2009, nella proporzione di due terzi sulla base del *Modello (a.2.I)* e per un terzo sulla base delle variazioni degli *Indicatori*, ponderate con il *Modello (a.2.II)*, secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 2;

b fra gli Istituti universitari statali ad ordinamento speciale:

....

b.2 relativamente al 2009, nella proporzione di due terzi sulla base delle percentuali di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario relative agli stessi *(b.2.I)* e per un terzo sulla base delle variazioni degli *Indicatori*, ponderate con le percentuali di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario relative agli stessi *(b.2.II)*, secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 2.”;

VISTA la legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009) che, alla tabella C, ha destinato per la programmazione € 63.825.553,00 per l'anno 2009;

TENUTO conto che, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), “per gli esercizi ... 2008 e 2009, è accantonata e resa indisponibile in maniera lineare...” anche una parte delle predette risorse e che pertanto, per il corrente anno 2009, l'importo effettivamente disponibile sul fondo per la programmazione è di € 63.578.634,00;

VISTO il modello per la ripartizione teorica del fondo di finanziamento ordinario alle Università (FFO) e successive modifiche predisposto dal Comitato per la valutazione del sistema universitario (Doc 1/04), che è stato, da ultimo, utilizzato nell'anno 2008 per la ripartizione del FFO relativo alle Università statali e dei contributi previsti dalla legge 29 luglio 1991, n. 243 per le Università non statali;

VISTO il D.M. 18 ottobre 2006, n. 506 (registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2007, reg. 7, fgl. 40), cui fa riferimento il predetto art. 4, comma 2, del D.M. n. 362/2007 con il quale, all'art. 1, sono stati definiti gli *Indicatori* e le modalità per la loro utilizzazione;

CONSIDERATO che, con apposita procedura informatizzata, sono stati elaborati i predetti *Indicatori*, calcolata la loro variazione e la relativa ponderazione con il *Modello* ed acquisite, da parte delle Università, le specifiche opzioni di cui al predetto art. 4, comma 3, del D.M. n.

*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

362/2007, come riportato negli allegati I (Università non statali), II (Università statali), III (Scuole Superiori e Scuole di dottorato) e IV (Università per stranieri), allegati che costituiscono parte integrante del presente decreto;

RITENUTO, in relazione a quanto sopra, di dover disporre l'erogazione del predetto importo pari, per l'anno 2009, ad € 63.578.634,00, e pertanto di dover disporre l'impegno di tale importo, stanziato sul cap. 1690 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per il 2009;

VISTO il D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

D E C R E T A

Art. 1

1. L'importo di € 63.578.634,00 – relativo al 2009 – viene suddiviso tra le Istituzioni universitarie statali (Università statali e Istituti ad ordinamento speciale) e le Università non statali, con i criteri di cui alla lettera *A.* delle premesse, come indicato nell'Allegato 1, che è parte integrante del presente decreto.
2. L'importo di cui al comma 1, per la parte destinata alle Istituzioni universitarie statali, viene suddiviso tra Università statali e Istituti ad ordinamento speciale (Scuole Superiori e di dottorato, Università per stranieri) con i criteri di cui alla lettera *B.* delle premesse, come indicato nell'Allegato 2, che è parte integrante del presente decreto.

Art. 2

L'importo di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, per la parte destinata alle Università non statali, viene assegnato per il 2009 a ciascuna di tali Istituzioni, con i criteri di cui alla lettera *C.a.2 (a.2.I + a.2.II)* delle premesse, secondo quanto indicato all'Allegato 3, che è parte integrante del presente decreto, come di seguito riportato:

Università non statali	Importo assegnato
Libera Univ. Mediterranea "J. Monnet" - Casamassima (BA)	6.082,00
Libera Università di BOLZANO	19.128,00
Libero Istituto Universitario "C. Cattaneo" - Castellanza (VA)	22.056,00
Università Cattolica del Sacro Cuore – MILANO	423.237,00
Università Commerciale "L. Bocconi" - MILANO	166.399,00
Libera Università di Lingue e Comunicazione – MILANO	47.805,00
Libera Università Vita-Salute "S. Raffaele" - MILANO	42.426,00
Università degli studi "Suor O. Benincasa" - NAPOLI	55.077,00
Libera Università Internaz. Studi Sociali "G. Carli" - ROMA	51.758,00
Libera Università degli studi "S. Pio V" - ROMA	8.581,00
Libera Università "Maria SS. Assunta" - ROMA	47.239,00
Università "Campus Bio-Medico" - ROMA	19.029,00
Università della VALLE D'AOSTA (AO)	6.811,00
TOTALE	915.628,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 3

L'importo di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, per la parte destinata alle Università statali, viene assegnato per il 2009 a ciascuna di tali Istituzioni, con i criteri di cui alla lettera C.a.2 (a.2.I + a.2.II) delle premesse, secondo quanto indicato all'Allegato 4, che è parte integrante del presente decreto, come di seguito riportato:

Università statali	Importo assegnato
Università politecnica delle MARCHE (AN)	699.619,00
Università degli studi di BARI	1.812.215,00
Politecnico di BARI	405.076,00
Università degli studi della BASILICATA (PZ)	279.819,00
Università degli studi di BERGAMO	420.512,00
Università degli studi di BOLOGNA	3.707.923,00
Università degli studi di BRESCIA	614.128,00
Università degli studi di CAGLIARI	1.053.433,00
Università degli studi della CALABRIA (CS)	1.047.343,00
Università degli studi di CAMERINO	290.788,00
Università degli studi di CASSINO	326.693,00
Università degli studi di CATANIA	1.530.417,00
Università degli studi di CATANZARO	330.575,00
Università degli studi "G. D'Annunzio" di CHIETI	851.364,00
Università degli studi di FERRARA	751.252,00
Università degli studi di FIRENZE	2.331.854,00
Università degli studi di FOGGIA	306.852,00
Università degli studi di GENOVA	1.449.025,00
Università degli studi dell'INSUBRIA (VA)	381.674,00
Università degli studi di L'AQUILA	628.642,00
Università degli studi di LECCE	695.558,00
Università degli studi di MACERATA	298.102,00
Università degli studi di MESSINA	1.021.930,00
Università degli studi di MILANO	2.493.665,00
Università degli studi di MILANO "Bicocca"	1.073.023,00
Politecnico di MILANO	2.126.367,00
Università degli studi di MODENA e REGGIO EMILIA	871.550,00
Università degli studi del MOLISE (CB)	272.108,00
Università degli studi "Federico II" di NAPOLI	3.005.026,00
Seconda Università degli studi di NAPOLI (CE)	960.168,00
Università degli studi "Parthenope" di NAPOLI	330.360,00
Università degli studi di NAPOLI "L'Orientale"	298.094,00
Università degli studi di PADOVA	2.917.408,00
Università degli studi di PALERMO	1.751.777,00
Università degli studi di PARMA	1.090.533,00
Università degli studi di PAVIA	1.101.653,00
Università degli studi di PERUGIA	1.410.562,00
Università degli studi del Piemonte Or. "A. Avogadro"	438.837,00
Università degli studi di PISA	1.825.244,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Università degli studi di REGGIO CALABRIA	248.311,00
Università degli studi "La Sapienza" di ROMA	3.929.948,00
Università degli studi "Tor Vergata" di ROMA	1.515.594,00
Università degli studi di ROMA TRE	1.024.442,00
Istituto Universitario di Scienze Motorie di ROMA	35.103,00
Università degli studi di SALERNO	981.137,00
Università degli studi del SANNIO (BN)	190.749,00
Università degli studi di SASSARI	521.925,00
Università degli studi di SIENA	1.131.603,00
Università degli studi di TERAMO	248.550,00
Università degli studi di TORINO	2.727.025,00
Politecnico di TORINO	1.136.951,00
Università degli studi di TRENTO	744.170,00
Università degli studi di TRIESTE	780.353,00
Università degli studi della TUSCIA (VT)	321.423,00
Università degli studi di UDINE	750.227,00
Università degli studi di URBINO	459.498,00
Università degli studi "Ca' Foscari" di VENEZIA	673.229,00
Università "IUAV" di VENEZIA	251.534,00
Università degli studi di VERONA	869.526,00
TOTALE	61.742.467,00

Art. 4

L'importo di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, per la parte destinata agli Istituti ad ordinamento speciale, viene assegnato per il 2009 a ciascuna di tali Istituzioni, con i criteri di cui alla lettera C.b.2 (*b.2.I + b.2.II*) delle premesse, secondo quanto indicato all'Allegato 5, che è parte integrante del presente decreto, come di seguito riportato:

Istituti ad ordinamento speciale	Importo assegnato
<i>Scuole Superiori e Scuole di dottorato</i>	
Scuola Normale Superiore di PISA	267.919,00
Scuola Super. Studi Univ. e di Perfez.to "S. Anna" di PISA	231.885,00
Scuola Internaz. Super. Studi Avanzati di TRIESTE	156.062,00
Istituto Universitario di Studi Superiori (I.U.S.S.) di PAVIA	33.173,00
Istituto Italiano di Scienze Umane di FIRENZE	24.500,00
Scuola IMT (Istituzioni, Mercati, Tecnologie) Alti Studi di LUCCA	28.409,00
<i>Totale Scuole superiori e Scuole di dottorato</i>	741.948,00
<i>Università per stranieri</i>	
Università per stranieri di PERUGIA	111.836,00

*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

Università per stranieri di SIENA	66.755,00
Totale Università per stranieri	178.591,00

Art. 5

In relazione a quanto previsto dagli artt. 2, 3 e 4 del presente decreto, viene pertanto disposto l'impegno di € 63.578.634,00 (915.628,00+61.742.467,00+741.948,00+178.591,00), a valere sul cap. 1690 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio 2009. Il predetto importo verrà accreditato con successivi provvedimenti.

Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti organi di controllo.

Roma, 8 LUG. 2009

IL CAPO DIPARTIMENTO
(dott. Antonello Masia)

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
Ufficio Centrale del Bilancio presso M.I.U.R.

Decreto n. 3661 Data 26/7/09
CAP. 1690
ES. FIN 2009 ES. PROV 2009
Progressivo e chiusola 080
Ordinazione spesa

IL DIRETTORE

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
Dott.ssa SILVIA D'ALTERIO



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Dipartimento per l'Università, l'A.F.A.M. e per la Ricerca

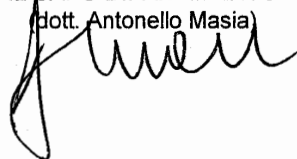
Direzione Generale per l'università, lo studente

e il diritto allo studio universitario - Ufficio V -

ALLEGATO 1

TIPOLOGIA ISTITUZIONI	Proporzione fondo di finanziamento ordinario nell'anno 2008 (%)	Suddivisione importo fondo progr.ne per l'anno 2009
ISTITUZIONI UNIVERSITARIE STATALI (Università statali ed Istituti ad ordinamento speciale)	98,5598494	62.663.006,00
UNIVERSITA' NON STATALI	1,4401506	915.628,00
TOTALE	100,0000000	63.578.634,00

IL CAPO DIPARTIMENTO
(dott. Antonello Masia)

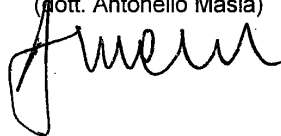


MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Dipartimento per l'Università, l'A.F.A.M. e per la Ricerca
Direzione Generale per l'università, lo studente
e il diritto allo studio universitario - Ufficio V -

ALLEGATO 2

TIPOLOGIA ISTITUZIONI STATALI	Proporzione fondo di finanziamento ordinario nell'anno 2008 (%)	Suddivisione importo fondo progr.ne per l'anno 2009
UNIVERSITA' STATALI	97,11197489	61.742.467,00
SCUOLE SUPERIORI E SCUOLE DI DOTTORATO	1,166976347	741.948,00
UNIVERSITA' PER STRANIERI	0,280898213	178.591,00
TOTALE	98,5598494	62.663.006,00

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Dott. Antonello Masia)



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Dipartimento per l'Università, l'A.F.A.M. e per la Ricerca
Direzione Generale per l'Università, lo studente
e il diritto allo studio universitario - Ufficio V -

ALLEGATO 3

UNIVERSITA' NON STATALI	RIPARTIZIONE IMPORTO FONDO PROGRAMMAZIONE 2009					
	2/3 su base Modello [lett. C.a.2 (a.2.I)]		1/3 su base variaz. Indicatori ... [lett. C.a.2 (a.2.II)]			TOTALE IMPORTO ASSEGNATO (A) + (B)
	% ripartizione (Modello)	importo assegnato (A)	% ripartizione (Indicatori) [v. allegato I]	(B)	importo assegnato (B)	
Libera Università Mediterranea "J. Monnet" - Casamassima (BA)	0,6988	4.266,00	0,59509	1.816,00	1.816,00	6.082,00
Libera Università di BOLZANO	2,0892	12.753,00	2,08855	6.375,00	6.375,00	19.128,00
Libero Istituto Universitario "C. Cattaneo" - Castellanza (VA)	2,3992	14.645,00	2,42807	7.411,00	7.411,00	22.056,00
Università Cattolica del Sacro Cuore - MILANO	47,0020	286.909,00	44,66706	136.328,00	136.328,00	423.237,00
Università Commerciale "L. Bocconi" - MILANO	17,4568	106.560,00	19,60588	59.839,00	59.839,00	166.399,00
Libera Università di Lingue e Comunicazione - MILANO	5,3992	32.958,00	4,86444	14.847,00	14.847,00	47.805,00
Libera Università Vita-Salute "S. Raffaele" - MILANO	4,3478	26.540,00	5,20501	15.886,00	15.886,00	42.426,00
Università degli studi "Suor O. Benincasa" - NAPOLI	5,8709	35.837,00	6,30383	19.240,00	19.240,00	55.077,00
Libera Università Internaz. Studi Sociali "G. Carli" - ROMA	5,6534	34.509,00	5,65165	17.249,00	17.249,00	51.758,00
Libera Università degli studi "S. Pio V" - ROMA	0,9530	5.817,00	0,90566	2.764,00	2.764,00	8.581,00
Libera Università "Maria SS. Assunta" - ROMA	5,2242	31.890,00	5,02915	15.349,00	15.349,00	47.239,00
Università "Campus Bio-Medico" - ROMA	2,1584	13.175,00	1,91798	5.854,00	5.854,00	19.029,00
Università della VALLE D'AOSTA (AO)	0,7471	4.560,00	0,73765	2.251,00	2.251,00	6.811,00
Totali :	100,0000	610.419,00	100,00000	305.209,00	305.209,00	915.628,00

IL CAPO DIPARTIMENTO

(dott. Antonello Masia)



IL CAPO DIPARTIMENTO
(dott. Antonello Masia)



ALLEGATO I**VALUTAZIONE DEI RISULTATI AI FINI DELLA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE ANNO 2009**

Di seguito vengono riportati gli indici (parziali e complessivi) di variazione dei risultati ponderati con i pesi assegnati alle varie attività dalle Università non statali

ATENEI	AREE DI ATTIVITA'														Σ dei (sub-indici) [q]	% Modulo [p]	Indice complessivo di variazione risultati di Ateneo (*)		
	A				B				C				D				E		
	Indice parziale	Peso	I (a)	Indice parziale	Peso	I (b)	Indice parziale	Peso	I (c)	Indice parziale	Peso	I (d)	Indice parziale	Peso				I (e)	
Libera Univ. Mediterranea "J. Moncali" - Caserta (BA)	0,074	0,300	0,022	0,009	0,100	0,001	0,081	0,100	0,008	0,076	0,300	0,023	0,074	0,200	0,015	0,089	0,0442172	0,99409	
Libera Università di BOLZANO	0,094	0,200	0,019	0,078	0,200	0,016	0,071	0,200	0,014	0,086	0,200	0,017	0,075	0,200	0,015	2,0892	0,1692252	2,08356	
Libero Istituto Universitario "G. Galilei" - Castellaneta (NA)	0,081	0,200	0,016	0,089	0,200	0,018	0,083	0,200	0,017	0,081	0,200	0,016	0,077	0,200	0,015	0,082	2,3992	2,42307	
Università Cattolica del Sacro Cuore - MILANO	0,070	0,200	0,014	0,075	0,100	0,008	0,076	0,250	0,019	0,080	0,250	0,020	0,082	0,200	0,016	0,077	47,0020	44,66706	
Università Commerciale "L. Bocconi" - MILANO	0,114	0,220	0,025	0,106	0,160	0,017	0,077	0,220	0,017	0,081	0,300	0,024	0,079	0,100	0,008	0,081	17,4586	19,64336	
Libera Università di Lingue e Comunicazione - MILANO	0,060	0,100	0,006	0,062	0,200	0,012	0,077	0,250	0,019	0,080	0,250	0,020	0,078	0,200	0,016	0,073	5,3992	4,86444	
Libera Università Vita-Salute "S. Raffaele" - MILANO	0,054	0,100	0,005	0,152	0,300	0,046	0,076	0,300	0,023	0,079	0,200	0,016	0,074	0,100	0,007	0,097	4,3478	4,921366	
Università degli studi "Suor O. Benincasa" - NAPOLI	0,095	0,200	0,019	0,103	0,200	0,021	0,075	0,200	0,015	0,079	0,200	0,016	0,081	0,200	0,016	0,087	5,8709	6,30000	
Libera Università Internaz. Studi Sociali "G. Carli" - ROMA	0,081	0,300	0,024	0,083	0,200	0,017	0,080	0,100	0,006	0,081	0,300	0,024	0,080	0,100	0,008	0,081	5,8534	5,45186	
Libera Università degli studi "S. Pio V" - ROMA	0,084	0,200	0,017	0,076	0,200	0,015	0,078	0,200	0,016	0,082	0,200	0,016	0,087	0,200	0,013	0,077	0,9630	0,0733310	
Libera Università "Maria SS. Assunta" - ROMA	0,081	0,200	0,016	0,079	0,150	0,012	0,075	0,250	0,019	0,080	0,150	0,012	0,076	0,250	0,019	0,078	5,2242	4,6074676	
Libera Università "Campus Bio-Medico" - ROMA	0,032	0,100	0,003	0,072	0,150	0,011	0,077	0,300	0,023	0,079	0,200	0,016	0,077	0,250	0,019	0,072	2,1584	0,1554048	
Università della VALLE D'AOSTA (AO)	0,081	0,300	0,024	0,086	0,250	0,022	0,076	0,150	0,011	0,077	0,200	0,015	0,081	0,100	0,008	0,080	0,0897692	0,73785	
Totale per tipologia di Istituto :																8,1025129			

(*) - Il valore indicato come Totale per tipologia di Istituto viene utilizzato per il calcolo finale dell'INDICE COMPLESSIVO normalizzato di variazione dei risultati, rapportando il singolo INDICE ATENEI con la somma dei valori prodotti da tutti gli Atenei della stessa tipologia e moltiplicandolo per 100.

IL CAPO DIPARTIMENTO
(dott. Antonello Massa)
/to Massa

ALLEGATO 4

UNIVERSITA' STATALI	RIPARTIZIONE IMPORTO FONDO PROGRAMMAZIONE 2009					TOTALE IMPORTO ASSEGNATO (A) + (B)
	2/3 su base Modello [lett. C.a.2 (a.2.I)]		1/3 su base variat. Indicatori ... [lett. C.a.2 (a.2.II)]		IMPORTO ASSEGNATO	
	% ripartizione (Modello)	importo assegnato (A)	% ripartizione (Indicatori) [v. allegato II]	importo assegnato (B)		
Università politecnica delle MARCHE (AN)	1,1295	464.924,00	1,14036	234.695,00	699.619,00	
Università degli studi di BARI	2,9813	1.227.155,00	2,84274	585.060,00	1.812.215,00	
Politecnico di BARI	0,6664	274.299,00	0,63543	130.777,00	405.076,00	
Università degli studi della BASILICATA (PZ)	0,4785	196.964,00	0,40258	82.855,00	279.819,00	
Università degli studi di BERGAMO	0,6789	279.445,00	0,68543	141.067,00	420.512,00	
Università degli studi di BOLOGNA	5,7712	2.375.501,00	6,47410	1.332.422,00	3.707.923,00	
Università degli studi di BRESCIA	1,0103	415.863,00	0,96335	198.265,00	614.128,00	
Università degli studi di CAGLIARI	1,6696	687.238,00	1,77930	366.195,00	1.053.433,00	
Università degli studi della CALABRIA (CS)	1,7230	709.216,00	1,64292	338.127,00	1.047.343,00	
Università degli studi di CAMERINO	0,4526	186.294,00	0,50772	104.494,00	290.788,00	
Università degli studi di CASSINO	0,5274	217.106,00	0,53247	109.587,00	326.693,00	
Università degli studi di CATANIA	2,6171	1.077.251,00	2,20189	453.166,00	1.530.417,00	
Università degli studi di CATANZARO	0,5145	211.790,00	0,57716	118.785,00	330.575,00	
Università degli studi "G. D'Annunzio" di CHIETI	1,4559	599.266,00	1,22491	252.098,00	851.364,00	
Università degli studi di FERRARA	1,1907	490.095,00	1,26893	261.157,00	751.252,00	
Università degli studi di FIRENZE	3,6958	1.521.252,00	3,93863	810.602,00	2.331.854,00	
Università degli studi di FOGGIA	0,5146	211.806,00	0,46182	95.046,00	306.852,00	
Università degli studi di GENOVA	2,3838	981.220,00	2,27301	467.805,00	1.449.025,00	
Università degli studi dell'INSUBRIA (VA)	0,6049	249.001,00	0,64464	132.673,00	381.674,00	
Università degli studi di L'AQUILA	1,0542	433.932,00	0,94608	194.710,00	628.642,00	
Università degli studi di LECCE	1,1443	470.997,00	1,09112	224.561,00	695.558,00	
Università degli studi di MACERATA	0,4640	190.976,00	0,52051	107.126,00	298.102,00	
Università degli studi di MESSINA	1,6812	692.006,00	1,60307	329.924,00	1.021.930,00	
Università degli studi di MILANO	4,1024	1.688.597,00	3,91174	805.068,00	2.493.665,00	
Università degli studi di MILANO "Bicocca"	1,6701	687.440,00	1,87351	385.583,00	1.073.023,00	
Politecnico di MILANO	3,4329	1.413.055,00	3,46591	713.312,00	2.126.367,00	
Università degli studi di MODENA e REGGIO EMILIA	1,4071	579.173,00	1,42063	292.377,00	871.550,00	
Università degli studi del MOLISE (CB)	0,4393	180.827,00	0,44352	91.281,00	272.108,00	
Università degli studi "Federico II" di NAPOLI	5,0393	2.074.270,00	4,52244	930.756,00	3.005.026,00	
Seconda Università degli studi di NAPOLI (CE)	1,6750	689.468,00	1,31530	270.700,00	960.168,00	
Università degli studi "Parthenope" di NAPOLI	0,5142	211.644,00	0,57683	118.716,00	330.360,00	
Università degli studi di NAPOLI "L'Orientale"	0,4904	201.856,00	0,46761	96.238,00	298.094,00	
Università degli studi di PADOVA	4,5408	1.869.053,00	5,09384	1.048.355,00	2.917.408,00	
Università degli studi di PALERMO	2,8282	1.164.114,00	2,85539	587.663,00	1.751.777,00	
Università degli studi di PARMA	1,8288	752.755,00	1,64123	337.778,00	1.090.533,00	
Università degli studi di PAVIA	1,7786	732.083,00	1,79570	369.570,00	1.101.653,00	
Università degli studi di PERUGIA	2,2356	920.226,00	2,38249	490.336,00	1.410.562,00	
Università degli studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro"	0,6955	286.293,00	0,74120	152.544,00	438.837,00	
Università degli studi di PISA	2,9468	1.212.937,00	2,97513	612.307,00	1.825.244,00	

ALLEGATO 4						
UNIVERSITA' STATALI	RIPARTIZIONE IMPORTO FONDO PROGRAMMAZIONE 2009					
	2/3 su base Modello [lett. C.a.2 (a.2.I)]		1/3 su base variaz. Indicatori... [lett. C.a.2 (a.2.II)]		TOTALE IMPORTO ASSEGNATO	
	% ripartizione (Modello)	importo assegnato (A)	% ripartizione (Indicatori) [v. allegato II]	importo assegnato (B)	(A) + (B)	
Università degli studi di REGGIO CALABRIA	0,4246	174.789,00	0,35724	73.522,00	248.311,00	
Università degli studi "La Sapienza" di ROMA	6,5904	2.712.704,00	5,91446	1.217.244,00	3.929.948,00	
Università degli studi "Tor Vergata" di ROMA	2,4933	1.026.301,00	2,37742	489.293,00	1.515.594,00	
Università degli studi di ROMA TRE	1,6539	680.783,00	1,66980	343.659,00	1.024.442,00	
Istituto Universitario di Scienze Motorie di ROMA	0,0567	23.321,00	0,05725	11.782,00	35.103,00	
Università degli studi di SALERNO	1,5840	652.002,00	1,59923	329.135,00	981.137,00	
Università degli studi del SANNIO (BN)	0,3138	129.168,00	0,29922	61.581,00	190.749,00	
Università degli studi di SASSARI	0,8426	346.844,00	0,85070	175.081,00	521.925,00	
Università degli studi di SIENA	1,8269	751.997,00	1,84446	379.606,00	1.131.603,00	
Università degli studi di TERAMO	0,4013	165.165,00	0,40516	83.385,00	248.550,00	
Università degli studi di TORINO	4,0972	1.686.493,00	5,05584	1.040.532,00	2.727.025,00	
Politecnico di TORINO	1,8704	769.898,00	1,78347	367.053,00	1.136.951,00	
Università degli studi di TRENTO	1,1378	468.347,00	1,34020	275.823,00	744.170,00	
Università degli studi di TRIESTE	1,2838	528.416,00	1,22414	251.937,00	780.353,00	
Università degli studi della TUSCIA (VT)	0,5288	217.650,00	0,50422	103.773,00	321.423,00	
Università degli studi di UDINE	1,2112	498.555,00	1,22285	251.672,00	750.227,00	
Università degli studi di URBINO	0,7559	311.158,00	0,72077	148.340,00	459.498,00	
Università degli studi "Ca' Foscari" di VENEZIA	1,0670	439.203,00	1,13711	234.026,00	673.229,00	
Università "IUAV" di VENEZIA	0,4218	173.628,00	0,37854	77.906,00	251.534,00	
Università degli studi di VERONA	1,4038	577.835,00	1,41730	291.691,00	869.526,00	
Totali :	100,0000	41.161.645,00	100,00000	20.580.822,00	61.742.467,00	

IL CAPO DIPARTIMENTO
(dott. Antonello Masia)



ALLEGATO II

VALUTAZIONE DEI RISULTATI AI FINI DELLA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE ANNO 2009

Di seguito vengono riportati gli indici (parziali e complessivi) di variazione dei risultati ponderati con i pesi assegnati alle varie attività dalle Università statali

A T E N E O	A R E E D I A T T I V I T A'													Σ di I (a+b+c+d+e) [α]	% Modello [β]	Indice complessivo di variazione risultati di Ateneo (*)			
	A			B			C			D			E						
	Indice parziale	Peso	I (a)	Indice parziale	Peso	I (b)	Indice parziale	Peso	I (c)	Indice parziale	Peso	I (d)	Indice parziale					Peso	I (e)
	0,017	0,150	0,003	0,017	0,250	0,004	0,018	0,200	0,004	0,017	0,250	0,004	0,020					0,150	0,003
Università politecnica delle MARCHE (AN)	0,015	0,100	0,002	0,016	0,250	0,004	0,017	0,100	0,002	0,017	0,300	0,005	0,016	0,250	0,004	0,017	2,9813	0,0506821	2,84274
	0,016	0,200	0,003	0,019	0,200	0,004	0,017	0,200	0,003	0,017	0,200	0,003	0,018	0,200	0,004	0,017	0,6664	0,0113288	0,63543
Politecnico di BARI	0,014	0,200	0,003	0,017	0,200	0,003	0,017	0,200	0,003	0,017	0,200	0,003	0,017	0,200	0,003	0,015	0,4785	0,0017775	0,40258
	0,016	0,100	0,002	0,015	0,200	0,003	0,017	0,150	0,003	0,017	0,300	0,005	0,018	0,250	0,005	0,018	0,6789	0,0122202	0,68643
Università degli studi di BOLOGNA	0,019	0,290	0,006	0,017	0,150	0,003	0,018	0,280	0,005	0,017	0,150	0,003	0,017	0,150	0,003	0,020	5,7712	0,115424	6,47410
	0,018	0,200	0,004	0,016	0,200	0,003	0,017	0,200	0,003	0,017	0,200	0,003	0,018	0,200	0,004	0,017	1,0103	0,0171751	0,96335
Università degli studi di BRESCIA	0,018	0,250	0,005	0,016	0,180	0,003	0,017	0,160	0,003	0,017	0,160	0,003	0,017	0,270	0,005	0,019	1,6696	0,0317224	1,77930
	0,024	0,200	0,005	0,016	0,200	0,003	0,016	0,200	0,003	0,017	0,200	0,003	0,017	0,200	0,003	0,017	1,7230	0,029291	1,42992
Università degli studi di CALABRIA (CS)	0,018	0,250	0,005	0,019	0,300	0,006	0,017	0,100	0,002	0,018	0,250	0,005	0,017	0,100	0,002	0,020	0,4526	0,009052	0,30772
	0,014	0,190	0,003	0,018	0,280	0,005	0,017	0,210	0,004	0,017	0,210	0,004	0,015	0,110	0,002	0,018	0,5274	0,0094932	0,53247
Università degli studi di CASSINO	0,013	0,100	0,001	0,017	0,250	0,004	0,017	0,200	0,003	0,017	0,180	0,003	0,016	0,270	0,004	0,015	2,6171	0,0392565	2,20189
	0,022	0,300	0,007	0,017	0,250	0,004	0,016	0,100	0,002	0,017	0,100	0,002	0,018	0,250	0,005	0,020	0,5145	0,01029	0,57716
Università degli studi di CATANZARO	0,013	0,200	0,003	0,016	0,200	0,003	0,017	0,200	0,003	0,017	0,200	0,003	0,016	0,200	0,003	0,015	1,4559	0,0218385	1,22491
	0,015	0,100	0,002	0,018	0,250	0,005	0,018	0,250	0,005	0,017	0,200	0,003	0,018	0,200	0,004	0,019	1,1907	0,0226233	1,26893
Università degli studi di FERRARA	0,015	0,170	0,003	0,017	0,210	0,004	0,017	0,210	0,004	0,017	0,210	0,004	0,019	0,200	0,004	0,019	3,6958	0,0702202	3,93863
	0,017	0,200	0,003	0,015	0,200	0,003	0,017	0,200	0,003	0,017	0,200	0,003	0,018	0,200	0,004	0,016	0,5146	0,0082336	0,46182
Università degli studi di FOGGIA	0,010	0,150	0,002	0,015	0,200	0,003	0,018	0,250	0,005	0,017	0,250	0,004	0,017	0,150	0,003	0,017	2,3838	0,0405246	2,27301
	0,015	0,100	0,002	0,017	0,160	0,003	0,017	0,290	0,005	0,017	0,160	0,003	0,019	0,290	0,006	0,019	0,8049	0,0114931	0,64464
Università degli studi di L'AQUILA	0,015	0,200	0,003	0,016	0,200	0,003	0,016	0,200	0,003	0,017	0,200	0,003	0,019	0,200	0,004	0,018	1,0542	0,0168872	0,94608
	0,018	0,200	0,004	0,017	0,300	0,005	0,017	0,200	0,003	0,017	0,100	0,002	0,016	0,200	0,003	0,017	1,4443	0,0194531	1,09112
Università degli studi di LECCO	0,023	0,270	0,006	0,016	0,100	0,002	0,017	0,210	0,004	0,017	0,210	0,004	0,017	0,210	0,004	0,020	0,4640	0,00928	0,52051
	0,007	0,100	0,001	0,020	0,300	0,006	0,016	0,150	0,002	0,017	0,150	0,003	0,018	0,300	0,005	0,017	1,6812	0,0285804	1,60307
Università degli studi di MESSINA	0,015	0,100	0,002	0,017	0,300	0,005	0,017	0,200	0,003	0,017	0,300	0,005	0,018	0,100	0,002	0,017	4,1024	0,0697408	3,91174
	0,024	0,300	0,007	0,017	0,300	0,005	0,017	0,150	0,003	0,017	0,150	0,003	0,017	0,100	0,002	0,020	1,6701	0,033402	1,87351
Università degli studi di MILANO "Bicocca"	0,021	0,300	0,006	0,017	0,200	0,003	0,017	0,100	0,002	0,017	0,100	0,002	0,018	0,300	0,005	0,018	3,4329	0,0617922	3,46591
	0,018	0,250	0,005	0,018	0,250	0,005	0,017	0,200	0,003	0,017	0,200	0,003	0,016	0,200	0,003	0,018	1,4071	0,0253278	1,42063
Università degli studi di MODENA e REGGIO EMILIA	0,016	0,250	0,004	0,017	0,150	0,003	0,017	0,150	0,003	0,017	0,300	0,005	0,018	0,150	0,003	0,018	0,4393	0,0079074	0,44352
	0,014	0,200	0,003	0,016	0,200	0,003	0,017	0,200	0,003	0,017	0,200	0,003	0,018	0,200	0,004	0,016	5,0393	0,0806288	4,52244
Università degli studi del MOLISE (CB)	0,009	0,200	0,002	0,016	0,200	0,003	0,017	0,200	0,003	0,017	0,200	0,003	0,017	0,200	0,003	0,014	1,6750	0,02345	1,31530
	0,023	0,300	0,007	0,016	0,200	0,003	0,017	0,150	0,003	0,017	0,150	0,003	0,018	0,200	0,004	0,020	0,5142	0,010284	0,57683
Università degli studi di NAPOLI "Parthenope"	0,012	0,150	0,002	0,016	0,100	0,002	0,017	0,300	0,005	0,017	0,300	0,005	0,017	0,150	0,003	0,017	0,4904	0,0083368	0,46761
	0,018	0,290	0,006	0,017	0,210	0,004	0,018	0,250	0,005	0,017	0,150	0,003	0,017	0,100	0,002	0,020	4,5408	0,008016	5,09384
Università degli studi di NAPOLI "L'Orientale"	0,018	0,290	0,006	0,017	0,210	0,004	0,018	0,250	0,005	0,017	0,150	0,003	0,017	0,100	0,002	0,020	4,5408	0,008016	5,09384
	0,018	0,260	0,005	0,017	0,160	0,003	0,017	0,160	0,003	0,017	0,160	0,003	0,017	0,240	0,004	0,018	2,8282	0,0590676	2,85539
Università degli studi di PALERMO	0,015	0,200	0,003	0,016	0,200	0,003	0,017	0,200	0,003	0,017	0,200	0,003	0,019	0,200	0,004	0,016	1,8288	0,0292908	1,64123
	0,015	0,200	0,003	0,016	0,200	0,003	0,017	0,200	0,003	0,017	0,200	0,003	0,019	0,200	0,004	0,016	1,8288	0,0292908	1,64123

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Dipartimento per l'Università, l'A.F.A.M. e per la ricerca
Direzione Generale per l'Università, lo studente
e il diritto allo studio universitario - Ufficio V -

A T E N E O	A R E E D I A T T I V I T A'															Σ di I (a+b+c+d+e) [c]	% Modello [g]	Indice complessivo di variazione risultati di Ateneo (*)											
	A					B					C									D					E				
	Indice parziale	Peso	I (a)	Indice parziale	Peso	I (b)	Indice parziale	Peso	I (c)	Indice parziale	Peso	I (d)	Indice parziale	Peso	I (e)														
Università degli studi di PAVIA	0,015	0,100	0,002	0,017	0,150	0,003	0,017	0,300	0,005	0,017	0,300	0,005	0,017	0,150	0,003														
	0,018	0,250	0,005	0,017	0,150	0,003	0,017	0,150	0,003	0,017	0,150	0,003	0,018	0,300	0,005														
	0,021	0,300	0,008	0,017	0,200	0,003	0,017	0,100	0,002	0,017	0,100	0,002	0,019	0,300	0,006														
	0,011	0,100	0,001	0,017	0,210	0,004	0,017	0,210	0,004	0,017	0,210	0,004	0,017	0,270	0,005														
	0,017	0,200	0,003	0,017	0,200	0,003	0,017	0,200	0,003	0,017	0,200	0,003	0,018	0,200	0,003														
Università degli studi "La Sapienza" di ROMA	0,013	0,100	0,001	0,017	0,300	0,005	0,017	0,100	0,002	0,017	0,200	0,003	0,017	0,300	0,005														
	0,012	0,300	0,004	0,018	0,150	0,003	0,017	0,150	0,003	0,017	0,150	0,003	0,016	0,250	0,004														
	0,018	0,200	0,004	0,017	0,300	0,005	0,017	0,100	0,002	0,017	0,300	0,005	0,018	0,100	0,002														
	0,029	0,200	0,006	0,016	0,200	0,003	0,017	0,200	0,003	0,017	0,200	0,003	0,015	0,200	0,003														
	0,018	0,200	0,004	0,016	0,200	0,003	0,018	0,200	0,004	0,017	0,100	0,002	0,017	0,300	0,005														
Università degli studi del SANNIO (BN)	0,019	0,300	0,006	0,012	0,100	0,001	0,017	0,100	0,002	0,017	0,200	0,003	0,017	0,300	0,005														
	0,015	0,100	0,002	0,020	0,300	0,006	0,017	0,300	0,005	0,017	0,100	0,002	0,017	0,200	0,003														
	0,017	0,100	0,002	0,019	0,250	0,005	0,017	0,300	0,005	0,017	0,250	0,004	0,017	0,100	0,002														
	0,024	0,150	0,004	0,017	0,200	0,003	0,017	0,300	0,005	0,017	0,250	0,004	0,016	0,100	0,002														
	0,026	0,200	0,005	0,032	0,200	0,006	0,018	0,200	0,004	0,017	0,200	0,003	0,018	0,200	0,004														
Università degli studi di TORINO	0,014	0,100	0,001	0,021	0,300	0,006	0,015	0,100	0,002	0,017	0,250	0,004	0,017	0,250	0,004														
	0,024	0,280	0,007	0,018	0,160	0,003	0,018	0,250	0,005	0,017	0,160	0,003	0,017	0,150	0,003														
	0,015	0,150	0,002	0,017	0,250	0,004	0,018	0,200	0,004	0,017	0,250	0,004	0,018	0,150	0,003														
	0,017	0,300	0,005	0,017	0,100	0,002	0,017	0,300	0,005	0,017	0,200	0,003	0,017	0,100	0,002														
	0,016	0,100	0,002	0,016	0,300	0,005	0,018	0,250	0,005	0,017	0,250	0,004	0,015	0,100	0,002														
Università degli studi della TUSCIA (VT)	0,019	0,200	0,004	0,015	0,270	0,004	0,016	0,180	0,003	0,017	0,200	0,003	0,019	0,150	0,003														
	0,018	0,250	0,005	0,017	0,210	0,004	0,017	0,210	0,004	0,017	0,100	0,002	0,018	0,230	0,004														
	0,006	0,100	0,001	0,017	0,300	0,005	0,018	0,100	0,002	0,017	0,200	0,003	0,017	0,300	0,005														
	0,019	0,200	0,004	0,015	0,270	0,004	0,016	0,180	0,003	0,017	0,200	0,003	0,019	0,150	0,003														
	0,018	0,250	0,005	0,017	0,210	0,004	0,017	0,210	0,004	0,017	0,100	0,002	0,018	0,230	0,004														
Università degli studi di UDINE	0,016	0,100	0,002	0,016	0,300	0,005	0,018	0,250	0,005	0,017	0,250	0,004	0,015	0,100	0,002														
	0,019	0,200	0,004	0,015	0,270	0,004	0,016	0,180	0,003	0,017	0,200	0,003	0,019	0,150	0,003														
	0,018	0,250	0,005	0,017	0,210	0,004	0,017	0,210	0,004	0,017	0,100	0,002	0,018	0,230	0,004														
	0,006	0,100	0,001	0,017	0,300	0,005	0,018	0,100	0,002	0,017	0,200	0,003	0,017	0,300	0,005														
	0,019	0,200	0,004	0,018	0,200	0,004	0,017	0,200	0,003	0,017	0,200	0,003	0,018	0,200	0,004														
Totale per tipologia di Istituto :															1,7828587														

(*) - Il valore indicato come Totale per tipologia di Istituto viene utilizzato per il calcolo finale dell'INDICE COMPLESSIVO normalizzato di variazione dei risultati, rapportando il singolo INDICE ATENEO con la somma dei valori prodotti da tutti gli Atenei della stessa tipologia e moltiplicandolo per 100.

IL CAPO DIPARTIMENTO
(dott. Antonello Masia)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Dipartimento per l'Università, l'A.F.A.M. e per la Ricerca
Direzione Generale per l'Università, lo studente
e il diritto allo studio universitario - Ufficio V -

ALLEGATO 5

RIPARTIZIONE IMPORTO FONDO PROGRAMMAZIONE 2009

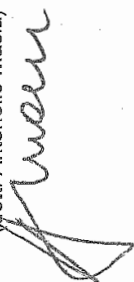
ISTITUTI AD ORDINAMENTO SPECIALE	2/3 su base % rip.ne F.F.O. [lett. C.b.2 (b.2.I)]		1/3 su base variaz. Indicatori ... [lett. C.b.2 (b.2.II)]		TOTALE IMPORTO ASSEGNATO (A) + (B)
	% ripartizione (F.F.O.)	importo assegnato (A)	% ripartizione (Indicatori *)	importo assegnato (B)	
Scuole Superiori e Scuole di dottorato					
Scuola Normale Superiore di PISA	37,74459	186.697,00	32,84120	81.222,00	267.919,00
Scuola Super. Studi Univ. e di Perfez.to "S.Anna" di PISA	29,62392	146.529,00	34,51294	85.356,00	231.885,00
Scuola Internaz. Super. di Studi Avanzati di TRIESTE	20,60945	101.941,00	21,88322	54.121,00	156.062,00
Ist. Universitario di Studi Superiori (I.U.S.S.) di PAVIA	4,38079	21.669,00	4,65155	11.504,00	33.173,00
Ist. Italiano di Scienze Umane di FIRENZE	3,63209	17.965,00	2,64247	6.535,00	24.500,00
Scuola I.M.T. Alti Studi di LUCCA	4,00916	19.831,00	3,46862	8.578,00	28.409,00
Totali Scuole Superiori e Scuole di dottorato :	100,00000	494.632,00	100,00000	247.316,00	741.948,00

ISTITUTI AD ORDINAMENTO SPECIALE	2/3 su base % rip.ne F.F.O. [lett. C.b.2 (b.2.I)]		1/3 su base variaz. Indicatori ... [lett. C.b.2 (b.2.II)]		TOTALE IMPORTO ASSEGNATO (A) + (B)
	% ripartizione (F.F.O.)	importo assegnato (A)	% ripartizione (Indicatori **)	importo assegnato (B)	

Università per stranieri					
Università per stranieri di PERUGIA	61,03604	72.670,00	65,79227	39.166,00	111.836,00
Università per stranieri di SIENA	38,96396	46.391,00	34,20773	20.364,00	66.755,00
Totali Università per stranieri :	100,00000	119.061,00	100,00000	59.530,00	178.591,00

* : v. allegato III
** : v. allegato IV

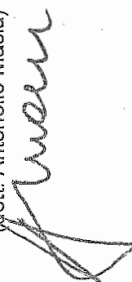
IL CAPO DIPARTIMENTO
(dott. Antonello Masia)



* : v. allegato III

** : v. allegato IV

IL CAPO DIPARTIMENTO
(dott. Antonello Masia)



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Dipartimento per l'Università, l'A.F.A.M. e per la Ricerca
Direzionale Generale per l'Università, lo studente
e il diritto allo studio universitario - Ufficio V -

VALUTAZIONE DEI RISULTATI AI FINI DELLA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE ANNO 2009

Di seguito vengono riportati gli indici (parziali e complessivi) di variazione dei risultati ponderati con i pesi assegnati alle varie attività dalle Scuole Superiori e Scuole di dottorato

ALLEGATO III

A T E N E O	A R E E D I A T T I V I T A'														Σ di I (a+b+c+d+e) [a]	% Modello [b]	Indice complessivo di variazione risultati di Ateneo [c] * [b] (*)																		
	A				B				C				D						E																
	Indice parziale		Peso		I (a)		Indice parziale		Peso		I (b)		Indice parziale						Peso		I (c)		Indice parziale		Peso		I (d)		Indice parziale		Peso		I (e)		
	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR					NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	
Scuola Normale Superiore di PISA																																0,177	37,74459	6,6907924300	32,84120
Scuola Super. Studi Univ. e di Perfezio "S.Anna" di PISA																																0,237	29,62392	7,0208690400	34,51294
Scuola Internaz. Super. di Studi Avanzati di TRIESTE																																0,216	20,60945	4,4516412000	21,88322
Sc. Universitario di Studi Superiori (I.U.S.S.) di PAVIA																																0,216	4,38079	0,9462506400	4,65155
Sc. Italiano di Scienze Umane di FIRENZE																																0,148	3,63209	0,5375494532	2,64247
Scuola I.M.T. Alti Studi di LUCCA																																0,176	4,00916	0,70561216	3,46862
Totale per tipologia di Istituto :																																20,3427149232			

*) - Il valore indicato come Totale per tipologia di Istituto viene utilizzato per il calcolo finale dell'INDICE COMPLESSIVO normalizzato di variazione dei risultati, rapportando il singolo INDICE ATENEIO con la somma dei valori prodotti da tutti gli Atenei della stessa tipologia e moltiplicandolo per 100.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Dott. Antonello Masia



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Dipartimento per l'Università, l'A.F.A.M. e per la Ricerca
Direzione Generale per l'Università, lo studente
e il diritto allo studio universitario - Ufficio V -

VALUTAZIONE DEI RISULTATI AI FINI DELLA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE ANNO 2009

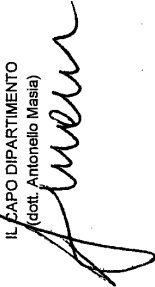
ALLEGATO IV

Di seguito vengono riportati gli Indici (parziali e complessivi) di variazione dei risultati ponderati con i pesi assegnati alle varie attività dalle Università per stranieri

A T E N E O	AREE DI ATTIVITA'														Indice complessivo di variazione risultati di Ateneo (*)					
	A		B		C		D		E		Σ di I (a+b+c+d+e) [a]	% Modello [β]	Indice complessivo di variazione risultati di Ateneo (*)							
	Indice parziale	Peso	I (a)	Indice parziale	Peso	I (b)	Indice parziale	Peso	I (c)	Indice parziale						Peso	I (d)	Indice parziale	Peso	I (e)
Università per stranieri di PERUGIA	0,588	0,010	0,006	0,627	0,470	0,295	0,487	0,010	0,005	0,490	0,010	0,005	0,650	0,500	0,325	38,8189214400	65,79227			
Università per stranieri di SIENA	0,412	0,000	0,000	0,530	0,200	0,106	0,514	0,350	0,180	0,510	0,350	0,179	0,526	0,100	0,053	20,1833312800	34,20773			
Totale per tipologia di Istituto :																59,0022527200				

(*) - Il valore indicato come Totale per tipologia di Istituto viene utilizzato per il calcolo finale dell'INDICE COMPLESSIVO normalizzato di variazione dei risultati, riportando il singolo INDICE ATENE O con la somma dei valori prodotti da tutti gli Atenei della stessa tipologia e moltiplicandolo per 100.

IL CAPO DIPARTIMENTO
(dott. Antonello Masia)



PROGRAMMAZIONE DELLE UNIVERSITÀ 2007-2009				
QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA RIPARTIZIONE DEI FONDI NEL TRIENNIO				
Istituzione universitaria	2007	2008	2009	Totale triennio
ANCONA - Univ. Politecn. Marche	1.866.170,00	846.228,00	699.619,00	3.412.017,00
BARI - Università	2.070.504,00	2.233.596,00	1.812.215,00	6.116.315,00
BARI - Politecnico	628.227,00	499.263,00	405.076,00	1.532.566,00
BENEVENTO - Univ. del Sannio	217.938,00	235.105,00	190.749,00	643.792,00
BERGAMO - Università	1.108.518,00	508.630,00	420.512,00	2.037.660,00
BOLOGNA - Università	10.448.676,00	4.323.749,00	3.707.923,00	18.480.348,00
BRESCIA - Università	2.400.978,00	756.929,00	614.128,00	3.772.035,00
CAGLIARI - Università	1.159.535,00	1.250.870,00	1.053.433,00	3.463.838,00
CAMERINO - Università	314.323,00	339.082,00	290.788,00	944.193,00
CAMPOBASSO - Univ. del Molise	333.975,00	329.131,00	272.108,00	935.214,00
CASSINO - Università	686.309,00	395.164,00	326.693,00	1.408.166,00
CATANIA - Università	2.270.167,00	1.960.750,00	1.530.417,00	5.761.334,00
CATANZARO - Univ. 'M.Graecia'	357.340,00	385.487,00	330.575,00	1.073.402,00
CHIETI - Univ. 'G.D'Annunzio'	3.020.805,00	1.090.749,00	851.364,00	4.962.918,00
COSENZA - Univ. della Calabria	2.739.394,00	1.290.874,00	1.047.343,00	5.077.611,00
FERRARA - Università	826.908,00	892.043,00	751.252,00	2.470.203,00
FIRENZE - Università	2.566.717,00	2.768.894,00	2.331.854,00	7.667.465,00
FIRENZE - Ist. It. Sc. Umane	16.044,00	48.876,00	24.500,00	89.420,00
FOGGIA - Università	1.346.562,00	385.517,00	306.852,00	2.038.931,00
GENOVA - Università	1.655.553,00	1.785.960,00	1.449.025,00	4.890.538,00
L'AQUILA - Università	821.562,00	789.818,00	628.642,00	2.240.022,00
LECCE - Univ. 'Salento'	2.275.215,00	857.280,00	695.558,00	3.828.053,00
LUCCA - Scuola IMT Alti Studi	15.337,00	25.571,00	28.409,00	69.317,00
MACERATA - Università	940.727,00	347.602,00	298.102,00	1.586.431,00
MESSINA - Università	1.167.579,00	1.259.548,00	1.021.930,00	3.449.057,00
MILANO - Università	2.849.068,00	3.073.487,00	2.493.665,00	8.416.220,00
MILANO Bicocca - Università	5.227.731,00	1.251.239,00	1.073.023,00	7.551.993,00
MILANO - Politecnico	6.891.477,00	2.571.961,00	2.126.367,00	11.589.805,00
MODENA-R. EMILIA - Università	1.135.210,00	1.054.177,00	871.550,00	3.060.937,00
NAPOLI - Univ. 'Federico II'	3.499.790,00	3.775.466,00	3.005.026,00	10.280.282,00
NAPOLI - Seconda Università	1.163.298,00	1.254.930,00	960.168,00	3.378.396,00
NAPOLI - Univ. 'Parthenope'	471.568,00	385.223,00	330.360,00	1.187.151,00
NAPOLI - Univ. 'L'Orientale'	340.580,00	367.407,00	298.094,00	1.006.081,00
PADOVA - Università	3.969.668,00	3.401.941,00	2.917.408,00	10.289.017,00
PALERMO - Università	1.964.139,00	2.118.853,00	1.751.777,00	5.834.769,00
PARMA - Università	2.708.429,00	1.370.122,00	1.090.533,00	5.169.084,00
PAVIA - Università	1.235.199,00	1.332.494,00	1.101.653,00	3.669.346,00
PAVIA - Ist. Univ. St. Superiori	33.500,00	49.115,00	33.173,00	115.788,00
PERUGIA - Università	1.552.641,00	1.674.941,00	1.410.562,00	4.638.144,00
PERUGIA - Univ. stranieri	133.988,00	140.317,00	111.836,00	386.141,00
PISA - Università	2.046.516,00	2.207.718,00	1.825.244,00	6.079.478,00
PISA - Scuola Norm. Superiore	302.356,00	321.744,00	267.919,00	892.019,00
PISA - S.S.S.U.P. 'S. Anna'	222.570,00	243.495,00	231.885,00	697.950,00
POTENZA - Univ. della Basilicata	332.326,00	358.503,00	279.819,00	970.648,00
R. CALABRIA - Univ. Mediterranea	294.910,00	318.140,00	248.311,00	861.361,00
ROMA - Univ. 'La Sapienza'	4.576.982,00	4.937.507,00	3.929.948,00	13.444.437,00
ROMA - Univ. 'Tor Vergata'	1.780.974,00	1.868.014,00	1.515.594,00	5.164.582,00
ROMA - Univ. 'Roma Tre'	3.086.051,00	1.239.122,00	1.024.442,00	5.349.615,00
ROMA - Ist. Univ. Sc. Motorie	39.347,00	42.447,00	35.103,00	116.897,00
SALERNO - Università	3.435.519,00	1.186.736,00	981.137,00	5.603.392,00
SASSARI - Università	585.210,00	631.306,00	521.925,00	1.738.441,00
SIENA - Università	1.336.864,00	1.368.742,00	1.131.603,00	3.837.209,00
SIENA - Univ. stranieri	84.934,00	88.870,00	66.755,00	240.559,00
TERAMO - Università	278.673,00	300.624,00	248.550,00	827.847,00
TORINO - Università	5.750.758,00	3.069.657,00	2.727.025,00	11.547.440,00
TORINO - Politecnico	2.532.746,00	1.401.323,00	1.136.951,00	5.071.020,00
TRENTO - Università	1.479.015,00	852.458,00	744.170,00	3.075.643,00
TRIESTE - Università	891.564,00	961.792,00	780.353,00	2.633.709,00
TRIESTE - S.I.S.S.A.	152.567,00	163.703,00	156.062,00	472.432,00
UDINE - Università	1.707.513,00	907.440,00	750.227,00	3.365.180,00
URBINO - Univ. 'Carlo Bo'	761.751,00	566.351,00	459.498,00	1.787.600,00
VARESE - Univ. dell' Insubria	863.843,00	453.217,00	381.674,00	1.698.734,00
VENEZIA - Univ. 'Ca' Foscari'	741.040,00	799.411,00	673.229,00	2.213.680,00
VENEZIA - Univ. IUAV	379.111,00	316.027,00	251.534,00	946.672,00
VERCELLI - Univ. Piemonte Or.	842.004,00	521.093,00	438.837,00	1.801.934,00
VERONA - Università	4.428.256,00	1.051.742,00	869.526,00	6.349.524,00
VITERBO - Univ. della Tuscia	404.004,00	396.155,00	321.423,00	1.121.582,00

PROGRAMMAZIONE DELLE UNIVERSITÀ 2007-2009				
QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA RIPARTIZIONE DEI FONDI NEL TRIENNIO				
Istituzione universitaria	2007	2008	2009	Totale triennio
AOSTA - Univ. Valle d'Aosta	17.609,00	10.658,00	6.811,00	35.078,00
BOLZANO - Libera Università	84.063,00	29.806,00	19.128,00	132.997,00
CASAMASSIMA - L.U.M. 'J. Monnet'	14.974,00	9.969,00	6.082,00	31.025,00
CASTELLANZA - L.I.U.C.C.	68.272,00	34.229,00	22.056,00	124.557,00
MILANO - Univ. Cattolica 'S. Cuore'	1.578.665,00	670.564,00	423.237,00	2.672.466,00
MILANO - Univ. Comm. 'L. Bocconi'	474.145,00	249.051,00	166.399,00	889.595,00
MILANO - IULM	181.643,00	77.029,00	47.805,00	306.477,00
MILANO - Libera Univ. 'S. Raffaele'	106.182,00	62.029,00	42.426,00	210.637,00
NAPOLI - Univ. 'S. O. Benincasa'	171.571,00	83.758,00	55.077,00	310.406,00
ROMA - Univ. Campus Bio-Medico	67.407,00	30.793,00	19.029,00	117.229,00
ROMA - Lib. Univ. 'M. SS. Assunta'	173.228,00	74.533,00	47.239,00	295.000,00
ROMA - L.U.I.S.S. 'G. Carli'	162.376,00	80.655,00	51.758,00	294.789,00
ROMA - Lib. Univ. 'S. Pio V'	23.012,00	13.596,00	8.581,00	45.189,00
totali anno :	116.892.000,00	77.428.396,00	63.578.634,00	257.899.030,00



VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 11 aprile 2006, n. 217;

VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, istitutivo del Ministero dell'Università e della Ricerca;

VISTE la nota n. GAB/3741.8.7 del 22 maggio 2006, con la quale è stata richiesta alla Corte dei Conti la restituzione del predetto decreto n. 217/2006;

VISTA la nota n. 257 del 13 giugno 2006 con la quale la Corte dei Conti ha provveduto alla restituzione del predetto decreto, che viene revocato;

VISTO l'art-1 ter del decreto legge 31 gennaio 2005 n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e in particolare:

- il comma 1, il quale prevede che "...le Università, anche al fine di perseguire obiettivi di efficienza e qualità dei servizi offerti, entro il 30 giugno di ogni anno, adottano programmi triennali coerenti con le linee generali d'indirizzo definite con decreto del Ministro...dell'Università e della Ricerca, sentiti la Conferenza dei Rettori delle Università italiane, il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio nazionale degli studenti universitari";
- il comma 2, il quale prevede che "i programmi delle Università di cui al comma 1, ...sono valutati dal Ministero...dell'Università e della Ricerca e periodicamente monitorati sulla base di parametri e criteri individuati dal Ministro...dell'Università e della Ricerca, avvalendosi del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, sentita la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane..."



IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

VISTO il D.M. 3 luglio 2007, n. 362, con il quale, in relazione a quanto previsto dal predetto art. 1-ter, comma 1, della legge n. 43/2005, sono state definite le linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2007-2009;

TENUTO CONTO del documento del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, relativo ai criteri e ai parametri per il monitoraggio e la valutazione dei risultati dell'attuazione dei programmi delle Università di cui all'art. 4 del predetto D.M n. 362/2007;

TENUTO CONTO del parere della CRUI;

DECRETA

Art. 1

(Parametri e Criteri)

1. In relazione a quanto previsto dall'art. 1-ter (programmazione e valutazione delle Università), comma 2, del decreto legge 31 gennaio 2005 n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 e dal D.M. 3 luglio 2007, n. 362 con il quale sono state definite le linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2007-2009, con il presente decreto sono individuati, come indicato dall'art. 4 del D.M. n. 362/2007, i parametri e i criteri, definiti mediante indicatori quali-quantitativi, nel seguito denominati *Indicatori*, per il monitoraggio e la valutazione (ex post) dei risultati dell'attuazione dei programmi delle Università.
2. Gli *Indicatori* di cui al comma 1 e le modalità per la relativa utilizzazione sono riportati nell'allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.
3. Secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 5, del D.M. n. 362/2007 per esigenze operative connesse all'attuazione del monitoraggio e della valutazione, gli *Indicatori* di cui al comma 2 del presente articolo e la relativa utilizzazione

**IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

possono essere modificati con decreto del Ministro, d'intesa con la CRUI, da inviare alla Corte dei Conti.

Art. 2

1. Attesa l'esigenza di dare alle Università il tempo occorrente per predisporre i propri programmi avendo come necessario riferimento anche gli *Indicatori* con i quali i risultati dell'attuazione degli stessi saranno valutati - a rettifica di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del D.M. n. 362/2007 - i programmi relativi al triennio 2007-2009 sono adottati dalle Università, in coerenza con le linee generali d'indirizzo di cui allo stesso D.M. n. 362/2007, entro 90 giorni dalla data della registrazione del presente decreto da parte della Corte dei Conti.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti

Roma, 18 OTT. 2007

IL MINISTRO

MINISTERO dell'ECONOMIA e delle FINANZE
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
Ufficio Centrale del Bilancio presso M.U.R.

Pres. d'ufficio Nr. 348

Roma 6/11/2007

Il Direttore



IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

ALLEGATO

I parametri e i criteri, definiti mediante indicatori quali-quantitativi (nel seguito denominati *Indicatori*), per il monitoraggio e la valutazione (ex post) dei risultati dell'attuazione dei programmi delle Università, sono individuati nel modo appresso indicato, facendo riferimento alle linee generali d'indirizzo per il triennio 2007-2009 e alle connesse aree di attività (lettere a), b), c), d) ed e)) definite nell'Allegato A) al D.M. 3 luglio 2007, n. 362. Per ciascuna di tali aree, sono individuati più *Indicatori* di risultato, relativi a un dato periodo di tempo *t*.

a) i corsi di studio da istituire e attivare nel rispetto dei requisiti minimi essenziali in termini di risorse strutturali ed umane, nonché quelli da sopprimere

INDICATORE a.1	Proporzione di corsi di laurea e di laurea magistrale in regola con i requisiti qualificanti ¹
$\frac{\text{Numero di corsi di laurea e di laurea magistrale in possesso dei requisiti qualificanti attivati dall'Ateneo nell'a.a.t}}{\text{Numero di corsi di laurea e di laurea magistrale complessivamente attivati dall'Ateneo nell'a.a. t}}$	

INDICATORE a.2	Proporzione di studenti immatricolati ai corsi di laurea magistrale che hanno conseguito la laurea in un'altra Università in un numero di anni non superiore alla durata normale ² delle stessa, aumentata di un anno
$\frac{\text{Numero di immatricolati ai corsi di laurea magistrale nell'Ateneo nell'a.a.t, che hanno conseguito la laurea in un altro Ateneo in un numero di anni non superiore alla durata normale delle stessa, aumentata di un anno}}{\text{Numero di immatricolati totali ai corsi di laurea magistrale nell'Ateneo nell'a.a. t}}$	

¹ I requisiti qualificanti saranno definiti con decreto del Ministro.

² La durata normale del corso è definita tenendo conto dell'eventuale presenza di studenti iscritti non a tempo pieno.

**IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

INDICATORE a.3	<i>Numero medio di docenti di ruolo che appartengono a settori scientifico-disciplinari (SSD) di base e caratterizzanti³ per corso di laurea e di laurea magistrale attivato</i>
<i>Numero di docenti di ruolo appartenenti a SSD di base e caratterizzanti i corsi di laurea e di laurea magistrale attivati dall'Ateneo nell'a.a. t</i>	
<i>Numero di corsi di laurea e di laurea magistrale attivati dall'Ateneo nell'a.a. t</i>	

b) il programma di sviluppo della ricerca scientifica

INDICATORE b.1	<i>Proporzione di personale attivamente impegnato nella ricerca</i>
<i>Numero di professori di ruolo e di ricercatori di ruolo che hanno avuto giudizio positivo su PRIN, FAR e FIRB nell'Ateneo nell'anno t</i>	
<i>Numero di professori di ruolo e di ricercatori di ruolo appartenenti all'Ateneo nell'anno t</i>	

INDICATORE b.2	<i>Numero medio di borse per corso di dottorato di ricerca</i>
<i>Numero di borse di studio a concorso per il dottorato di ricerca nell'Ateneo nell'a.a. t</i>	
<i>Numero di corsi di dottorato di ricerca attivati nell'Ateneo nell'a.a. t</i>	

INDICATORE b.3	<i>Proporzione di borse di studio di dottorato di ricerca finanziate dall'esterno, nei tre cicli di dottorato del triennio di riferimento</i>
<i>Numero di borse di studio a concorso nell'Ateneo per il dottorato di ricerca finanziate dall'esterno nell'a.a. t</i>	
<i>Numero di borse di studio a concorso nell'Ateneo per il dottorato di ricerca nell'a.a. t</i>	

³ I SSD di base e caratterizzanti dei corsi di studio sono definiti nei regolamenti didattici degli Atenei.

**IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

INDICATORE b.4	<i>Disponibilità economica media per la ricerca scientifica per professore di ruolo e ricercatore (di ruolo ovvero di cui all'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230)</i>
Uscite di bilancio per la ricerca scientifica nell'Ateneo nell'anno t	
Numero di professori di ruolo e di ricercatori (di ruolo, ovvero di cui all'art. 1, comma 14, della legge n. 230/2005) nell'Ateneo nell'anno t	

INDICATORE b.5	<i>Proporzione di entrate per la ricerca scientifica provenienti da enti esterni</i>
Entrate di bilancio per la ricerca scientifica provenienti da entità esterne all'Ateneo nell'anno t	
Entrate di bilancio complessive per la ricerca scientifica nell'Ateneo nell'anno t	

c) le azioni per il sostegno ed il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti;

INDICATORE c.1	<i>Studenti che si iscrivono al secondo anno di un corso di studi avendo acquisito almeno 50 CFU in rapporto agli studenti che si sono immatricolati l'anno prima allo stesso corso</i>
Numero di studenti che abbiano acquisito almeno 50 CFU nell'a.a. t-1, iscritti, al secondo anno dello stesso corso di studio nell'a.a.t.	
Numero di studenti immatricolati nell'a.a. t-1	

*IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA*

INDICATORE c.2	<i>Proporzione di iscritti che hanno svolto stage formativi esterni all'Università di appartenenza durante il corso di studi</i>
<i>Numero di studenti iscritti nell'Ateneo che hanno avviato uno stage nell'a.a. t</i> <i>Numero di studenti iscritti nell'Ateneo nell'a.a. t</i>	
INDICATORE c.3	<i>Proporzione di laureati che hanno svolto uno stage post-laurea (entro un anno dal conseguimento del titolo) sul totale dei laureati dello stesso anno</i>
<i>Numero di laureati dell'anno t nell'Ateneo che hanno svolto uno stage post-laurea (in Italia o all'estero) entro un anno dal conseguimento del titolo⁴</i> <i>Numero di laureati nell'anno t nell'Ateneo</i>	
INDICATORE c.4	<i>Proporzione di laureati occupati ad un anno dalla laurea sul totale dei laureati dello stesso anno</i>
<i>Numero di laureati dell'anno t nell'Ateneo che hanno trovato lavoro entro un anno dal conseguimento del titolo⁵</i> <i>Numero di laureati nell'anno t nell'Ateneo</i>	
INDICATORE c.5	<i>Proporzione di Crediti Formativi Universitari acquisiti in apprendimento permanente</i>

⁴ Le metodologie e gli strumenti per la rilevazione saranno accreditati dall'Agenzia Nazionale di Valutazione dell'Università e della Ricerca, e fino alla sua piena operatività dal CNVSU.

⁵ Le metodologie e gli strumenti per la rilevazione saranno accreditati dall'Agenzia Nazionale di Valutazione dell'Università e della Ricerca, e fino alla sua piena operatività dal CNVSU.

**IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

Numero di CFU acquisiti in apprendimento permanente nell'a. a. t nell'Ateneo⁶

Numero di CFU acquisiti nei corsi di studio nell'a.a. t nell'Ateneo

d) i programmi di internazionalizzazione

INDICATORE d.1	Proporzione di iscritti che hanno partecipato a programmi di mobilità internazionale (in regime di scambio e non)
Numero di studenti iscritti nell'Ateneo nell'a.a. t che hanno partecipato a programmi di mobilità internazionale	
Numero di studenti iscritti nell'Ateneo nell'a.a. t	

INDICATORE d.2	Proporzione di studenti stranieri iscritti a corsi di laurea magistrale
Numero di studenti stranieri iscritti ai corsi di laurea magistrale nell'Ateneo nell'a.a.t	
Numero di studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale nell'Ateneo nell'a.a. t	

INDICATORE d.3	Proporzione di studenti stranieri iscritti ai corsi di dottorato
Numero di studenti stranieri iscritti ai corsi di dottorato dell'Ateneo nell'a.a.t	
Numero di studenti iscritti ai corsi di dottorato nell'Ateneo nell'a.a. t	

⁶ Con riferimento all'art. 9 del D.M. 22 ottobre 2004, n.270.

**IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

INDICATORE d.4	<i>Entità dei contratti/convenzioni acquisiti da agenzie e enti, esteri e internazionali</i>
<i>Entrate di bilancio dell'Ateneo nell' anno t acquisite mediante contratti/convenzioni con agenzie e enti, esteri e internazionali</i>	
<i>Entrate di bilancio complessive, al netto di quelle in conto capitale e per partite di giro nell'anno t</i>	

e) il fabbisogno di personale docente e non docente sia a tempo determinato che indeterminato, ivi compreso il ricorso alla mobilità.

INDICATORE e.1	<i>Proporzione dei costi del personale (di ruolo e non) rispetto alle entrate di bilancio</i>
<i>Costo del personale (di ruolo e non) per l'Ateneo nell' anno t</i>	
<i>Entrate di bilancio complessive, al netto di quelle in conto capitale e per partite di giro nell'anno t</i>	

INDICATORE e.2	<i>Proporzione dei punti organico utilizzati per assunzioni di professori ordinari e associati precedentemente non appartenenti all'Ateneo</i>
<i>Punti organico utilizzati per l'assunzione di professori ordinari e associati dall'Ateneo nell'anno t, precedentemente non appartenenti allo stesso Ateneo</i>	
<i>Punti organico complessivamente utilizzati dall'Ateneo nell'anno t</i>	

INDICATORE e.3	<i>Proporzione di punti organico destinati a facoltà con un rapporto studenti/docenti di ruolo superiore rispetto alla mediana nazionale (rilevata dai quadri informativi del Ministero)</i>
-------------------	--

*IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA*

Punti organico destinati a facoltà con rapporto studenti/docenti di ruolo superiore alla mediana nazionale nell'Ateneo nell'anno t

Punti organico complessivamente destinati per il personale dell'Ateneo nell'anno t

INDICATORE e.4	<i>Proporzione dei punti organico utilizzati per l'assunzione di nuovi ricercatori</i>
<i>Punti organico utilizzati per l'assunzione di ricercatori dall'Ateneo nell'anno t</i> <i>Punti organico complessivamente utilizzati dall'Ateneo nell'anno t</i>	



IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Come disposto dall'art. 4, comma 1, del D.M. n. 362/2007 il Ministero prende in considerazione i predetti *Indicatori* di risultato "facendo riferimento ai miglioramenti o ai peggioramenti che caratterizzano gli esiti delle attività di ciascuna Università".

A tal fine, relativamente a ogni *Indicatore* di risultato, in ciascuna delle predette aree di attività, sono calcolati *indici parziali* di variazione dei risultati utilizzando la differenza tra i valori dei singoli *Indicatori* di risultato relativi alla fine del 2008 e la media dei risultati relativi al triennio 2004-2006 (il corrispondente indice parziale non potrà essere utilizzato nel caso non siano rilevati in modo omogeneo per tutte le Università almeno i dati relativi agli ultimi due di tali anni). Tali *indici parziali* sono normalizzati (rapportando ciascuno alla somma degli *indici parziali* relativi a tutte le Università nello stesso periodo⁸), affinché assumano valori compresi tra zero e uno, e siano pertanto utilizzabili per il calcolo dell'*indice complessivo* di variazione dei risultati, secondo quanto appresso indicato.

Al fine di pervenire a un *indice complessivo* di variazione dei risultati, vengono calcolate per ciascuna Università - trattando opportunamente gli eventuali dati anomali - le medie dei predetti *indici parziali* utilizzando le ponderazioni appresso indicate:

- all'interno di ogni area di attività, a ciascun *indice parziale* (normalizzato) viene assegnato identico peso, la cui media fornisce il valore sintetico della variazione dei risultati relativo all'area di attività considerata;
- assegnando alle predette medie d'area i pesi indicati da ciascuna Università (per tenere conto dell'importanza attribuita ad ogni area secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 3, del D.M. n. 362/2007) e sommando le stesse vengono calcolate le variazioni complessive di risultato di ogni Università;
- infine, secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 4, del predetto D.M. n. 362/2007, "al fine di tenere conto delle diversità dimensionali e di prestazione delle Università" i predetti valori sono ulteriormente ponderati "mediante l'utilizzazione del... Modello", ovvero, per gli Istituti a

⁸ Al fine di ovviare alle difficoltà operative poste dalla eventuale presenza di indici parziali negativi o uguali a zero, tutti gli indici parziali vengono preliminarmente normalizzati utilizzando per ogni Università lo scarto rispetto all'indice parziale minimo (relativo cioè all'Università in cui lo stesso assume il valore più basso) incrementato di 1.



IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

ordinamento speciale, "mediante le percentuali di ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario relative agli stessi".

L'indice complessivo in tal modo ottenuto, opportunamente normalizzato, sarà utilizzato ai fini di quanto indicato dall'art. 4, commi 6 e 7, del D.M. n. 362/2007.

In relazione a quanto disposto dallo stesso art. 4, comma 6, i predetti indici sono calcolati separatamente per le Università statali, ovvero per le Università non statali, ovvero per le Scuole Superiori e gli Istituti universitari di alta formazione dottorale, ovvero per le Università per Stranieri.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Nota tecnica

La “formula” per la utilizzazione degli *Indicatori* contenuta nell'allegato al D.M. n. 506/2007, è definita attraverso i seguenti passaggi logico-algebrici, in relazione a quanto previsto dal D.M. 3 luglio 2007, n. 362 (linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università 2007-2009):

- le n Università programmano la loro attività nel triennio di riferimento, in particolare, in relazione alle 5 aree di attività indicate dall'art. 1-ter, comma 1, della legge n. 43/2005: $a)$, $b)$, $c)$, $d)$, $e)$;
- in relazione a ciascuna delle predette aree sono individuati un numero $m=(m_a+m_b+m_c+m_d+m_e)$ di indicatori di risultato, da rilevare ad ogni anno t del triennio. La base della formula è pertanto rappresentabile come una matrice di indicatori di risultato tridimensionale $(n \times m \times t)$;
- al fine di definire i “miglioramenti o i peggioramenti che caratterizzano gli esiti delle attività delle Università”, occorre stabilire una misura di confronto tra le matrici relative ad ogni tempo t e quella relativa al tempo iniziale t_0 . Al riguardo, viene fatto riferimento all'operatore “differenza”, assumendo come tempo iniziale la media dei risultati del triennio 2004-2006. Tali differenze vengono definite, nell'allegato al D.M. n. 506/2007, *indici parziali*.

In termini algebrici, per ciascuna delle 5 aree di attività $y=\{a, b, c, d, e\}$, e in relazione a ciascuno degli $m_y=\{1, 2, \dots, m_y\}$ *Indicatori*, gli indici parziali per l'Università i -esima sono espressi come:

$$y(t)_{m_y,i} - y(t_0)_{m_y,i};$$

- circa l'utilizzo di tali indici parziali bisogna tenere presente che:
 - tale indice deve consentire di definire la percentuale di ripartizione delle risorse tra le Università. Occorre pertanto pervenire a un indice che esprima un confronto tra le variazioni di performance di ogni singola Università rispetto alle variazioni di performance del sistema universitario;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- le variazioni osservate non sono relative a manifestazioni di uno stesso fenomeno ma a più fenomeni fra loro non sempre comparabili. Occorre pertanto individuare una regola di normalizzazione che permetta la comparazione.

A tal fine, l'allegato al D.M. n. 506/2007 prevede che “tali *indici parziali* sono normalizzati (rapportando ciascuno alla somma degli *indici parziali* relativi a tutte le Università nello stesso periodo), affinché assumano valori compresi tra zero e uno”¹. In tal modo, ciascun indice parziale normalizzato è definito da:

$$\frac{y(t)_{m_y,i} - y(t_0)_{m_y,i}}{\sum_{i=1,n} y(t)_{m_y,i} - y(t_0)_{m_y,i}}$$

- o l'obiettivo finale è ottenere, a partire dagli indici parziali normalizzati nel modo sopra indicato, un indice che sintetizzi la variazione complessiva dei risultati di una Università rispetto alle altre. Al fine di ottenere tale *indice complessivo*, occorre definire opportunamente una media ponderata degli indici parziali sulla base delle indicazioni fornite dal D.M. n. 362/2007. Tale media viene calcolata in tre passi:

1. “all'interno di ogni area di attività, a ciascun *indice parziale* (normalizzato) viene assegnato identico peso”, la cui media fornisce il valore sintetico della variazione dei risultati relativa all'area di attività considerata”. Si ha pertanto che, per l'*i*-esima Università, l'indice sintetico d'area della variazione dei risultati può essere espresso come:

¹ L'utilizzo della differenza pone tuttavia alcune difficoltà operative, dovute al fatto che l'utilizzo di tale operatore può dar luogo a valori negativi o pari a zero, con effetti indesiderati nel calcolo della percentuale di ripartizione delle risorse. In particolare, la differenza rende (teoricamente) possibile che un'Università con risultati stabili in relazione al fatto che già ha raggiunto il massimo rispetto agli indicatori stabiliti, ottenga una percentuale di risorse pari a zero. Nel D.M. n. 506/2007, al riguardo si precisa che “al fine di ovviare alle difficoltà operative poste dalla eventuale presenza di indici parziali negativi o uguali a zero, gli indici parziali vengono preliminarmente normalizzati utilizzando per ogni Università lo scarto rispetto all'indice parziale minimo (relativo cioè all'Università in cui lo stesso assume il valore più basso) incrementato di 1”. In altri termini, le differenze rilevate vengono traslate sull'asse dei valori non negativi, in modo tale che l'Università “peggiore” consegua un punteggio pari a 1 sul relativo indice e tutte le altre un punteggio pari a 1 più la distanza dalla peggiore.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

$$\sum_{m_y=1, m_y} \frac{y(t)_{m_y, i} - y(t_0)_{m_y, i}}{\sum_{i=1, n} y(t)_{m_y, i} - y(t_0)_{m_y, i}} * \frac{1}{m_y} = I_{i, y}$$

2. "assegnando alle predette medie d'area i pesi indicati da ciascuna Università ... e sommando le stesse vengono calcolate le variazioni complessive di risultato di ogni Università". In altri termini, poiché sono le Università stesse a indicare i pesi da attribuire a ogni area (secondo quanto indicato dall'art. 4, comma 3, del D.M. n. 362/2007), l'indice sintetico di variazione complessiva di risultato è la media degli indici d'area ponderata con il peso $x_{i, y}$ assegnato dall'Università i-esima all'area y:

$$\sum_{y=a, e} I_{i, y} * x_{i, y} = I_i$$

$$\text{dove } 0,1 \leq x_{i, y} \leq 0,3^2, \sum_{y=a, e} x_{i, y} = 1$$

3. ultimo passo, "al fine di tenere conto delle differenze dimensionali e di prestazione delle Università" i predetti valori sono ulteriormente ponderati mediante l'utilizzazione del... Modello" per la ripartizione teorica del FFO (*Modello*)³. "L'indice complessivo, in tal modo ottenuto, opportunamente normalizzato, sarà utilizzato ai fini..." della ripartizione delle risorse. Indicando, pertanto, con $FFO_i^{teorico}(t)$ il peso relativo dell'Università i-esima determinato dall'applicazione del *Modello*, l'indice complessivo da utilizzare come formula per la ripartizione delle risorse destinate alla programmazione può essere espresso come⁴:

² "Gli Istituti universitari statali a ordinamento speciale (Scuole Superiori, Scuole di dottorato e Università per stranieri) possono effettuare le predette opzioni entro il solo limite massimo del 50% per ciascuna area di attività..."

³ Per gli Istituti universitari ad ordinamento speciale, per i quali il predetto *Modello* non è utilizzabile, tali *Indicatori* sono ponderati, con le stesse modalità, mediante le percentuali di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario relative agli stessi.

⁴ In condizioni di "sviluppo uniforme" del sistema, ovvero se tutte le Università conseguono lo stesso miglioramento/peggioramento di risultati, il fattore $l_i(t)$ è uguale alla costante $1/n$. Pertanto, in tali condizioni, la ripartizione delle risorse da utilizzare per la programmazione avverrebbe interamente sulla base del *Modello* per la ripartizione teorica del FFO. Viceversa, quanto più è diseguale lo sviluppo del sistema, tanto maggiore è la "correzione" da apportare alla ripartizione delle risorse rispetto al peso del FFO teorico.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

$$\pi_i(t) = \frac{I_i(t) * FFO_i^{teorico}(t)}{\sum_{i=1,n} I_i(t) * FFO_i^{teorico}(t)}$$

Circa l'applicazione di tale formula per il triennio 2007-2009, occorre sottolineare che:

- a. come indicato dall'art. 4, comma 7, dello schema n. 1, "nel 2007 e 2008, anni di prima applicazione della nuova procedura di programmazione, non sarà ancora possibile apprezzare le variazioni che caratterizzano gli esiti delle attività di ciascuna Istituzione". In tale situazione, la formula, relativamente agli anni 2007 e 2008, si semplifica nel seguente modo:

$$\pi_i(t) = \frac{\frac{1}{n} * FFO_i^{teorico}(t)}{\frac{1}{n} * \sum_{i=1,n} FFO_i^{teorico}(t)} = FFO_i^{teorico}(t)$$

In base alla formula, pertanto, le risorse relative ai primi due anni di attuazione della programmazione sono ripartite interamente sulla base del *Modello* (fatto salvo quanto previsto dallo stesso art. 4, comma 8, del D.M. n. 362/2007 relativamente all'anno 2007);

- b. per quanto riguarda l'anno 2009, l'art. 4, comma 7, dello stesso D.M. n. 362/2007 propone che la ripartizione delle risorse avvenga "nella proporzione di due terzi sulla base del *Modello* e per un terzo sulla base delle variazioni degli *Indicatori*, ponderate con il *Modello*, secondo le modalità indicate" nel D.M. n. 506/2007. La formula, relativamente all'anno 2009, diviene pertanto:

$$\hat{\pi}_i(t) = \frac{2}{3} * FFO_i^{teorico}(t) + \frac{1}{3} * \frac{I_i(t) * FFO_i^{teorico}(t)}{\sum_{i=1,n} I_i(t) * FFO_i^{teorico}(t)},$$



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

dove gli indici $I_i(t)$ sono ottenuti "utilizzando la differenza tra i valori dei singoli Indicatori di risultato relativi alla fine del 2008 e la media dei risultati relativi al triennio 2004-2006".

- c. In relazione a quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del D.M. n. 362/2007⁵, ai fini della ripartizione delle risorse, "i predetti indici sono calcolati separatamente per le Università statali, ovvero per le Università non statali, ovvero per le Scuole Superiori e gli Istituti universitari di alta formazione dottorale, ovvero per le Università per Stranieri".

⁵ "Al fine di tenere conto della diversità dei trasferimenti ministeriali per il funzionamento, tali risorse sono suddivise fra le Università statali (ivi compresi gli Istituti ad ordinamento speciale) e le Università non statali in due quote proporzionali al relativo fondo di finanziamento ordinario. Agli Istituti universitari statali ad ordinamento speciale, tenuto conto della loro specificità, è riservata una percentuale delle risorse pari a quella attribuita complessivamente agli stessi a valere sul fondo di finanziamento ordinario, distintamente per le Scuole Superiori e le Scuole di dottorato e per le Università per stranieri."

Programmazione e valutazione delle Università 2007-2009														
Indici di variazione dei risultati rispetto alla media del triennio 2004-2006 - Università statali														
N.B: Le Università sono riportate secondo l'ordine decrescente del "punteggio complessivo" attribuito a ciascuna (si precisa che i punteggi attribuiti NON sono confrontabili con quelli relativi alle altre tipologie di istituzioni). Non sono considerate le ponderazioni di tali indici con il Modello per la ripartizione teorica del FFO, che sono state utilizzate ai fini della ripartizione dei fondi per la programmazione														
Ateneo	Aree di attività										Indice di variazione dei risultati			
	A			B			C			D			E	
	Indice Parziale (a)	Peso (β)	I(A) (α x β)	Indice Parziale (a)	Peso (β)	I(B) (α x β)	Indice Parziale (a)	Peso (β)	I(C) (α x β)	Indice Parziale (a)	Peso (β)	I(D) (α x β)	Indice Parziale (a)	Peso (β)
Università degli studi di TORINO	0,026	0,200	0,005	0,032	0,200	0,006	0,018	0,200	0,004	0,017	0,200	0,003	0,018	0,200
Università degli studi di TRENTO	0,024	0,280	0,007	0,018	0,160	0,003	0,018	0,250	0,005	0,017	0,160	0,003	0,017	0,150
Università degli studi di BOLOGNA	0,019	0,290	0,006	0,017	0,150	0,003	0,018	0,260	0,005	0,017	0,150	0,003	0,017	0,150
Università degli studi di CAMERINO	0,018	0,250	0,005	0,019	0,300	0,006	0,017	0,100	0,002	0,018	0,250	0,005	0,017	0,100
Università degli studi di CATANZARO	0,022	0,300	0,007	0,017	0,250	0,004	0,016	0,100	0,002	0,017	0,100	0,002	0,018	0,250
Università degli studi di MACERATA	0,023	0,270	0,006	0,016	0,100	0,002	0,017	0,210	0,004	0,017	0,210	0,004	0,017	0,210
Università degli studi di MILANO "Bicocca"	0,024	0,300	0,007	0,017	0,300	0,005	0,017	0,150	0,003	0,017	0,150	0,003	0,017	0,100
Università degli studi "Parthenope" di NAPOLI	0,023	0,300	0,007	0,016	0,200	0,003	0,017	0,150	0,003	0,017	0,150	0,003	0,018	0,200
Università degli studi di PADOVA	0,019	0,290	0,006	0,017	0,210	0,004	0,018	0,250	0,005	0,017	0,150	0,003	0,017	0,100
Università degli studi di CAGLIARI	0,018	0,250	0,005	0,016	0,160	0,003	0,017	0,160	0,003	0,017	0,160	0,003	0,017	0,270
Università degli studi di FERRARA	0,015	0,100	0,002	0,018	0,250	0,005	0,018	0,250	0,005	0,017	0,200	0,003	0,018	0,200
Università degli studi di FIRENZE	0,015	0,170	0,003	0,017	0,210	0,004	0,017	0,210	0,004	0,017	0,210	0,004	0,019	0,200
Università degli studi dell'INSUBRIA (VA)	0,015	0,100	0,002	0,017	0,160	0,003	0,017	0,290	0,005	0,017	0,160	0,003	0,019	0,290
Università degli studi di PERUGIA	0,018	0,250	0,005	0,017	0,150	0,003	0,017	0,150	0,003	0,017	0,150	0,003	0,018	0,300
Università degli studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro"	0,021	0,300	0,006	0,017	0,200	0,003	0,017	0,100	0,002	0,017	0,100	0,002	0,019	0,300
Università degli studi "Ca' Foscari" di VENEZIA	0,018	0,250	0,005	0,017	0,210	0,004	0,017	0,210	0,004	0,017	0,100	0,002	0,018	0,230
Università politecnica delle MARCHE (AN)	0,017	0,150	0,003	0,017	0,250	0,004	0,018	0,200	0,004	0,017	0,250	0,004	0,020	0,150
Università degli studi di BERGAMO	0,016	0,100	0,002	0,015	0,200	0,003	0,017	0,150	0,003	0,017	0,300	0,005	0,018	0,250

Programma e valutazione delle Università 2007-2009

Indici di variazione dei risultati rispetto alla media del triennio 2004-2006 - Università statali

N.B: Le Università sono riportate secondo l'ordine decrescente del "punteggio complessivo" attribuito a ciascuna (si precisa che i punteggi attribuiti NON sono confrontabili con quelli relativi alle altre tipologie di Istituzione). Non sono considerate le ponderazioni di tali indici con il Modello per la ripartizione teorica del FFO, che sono state utilizzate ai fini della ripartizione dei fondi per la programmazione

Ateneo	Aree di attività												Indice di variazione dei risultati				
	A			B			C			D			E				
	Indice Parziale (α)	Peso (β)	I(A) (α x β)	Indice Parziale (α)	Peso (β)	I(B) (α x β)	Indice Parziale (α)	Peso (β)	I(C) (α x β)	Indice Parziale (α)	Peso (β)	I(D) (α x β)	Indice Parziale (α)	Peso (β)	I(E) (α x β)	I=Σ di I (A+B+C+D+E)	Punteggio complessivo = I x 1000
Università degli studi di CASSINO	0,014	0,190	0,003	0,018	0,280	0,005	0,017	0,210	0,004	0,017	0,210	0,004	0,015	0,110	0,002	0,018	18
	0,021	0,300	0,006	0,017	0,200	0,003	0,017	0,100	0,002	0,017	0,100	0,002	0,018	0,300	0,005	0,018	18
Università degli studi di MODENA e REGGIO EMILIA	0,018	0,250	0,005	0,018	0,250	0,005	0,017	0,200	0,003	0,017	0,200	0,003	0,016	0,100	0,002	0,018	18
	0,016	0,250	0,004	0,017	0,150	0,003	0,017	0,150	0,003	0,017	0,300	0,005	0,018	0,150	0,003	0,018	18
Università degli studi di PALERMO	0,018	0,260	0,005	0,017	0,160	0,003	0,017	0,180	0,003	0,017	0,160	0,003	0,017	0,240	0,004	0,018	18
Università degli studi di PAVIA	0,015	0,100	0,002	0,017	0,150	0,003	0,017	0,300	0,005	0,017	0,300	0,005	0,017	0,150	0,003	0,018	18
Università degli studi di PISA	0,011	0,100	0,001	0,017	0,210	0,004	0,017	0,210	0,004	0,017	0,210	0,004	0,017	0,270	0,005	0,018	18
Università degli studi di ROMA TRE	0,018	0,200	0,004	0,017	0,300	0,005	0,017	0,100	0,002	0,017	0,300	0,005	0,018	0,100	0,002	0,018	18
Istituto Universitario di Scienze Motorie di ROMA	0,029	0,200	0,006	0,016	0,200	0,003	0,017	0,200	0,003	0,017	0,200	0,003	0,015	0,200	0,003	0,018	18
Università degli studi di SALERNO	0,018	0,200	0,004	0,016	0,200	0,003	0,018	0,200	0,004	0,017	0,100	0,002	0,017	0,300	0,005	0,018	18
Università degli studi di SASSARI	0,015	0,100	0,002	0,020	0,300	0,006	0,017	0,300	0,005	0,017	0,100	0,002	0,017	0,200	0,003	0,018	18
Università degli studi di SIENA	0,017	0,100	0,002	0,019	0,250	0,005	0,017	0,300	0,005	0,017	0,250	0,004	0,017	0,100	0,002	0,018	18
Università degli studi di TERAMO	0,024	0,150	0,004	0,017	0,200	0,003	0,017	0,300	0,005	0,017	0,250	0,004	0,016	0,100	0,002	0,018	18
Università degli studi di UDINE	0,016	0,100	0,002	0,016	0,300	0,005	0,018	0,250	0,005	0,017	0,250	0,004	0,015	0,100	0,002	0,018	18
Università degli studi di VERONA	0,019	0,200	0,004	0,018	0,200	0,004	0,017	0,200	0,003	0,017	0,200	0,003	0,018	0,200	0,004	0,018	18
Università degli studi di BARI	0,015	0,100	0,002	0,016	0,250	0,004	0,017	0,100	0,002	0,017	0,300	0,005	0,016	0,250	0,004	0,017	17
Politecnico di BARI	0,016	0,200	0,003	0,019	0,200	0,004	0,017	0,200	0,003	0,017	0,200	0,003	0,018	0,200	0,004	0,017	17
Università degli studi di BRESCIA	0,018	0,200	0,004	0,016	0,200	0,003	0,017	0,200	0,003	0,017	0,200	0,003	0,018	0,200	0,004	0,017	17
Università degli studi della CALABRIA (CS)	0,024	0,200	0,005	0,016	0,200	0,003	0,016	0,200	0,003	0,017	0,200	0,003	0,017	0,200	0,003	0,017	17
Università degli studi di GENOVA	0,010	0,150	0,002	0,015	0,200	0,003	0,018	0,250	0,005	0,017	0,250	0,004	0,017	0,150	0,003	0,017	17
Università degli studi di LECCE	0,018	0,200	0,004	0,017	0,300	0,005	0,017	0,200	0,003	0,017	0,100	0,002	0,016	0,200	0,003	0,017	17

Programmazione e valutazione delle Università 2007-2009

Indici di variazione dei risultati rispetto alla media del triennio 2004-2006 - Università statali

N.B: Le Università sono riportate secondo l'ordine decrescente del "punteggio complessivo" attribuito a ciascuna (si precisa che i **punteggi attribuiti NON sono confrontabili con quelli relativi alle altre tipologie di Istituzione**). Non sono considerate le ponderazioni di tali Indici con il *Modello* per la ripartizione teorica del FFO, che sono state utilizzate ai fini della ripartizione dei fondi per la programmazione

Ateneo	Aree di attività										Indice di variazione dei risultati						
	A			B			C			D			E		I(E) (α x β)	Punteggio complessivo = I x 1000	
	Indice Parziale (α)	Peso (β)	I(A) (α x β)	Indice Parziale (α)	Peso (β)	I(B) (α x β)	Indice Parziale (α)	Peso (β)	I(C) (α x β)	Indice Parziale (α)	Peso (β)	I(D) (α x β)	Indice Parziale (α)	Peso (β)			
Università degli studi di MESSINA	0,007	0,100	0,001	0,020	0,300	0,006	0,016	0,150	0,002	0,017	0,150	0,003	0,018	0,300	0,005	0,017	17
Università degli studi di MILANO	0,015	0,100	0,002	0,017	0,300	0,005	0,017	0,200	0,003	0,017	0,300	0,005	0,016	0,100	0,002	0,017	17
Università degli studi di NAPOLI "L'Orientale"	0,012	0,150	0,002	0,016	0,100	0,002	0,017	0,300	0,005	0,017	0,300	0,005	0,017	0,150	0,003	0,017	17
Università degli studi "Tor Vergata" di ROMA	0,012	0,300	0,004	0,018	0,150	0,003	0,017	0,150	0,003	0,017	0,150	0,003	0,016	0,250	0,004	0,017	17
Università degli studi del SANNIO (BN)	0,019	0,300	0,006	0,012	0,100	0,001	0,017	0,100	0,002	0,017	0,200	0,003	0,017	0,300	0,005	0,017	17
Politecnico di TORINO	0,014	0,100	0,001	0,021	0,300	0,006	0,015	0,100	0,002	0,017	0,250	0,004	0,017	0,250	0,004	0,017	17
Università degli studi di TRIESTE	0,015	0,150	0,002	0,017	0,250	0,004	0,018	0,200	0,004	0,017	0,250	0,004	0,018	0,150	0,003	0,017	17
Università degli studi della TUSCIA (VT)	0,017	0,300	0,005	0,017	0,100	0,002	0,017	0,300	0,005	0,017	0,200	0,003	0,017	0,100	0,002	0,017	17
Università degli studi di URBINO	0,019	0,200	0,004	0,015	0,270	0,004	0,016	0,180	0,003	0,017	0,200	0,003	0,019	0,150	0,003	0,017	17
Università degli studi di FOGGIA	0,017	0,200	0,003	0,015	0,200	0,003	0,017	0,200	0,003	0,017	0,200	0,003	0,018	0,200	0,004	0,016	16
Università degli studi di L'AQUILA	0,015	0,200	0,003	0,016	0,200	0,003	0,016	0,200	0,003	0,017	0,200	0,003	0,019	0,200	0,004	0,016	16
Università degli studi "Federico II" di NAPOLI	0,014	0,200	0,003	0,016	0,200	0,003	0,017	0,200	0,003	0,017	0,200	0,003	0,018	0,200	0,004	0,016	16
Università degli studi di PARMA	0,015	0,200	0,003	0,016	0,200	0,003	0,017	0,200	0,003	0,017	0,200	0,003	0,019	0,200	0,004	0,016	16
Università degli studi "La Sapienza" di ROMA	0,013	0,100	0,001	0,017	0,300	0,005	0,017	0,100	0,002	0,017	0,200	0,003	0,017	0,300	0,005	0,016	16
Università "IUAV" di VENEZIA	0,006	0,100	0,001	0,017	0,300	0,005	0,018	0,100	0,002	0,017	0,200	0,003	0,017	0,300	0,005	0,016	16
Università degli studi della BASILICATA (PZ)	0,014	0,200	0,003	0,017	0,200	0,003	0,017	0,200	0,003	0,017	0,200	0,003	0,017	0,200	0,003	0,015	15
Università degli studi di CATANIA	0,013	0,100	0,001	0,017	0,250	0,004	0,017	0,200	0,003	0,017	0,180	0,003	0,016	0,270	0,004	0,015	15
Università degli studi "G. D'Annunzio" di CHIETI	0,013	0,200	0,003	0,016	0,200	0,003	0,017	0,200	0,003	0,017	0,200	0,003	0,016	0,200	0,003	0,015	15
Università degli studi di REGGIO CALABRIA	0,017	0,200	0,003	0,017	0,200	0,003	0,017	0,200	0,003	0,017	0,200	0,003	0,016	0,200	0,003	0,015	15
Seconda Università degli studi di NAPOLI (CE)	0,009	0,200	0,002	0,016	0,200	0,003	0,017	0,200	0,003	0,017	0,200	0,003	0,017	0,200	0,003	0,014	14

Programmazione e valutazione delle Università 2007-2009																	
Indici di variazione dei risultati rispetto alla media triennio 2004-2006. Università non statali																	
N.B: Le Università sono riportate secondo l'ordine decrescente del "punteggio complessivo" attribuito a ciascuna (si precisa che i punteggi attribuiti NON sono confrontabili con quelli relativi alle altre tipologie di istituzioni). Non sono considerate le ponderazioni di tali Indici con il Modello per la ripartizione teorica del FFO, che sono state utilizzate ai fini della ripartizione dei fondi per la programmazione.																	
Ateneo	Aree di attività												Indice di variazione dei risultati				
	A			B			C			D							
	Indice Parziale (α)	Peso (β)	I(A) (α x β)	Indice Parziale (α)	Peso (β)	I(B) (α x β)	Indice Parziale (α)	Peso (β)	I(C) (α x β)	Indice Parziale (α)	Peso (β)	I(D) (α x β)	Indice Parziale (α)	Peso (β)	I(E) (α x β)	I=Σ di I (A+B+C+D+E)	Punteggio complessivo= I x 1000
Libera Università Vita-Salute "S. Raffaele" - MILANO	0,054	0,100	0,005	0,152	0,300	0,046	0,076	0,300	0,023	0,079	0,200	0,016	0,074	0,100	0,007	0,097	97
Università Commerciale "L. Bocconi" - MILANO	0,114	0,220	0,025	0,106	0,160	0,017	0,077	0,220	0,017	0,081	0,300	0,024	0,079	0,100	0,008	0,091	91,18
Università degli studi "Suor O. Benincasa" - NAPOLI	0,095	0,200	0,019	0,103	0,200	0,021	0,075	0,200	0,015	0,079	0,200	0,016	0,081	0,200	0,016	0,087	86,6
Libero Istituto Universitario "C. Cattaneo" - Castellanza (VA)	0,081	0,200	0,016	0,089	0,200	0,018	0,083	0,200	0,017	0,081	0,200	0,016	0,077	0,200	0,015	0,082	82,2
Libera Università Internaz. Studi Sociali "G. Carli" - ROMA	0,081	0,300	0,024	0,083	0,200	0,017	0,080	0,100	0,008	0,081	0,300	0,024	0,080	0,100	0,008	0,081	81,2
Libera Università di BOLZANO	0,094	0,200	0,019	0,078	0,200	0,016	0,071	0,200	0,014	0,086	0,200	0,017	0,075	0,200	0,015	0,081	80,8
Università della VALLE D'AOSTA (AO)	0,081	0,300	0,024	0,086	0,250	0,022	0,076	0,150	0,011	0,077	0,200	0,015	0,081	0,100	0,008	0,080	80
Libera Università "Maria SS. Assunta" - ROMA	0,081	0,200	0,016	0,079	0,150	0,012	0,075	0,250	0,019	0,080	0,150	0,012	0,076	0,250	0,019	0,078	77,8
Libera Università degli studi "S. Pio V" - ROMA	0,084	0,200	0,017	0,076	0,200	0,015	0,078	0,200	0,016	0,082	0,200	0,016	0,087	0,200	0,013	0,077	77,4
Università Cattolica del Sacro Cuore - MILANO	0,070	0,200	0,014	0,075	0,100	0,008	0,076	0,250	0,019	0,080	0,250	0,020	0,082	0,200	0,016	0,077	77,4
Libera Università di Lingue e Comunicazione - MILANO	0,060	0,100	0,006	0,062	0,200	0,012	0,077	0,250	0,019	0,080	0,250	0,020	0,078	0,200	0,016	0,073	76,9
Università "Campus Bio-Medico" - ROMA	0,032	0,100	0,003	0,072	0,150	0,011	0,077	0,300	0,023	0,079	0,200	0,016	0,077	0,250	0,019	0,072	73,25
Libera Univ. Mediterranea "J. Monnet" - Casamassima (BA)	0,074	0,300	0,022	0,009	0,100	0,001	0,081	0,100	0,008	0,076	0,300	0,023	0,074	0,200	0,015	0,069	68,8

Programmazione e valutazione delle Università 2007-2009																	
Indici di variazione dei risultati rispetto alla media del triennio 2004-2006 - Scuole superiori e scuole di dottorato																	
N.B.: Le Università sono riportate secondo l'ordine decrescente del "punteggio complessivo" attribuito a ciascuna (si precisa che i punteggi attribuiti NON sono confrontabili con quelli relativi alle altre tipologie di Istituzione). Non sono considerate le ponderazioni di tali indici con le percentuali di ripartizione del FFO, che sono state utilizzate ai fini della ripartizione dei fondi per la programmazione.																	
Ateneo	Aree di attività										Indice di variazione dei risultati						
	A			B			C			D			E			Punteggio complessivo $\alpha = I \times 1000$	
	Indice Parziale (α)	Peso (β)	I(A) ($\alpha \times \beta$)	Indice Parziale (α)	Peso (β)	I(B) ($\alpha \times \beta$)	Indice Parziale (α)	Peso (β)	I(C) ($\alpha \times \beta$)	Indice Parziale (α)	Peso (β)	I(D) ($\alpha \times \beta$)	Indice Parziale (α)	Peso (β)	I(E) ($\alpha \times \beta$)		$I = \sum \text{di I (A+B+C+D+E)}$
Scuola Super. Studi Univ. e di Perfez.to "S. Anna" di PISA	NR	NR	NR	0,264	0,500	0,132	NR	NR	NR	0,161	0,300	0,048	0,285	0,200	0,057	0,237	237
Scuola Internaz. Super. di Studi Avanzati di TRIESTE	NR	NR	NR	0,269	0,500	0,135	NR	NR	NR	0,161	0,500	0,081	0,178	0,000	0,000	0,216	216
Ist. Universitario di Studi Superiori (I.U.S.S.) di PAVIA	NR	NR	NR	0,202	0,340	0,069	NR	NR	NR	0,169	0,330	0,056	0,275	0,330	0,091	0,216	216
Scuola Normale Superiore di PISA	NR	NR	NR	0,182	0,500	0,091	NR	NR	NR	0,172	0,500	0,086	0,178	0,000	0,000	0,177	177
Scuola I.M.T. Alti Studi di LUCCA	NR	NR	NR	0,115	0,000	0,000	NR	NR	NR	0,176	0,500	0,088	0,176	0,500	0,088	0,176	176
Ist. Italiano di Scienze Umane di FIRENZE	NR	NR	NR	0,131	0,500	0,066	NR	NR	NR	0,164	0,500	0,082	0,263	0,000	0,000	0,148	148

Programmazione e valutazione delle Università 2007-2009																
Indici di variazione dei risultati rispetto alla media del triennio 2004-2006 - Università per stranieri																
N.B.: Le Università sono riportate secondo l'ordine decrescente del "punteggio complessivo" attribuito a ciascuna (si precisa che i punteggi attribuiti NON sono confrontabili con quelli relativi alle altre tipologie di Istituzione). Non sono considerate le ponderazioni di tali Indici con le percentuali di ripartizione del FFO, che sono state utilizzate ai fini della ripartizione dei fondi per la programmazione.																
Ateneo	Aree di attività															Indice di variazione dei risultati
	A		B		C		D		E							
	Indice Parziale (α)	Peso (β)	I(A) (α x β)	Indice Parziale (α)	Peso (β)	I(B) (α x β)	Indice Parziale (α)	Peso (β)	I(C) (α x β)	Indice Parziale (α)	Peso (β)	I(D) (α x β)	Indice Parziale (α)	Peso (β)	I(E) (α x β)	Punteggio complessivo o= I x 1000
Università per stranieri di PERUGIA	0,588	0,010	0,006	0,627	0,470	0,295	0,487	0,010	0,005	0,490	0,010	0,005	0,650	0,500	0,325	636
Università per stranieri di SIENA	0,412	0,000	0,000	0,530	0,200	0,106	0,514	0,350	0,180	0,510	0,350	0,179	0,526	0,100	0,053	518

Programmazione e valutazione delle Università 2007-2009 Indici dei livelli di risultato anno 2007 - Università statali

N.B: Al fine di rendere confrontabili i livelli di risultato di ciascuna Università, viene assegnato ad ogni area identico peso (0,2). Le Università sono riportate secondo l'ordine decrescente del "punteggio complessivo" attribuito a ciascuna (si precisa che i punteggi attribuiti NON sono confrontabili con quelli relativi alle altre tipologie di Istituzione).

Ateneo	Aree di attività												Indice dei livelli di risultato					
	A			B			C			D						E		
	Indice Parziale (α)	Peso (β)	I(A) (α x β)	Indice Parziale (α)	Peso (β)	I(B) (α x β)	Indice Parziale (α)	Peso (β)	I(C) (α x β)	Indice Parziale (α)	Peso (β)	I(D) (α x β)	Indice Parziale (α)	Peso (β)	I(E) (α x β)	I=Σ di I (A+B+C+D+E)	Punteggio complessivo = I x 1000	
Politecnico di MILANO	0,024	0,200	0,005	0,023	0,200	0,005	0,018	0,200	0,004	0,044	0,200	0,009	0,021	0,200	0,004	0,027	27	
	0,017	0,200	0,003	0,028	0,200	0,006	0,025	0,200	0,005	0,041	0,200	0,008	0,017	0,200	0,003	0,025	25	
	0,016	0,200	0,003	0,031	0,200	0,006	0,006	0,200	0,001	0,052	0,200	0,010	0,018	0,200	0,004	0,024	24	
	0,023	0,200	0,005	0,015	0,200	0,003	0,043	0,200	0,009	0,026	0,200	0,005	0,010	0,200	0,002	0,024	24	
	0,014	0,200	0,003	0,023	0,200	0,005	0,019	0,200	0,004	0,041	0,200	0,008	0,014	0,200	0,003	0,023	23	
	0,014	0,200	0,003	0,021	0,200	0,004	0,033	0,200	0,007	0,031	0,200	0,006	0,013	0,200	0,003	0,023	23	
	0,022	0,200	0,004	0,016	0,200	0,003	0,025	0,200	0,005	0,034	0,200	0,007	0,016	0,200	0,003	0,022	22	
	0,012	0,200	0,002	0,027	0,200	0,005	0,036	0,200	0,007	0,018	0,200	0,004	0,022	0,200	0,004	0,022	22	
	0,015	0,200	0,003	0,022	0,200	0,004	0,032	0,200	0,006	0,019	0,200	0,004	0,025	0,200	0,005	0,022	22	
	0,020	0,200	0,004	0,032	0,200	0,006	0,020	0,200	0,004	0,018	0,200	0,004	0,018	0,200	0,004	0,022	22	
VERONA	0,018	0,200	0,004	0,018	0,200	0,004	0,029	0,200	0,006	0,020	0,200	0,004	0,022	0,200	0,004	0,022	22	
	0,014	0,200	0,003	0,016	0,200	0,003	0,028	0,200	0,006	0,025	0,200	0,005	0,019	0,200	0,004	0,021	21	
	0,031	0,200	0,006	0,018	0,200	0,004	0,020	0,200	0,004	0,020	0,200	0,004	0,015	0,200	0,003	0,021	21	
	0,020	0,200	0,004	0,021	0,200	0,004	0,019	0,200	0,004	0,025	0,200	0,005	0,022	0,200	0,004	0,021	21	
	0,016	0,200	0,003	0,018	0,200	0,004	0,026	0,200	0,005	0,015	0,200	0,003	0,023	0,200	0,005	0,020	20	
	0,016	0,200	0,003	0,019	0,200	0,004	0,027	0,200	0,005	0,026	0,200	0,005	0,014	0,200	0,003	0,020	20	
	0,013	0,200	0,003	0,013	0,200	0,003	0,025	0,200	0,005	0,018	0,200	0,004	0,024	0,200	0,005	0,020	20	
	0,020	0,200	0,004	0,020	0,200	0,004	0,017	0,200	0,003	0,023	0,200	0,005	0,018	0,200	0,004	0,020	20	
	0,017	0,200	0,003	0,015	0,200	0,003	0,024	0,200	0,005	0,030	0,200	0,006	0,015	0,200	0,003	0,020	20	
	0,013	0,200	0,003	0,019	0,200	0,004	0,031	0,200	0,003	0,021	0,200	0,004	0,025	0,200	0,005	0,019	19	
MODENA e REGGIO EMILIA	0,016	0,200	0,003	0,016	0,200	0,003	0,031	0,200	0,006	0,018	0,200	0,004	0,015	0,200	0,003	0,019	19	
	0,012	0,200	0,002	0,014	0,200	0,003	0,028	0,200	0,006	0,024	0,200	0,005	0,014	0,200	0,003	0,019	19	
	0,032	0,200	0,006	0,018	0,200	0,004	0,008	0,200	0,002	0,008	0,200	0,002	0,018	0,200	0,004	0,018	18	
	0,018	0,200	0,004	0,014	0,200	0,003	0,017	0,200	0,003	0,019	0,200	0,004	0,022	0,200	0,004	0,018	18	
	0,014	0,200	0,003	0,018	0,200	0,004	0,027	0,200	0,005	0,016	0,200	0,003	0,013	0,200	0,003	0,018	18	
	0,014	0,200	0,003	0,017	0,200	0,003	0,025	0,200	0,005	0,019	0,200	0,004	0,017	0,200	0,003	0,018	18	
	0,019	0,200	0,004	0,014	0,200	0,003	0,012	0,200	0,002	0,022	0,200	0,004	0,018	0,200	0,004	0,017	17	
	0,017	0,200	0,003	0,015	0,200	0,003	0,017	0,200	0,003	0,023	0,200	0,005	0,014	0,200	0,003	0,017	17	
	0,017	0,200	0,003	0,023	0,200	0,005	0,008	0,200	0,002	0,021	0,200	0,004	0,017	0,200	0,003	0,017	17	
	0,020	0,200	0,004	0,019	0,200	0,004	0,010	0,200	0,002	0,017	0,200	0,003	0,021	0,200	0,004	0,017	17	
SALERNO	0,026	0,200	0,005	0,018	0,200	0,004	0,018	0,200	0,004	0,006	0,200	0,001	0,015	0,200	0,003	0,017	17	
	0,017	0,200	0,003	0,019	0,200	0,004	0,015	0,200	0,003	0,008	0,200	0,002	0,020	0,200	0,004	0,016	16	
	0,013	0,200	0,003	0,025	0,200	0,005	0,004	0,200	0,001	0,013	0,200	0,003	0,018	0,200	0,004	0,016	16	
	0,020	0,200	0,004	0,016	0,200	0,003	0,013	0,200	0,003	0,013	0,200	0,003	0,015	0,200	0,003	0,016	16	
	0,011	0,200	0,002	0,008	0,200	0,002	0,018	0,200	0,004	0,024	0,200	0,005	0,015	0,200	0,003	0,016	16	
	0,016	0,200	0,003	0,018	0,200	0,004	0,009	0,200	0,002	0,017	0,200	0,003	0,018	0,200	0,004	0,016	16	
	0,021	0,200	0,004	0,008	0,200	0,002	0,028	0,200	0,006	0,007	0,200	0,001	0,015	0,200	0,003	0,016	16	
	Ist Universitario Scienze Motorie- ROMA																	
		0,021	0,200	0,004	0,008	0,200	0,002	0,028	0,200	0,006	0,007	0,200	0,001	0,015	0,200	0,003	0,016	16

Programmazione e valutazione delle Università 2007-2009
Indici dei livelli di risultato anno 2007 - Università statali

N.B.: Al fine di rendere confrontabili i livelli di risultato di ciascuna Università, viene assegnato ad ogni area identico peso (0,2). Le Università sono riportate secondo l'ordine decrescente del "punteggio complessivo" attribuito a ciascuna (si precisa che **i punteggi attribuiti NON sono confrontabili con quelli relativi alle altre tipologie di Istituzione**).

Ateneo	Aree di attività															Indice dei livelli di risultato	
	A			B			C			D			E				
	Indice Parziale (a)	Peso (β)	I(A) (α x β)	Indice Parziale (a)	Peso (β)	I(B) (α x β)	Indice Parziale (a)	Peso (β)	I(C) (α x β)	Indice Parziale (a)	Peso (β)	I(D) (α x β)	Indice Parziale (a)	Peso (β)	I(E) (α x β)	I=Σ di I (A+B+C+D +E)	Punteggio complessivo = I x 1000
della CALABRIA	0,017	0,200	0,003	0,014	0,200	0,003	0,009	0,200	0,002	0,010	0,200	0,002	0,023	0,200	0,005	0,015	15
	0,014	0,200	0,003	0,013	0,200	0,003	0,009	0,200	0,002	0,013	0,200	0,003	0,020	0,200	0,004	0,015	15
	0,015	0,200	0,003	0,015	0,200	0,003	0,015	0,200	0,003	0,008	0,200	0,002	0,019	0,200	0,004	0,015	15
	0,019	0,200	0,004	0,016	0,200	0,003	0,019	0,200	0,004	0,003	0,200	0,001	0,015	0,200	0,003	0,015	15
	0,021	0,200	0,004	0,014	0,200	0,003	0,006	0,200	0,001	0,021	0,200	0,004	0,015	0,200	0,003	0,015	15
	0,012	0,200	0,002	0,028	0,200	0,006	0,007	0,200	0,001	0,016	0,200	0,003	0,015	0,200	0,003	0,015	15
	0,012	0,200	0,002	0,013	0,200	0,003	0,012	0,200	0,002	0,015	0,200	0,003	0,023	0,200	0,005	0,015	15
	0,018	0,200	0,004	0,009	0,200	0,002	0,014	0,200	0,003	0,008	0,200	0,002	0,015	0,200	0,003	0,014	14
	0,017	0,200	0,003	0,018	0,200	0,004	0,007	0,200	0,001	0,015	0,200	0,003	0,017	0,200	0,003	0,014	14
	0,013	0,200	0,003	0,007	0,200	0,001	0,022	0,200	0,004	0,014	0,200	0,003	0,014	0,200	0,003	0,014	14
	0,017	0,200	0,003	0,018	0,200	0,004	0,010	0,200	0,002	0,009	0,200	0,002	0,015	0,200	0,003	0,014	14
	0,018	0,200	0,004	0,013	0,200	0,003	0,011	0,200	0,002	0,008	0,200	0,002	0,016	0,200	0,003	0,014	14
"L'Orientale" di NAPOLI	0,020	0,200	0,004	0,013	0,200	0,003	0,014	0,200	0,003	0,007	0,200	0,001	0,012	0,200	0,002	0,013	13
	0,015	0,200	0,003	0,014	0,200	0,003	0,018	0,200	0,004	0,006	0,200	0,001	0,010	0,200	0,002	0,013	13
	0,016	0,200	0,003	0,015	0,200	0,003	0,012	0,200	0,002	0,007	0,200	0,001	0,018	0,200	0,004	0,013	13
	0,012	0,200	0,002	0,021	0,200	0,004	0,008	0,200	0,002	0,003	0,200	0,001	0,020	0,200	0,004	0,013	13
	0,019	0,200	0,004	0,013	0,200	0,003	0,003	0,200	0,001	0,003	0,200	0,001	0,015	0,200	0,003	0,012	12
	0,018	0,200	0,004	0,012	0,200	0,002	0,010	0,200	0,002	0,005	0,200	0,001	0,014	0,200	0,003	0,012	12
	0,011	0,200	0,002	0,012	0,200	0,002	0,005	0,200	0,001	0,006	0,200	0,001	0,023	0,200	0,005	0,011	11
	0,011	0,200	0,002	0,011	0,200	0,002	0,017	0,200	0,003	0,007	0,200	0,001	0,017	0,200	0,003	0,011	11
	0,013	0,200	0,003	0,015	0,200	0,003	0,005	0,200	0,001	0,001	0,200	0,000	0,020	0,200	0,004	0,011	11
	0,016	0,200	0,003	0,016	0,200	0,003	0,007	0,200	0,001	0,003	0,200	0,001	0,014	0,200	0,003	0,011	11

Programma e valutazione delle Università 2007-2009

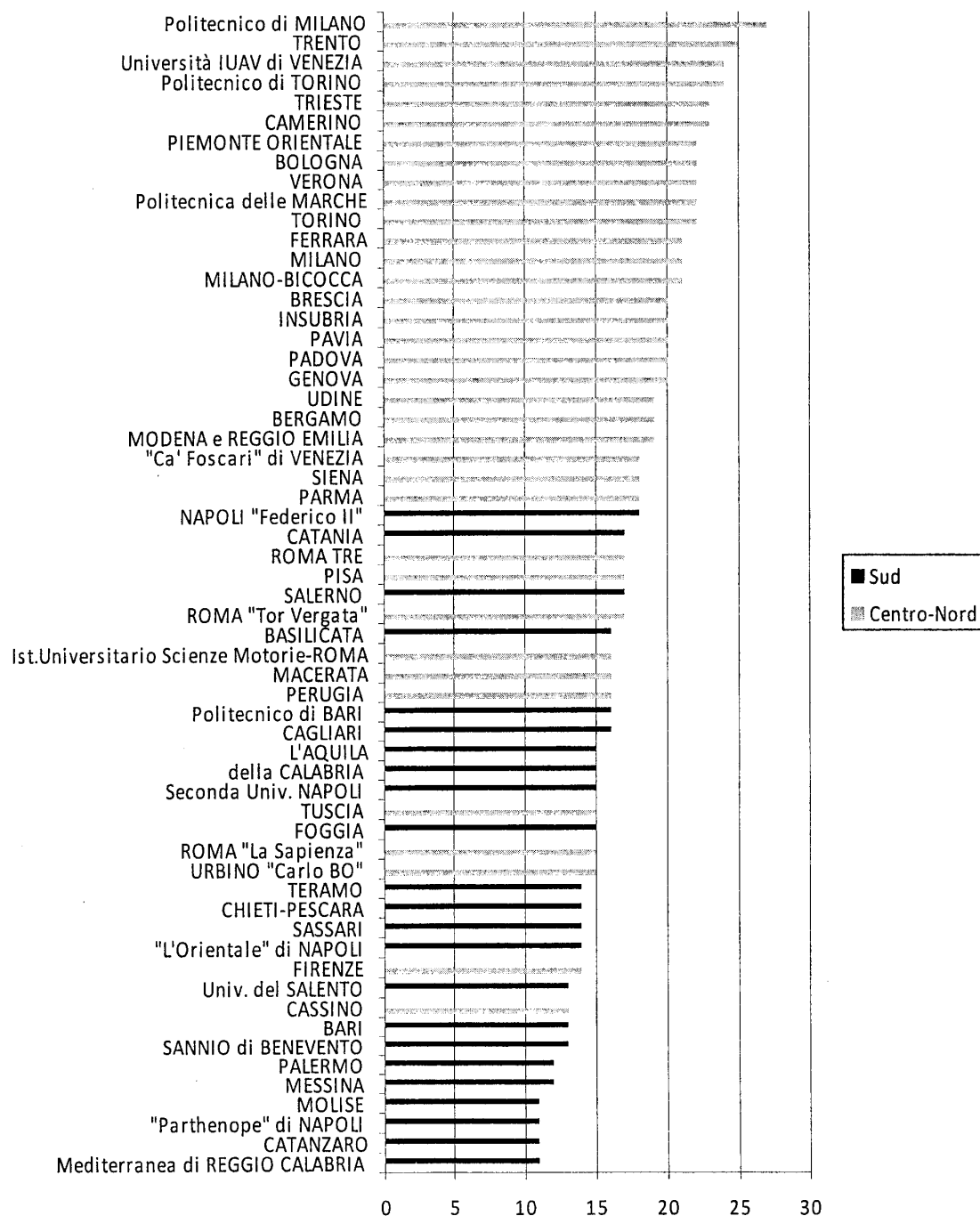
NB: Al fine di rendere confrontabili i livelli di risultato di ciascuna Università, viene assegnato ad ogni area identico peso (0,2). Le Università sono riportate secondo l'ordine decrescente del "punteggio complessivo" attribuito a ciascuna (si precisa che i punteggi **NON** sono confrontabili con quelli relativi alle altre tipologie di Istituzione).

Ateneo	Aree di attività															Indice dei livelli di risultato	
	A			B			C			D			E				
	Indice Parziale (α)	Peso (β)	I(A) (α x β)	Indice Parziale (α)	Peso (β)	I(B) (α x β)	Indice Parziale (α)	Peso (β)	I(C) (α x β)	Indice Parziale (α)	Peso (β)	I(D) (α x β)	Indice Parziale (α)	Peso (β)	I(E) (α x β)		I=Σ di I (A+B+C+D+E)
Bocconi MILANO	0,144	0,200	0,029	0,132	0,200	0,026	0,092	0,200	0,018	0,184	0,200	0,037	0,064	0,200	0,013	0,123	123
S. S. Raffaele MILANO	0,086	0,200	0,017	0,205	0,200	0,041	0,131	0,200	0,026	0,110	0,200	0,022	0,056	0,200	0,011	0,117	117
Libera Università di BOZZANO	0,063	0,200	0,013	0,046	0,200	0,009	0,063	0,200	0,013	0,307	0,200	0,061	0,073	0,200	0,015	0,111	111
Univ. "Campus Bio-Medico" ROMA	0,136	0,200	0,027	0,123	0,200	0,025	0,133	0,200	0,027	0,222	0,200	0,004	0,086	0,200	0,017	0,100	100
ILIUIC - CASTELLANZA	0,061	0,200	0,012	0,066	0,200	0,013	0,119	0,200	0,024	0,095	0,200	0,019	0,064	0,200	0,013	0,081	81
VALLE D'AOSTA	0,091	0,200	0,018	0,070	0,200	0,014	0,060	0,200	0,012	0,103	0,200	0,021	0,077	0,200	0,015	0,080	80
LUIGISS "Guido Carli" - ROMA	0,062	0,200	0,012	0,090	0,200	0,018	0,081	0,200	0,016	0,058	0,200	0,012	0,070	0,200	0,014	0,072	72
Cattolica del Sacro Cuore	0,114	0,200	0,023	0,060	0,200	0,012	0,045	0,200	0,009	0,030	0,200	0,006	0,100	0,200	0,020	0,070	70
Suor Orsola Benincasa - NAPOLI	0,046	0,200	0,009	0,071	0,200	0,014	0,080	0,200	0,016	0,010	0,200	0,002	0,096	0,200	0,019	0,060	60
Libera Univ. "Maria SS. Assunta"-LUMSA - ROMA	0,029	0,200	0,006	0,069	0,200	0,014	0,063	0,200	0,013	0,036	0,200	0,007	0,099	0,200	0,020	0,060	60
"S. Pio V"	0,033	0,200	0,007	0,065	0,200	0,013	0,047	0,200	0,009	0,047	0,200	0,009	0,066	0,200	0,013	0,051	51
LLUM CASAMASSIMA (BA)	0,073	0,200	0,015	0,046	0,200	0,009	0,041	0,200	0,008	0,004	0,200	0,001	0,080	0,200	0,016	0,049	49
IULM - MILANO	0,061	0,200	0,012	0,033	0,200	0,007	0,048	0,200	0,010	0,024	0,200	0,005	0,069	0,200	0,014	0,048	48

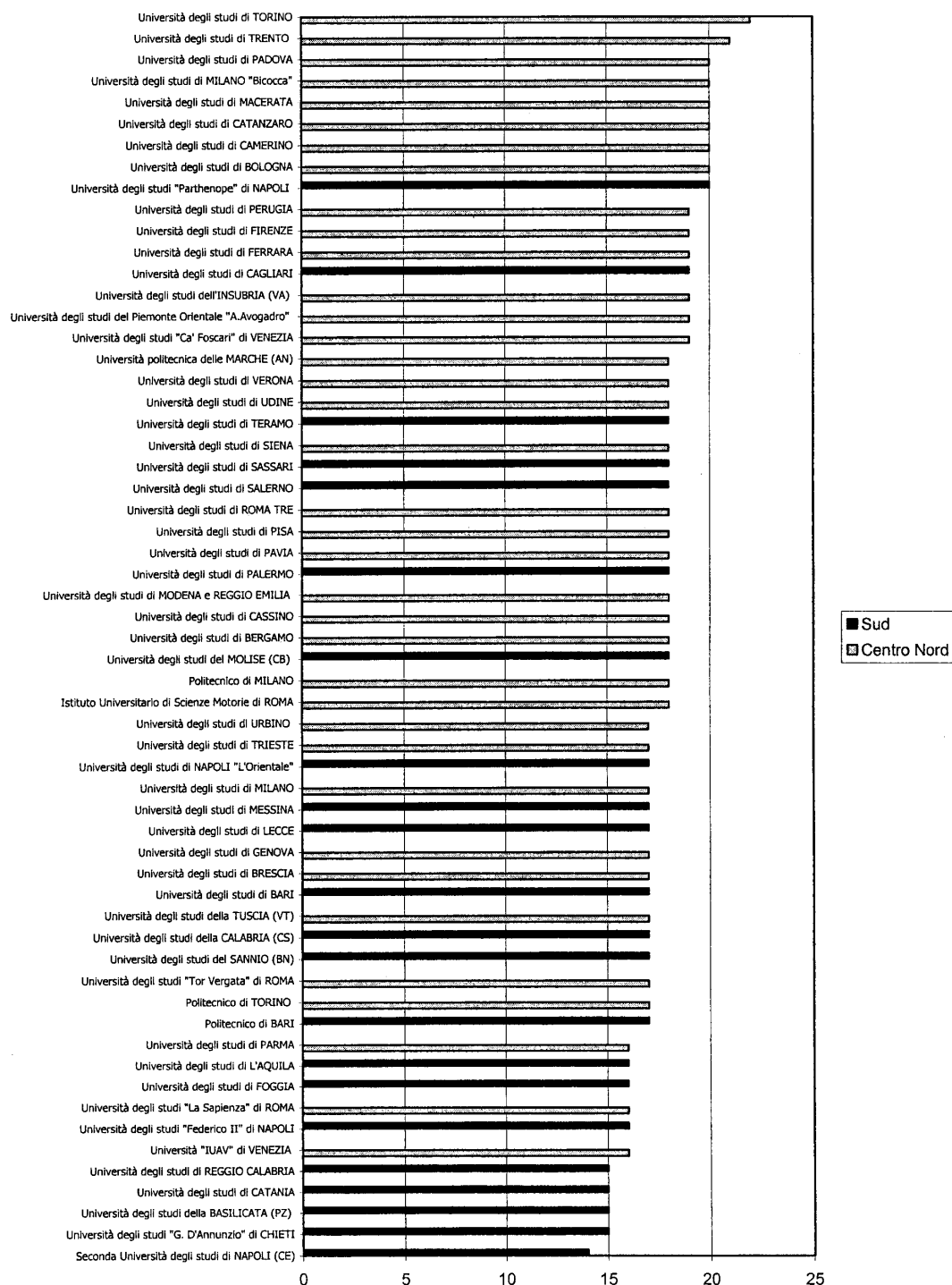
Programmazione e valutazione delle Università 2007-2009																										
Indici dei livelli di risultato anno 2007 - Università per stranieri																										
Ateneo	Aree di attività															Indice dei livelli di risultato										
	A					B					C						D					E				
	Indice Parziale (α)	Peso (β)	I(A) (α x β)	Indice Parziale (α)	Peso (β)	I(B) (α x β)	Indice Parziale (α)	Peso (β)	I(C) (α x β)	Indice Parziale (α)	Peso (β)	I(D) (α x β)	Indice Parziale (α)	Peso (β)	I(E) (α x β)		Peso (β)	I(E) (α x β)								
Stranieri di SIENA	0,579	0,200	0,116	0,725	0,200	0,145	0,634	0,200	0,127	0,755	0,200	0,151	0,548	0,200	0,110	0,649										
Stranieri di PERUGIA	0,421	0,200	0,084	0,275	0,200	0,055	0,367	0,200	0,073	0,245	0,200	0,049	0,635	0,200	0,127	0,388										

N.B: Al fine di rendere confrontabili i livelli di risultato di ciascuna Università, viene assegnato ad ogni area identico peso (0.2). Le Università sono riportate secondo l'ordine decrescente del "punteggio complessivo" attribuito a ciascuna (si precisa che i punteggi attribuiti NON sono confrontabili con quelli relativi alle altre tipologie di Istituzione).

Indice dei livelli di risultato - Università statali e loro ripartizione geografica



Indice di variazione dei risultati rispetto alla media del triennio 2004-2006 - Università statali e loro ripartizione geografica



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca***COMITATO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO**

Prot. 220

rif.to nota prot. 38

DGUS – Uff. V - del 9/4/2010

Roma, 25 MAG. 2010

Al dr. Antonello Masia
Capo del Dipartimento per l'Università,
l'AFAM e la Ricerca

e, p.c.

Al dr. Marco Tomasi
Direttore Generale per l'Università, lo
Studente ed il Diritto allo Studio
Universitario

SEDE

Oggetto: Programmazione delle Università per il triennio 2007/2009. Relazione al
Parlamento

Illustre Direttore,

con riferimento all'oggetto ed alla Sua richiesta a margine evidenziata, il Comitato – dopo aver preso in esame la documentazione trasmessa unitamente allo schema di Relazione preparato dagli Uffici della Direzione Generale per l'Università, lo Studente ed il Diritto allo Studio Universitario – ha rilevato che la Relazione al Parlamento è ben fatta e certamente adeguata e, al contempo, ha predisposto alcuni brevi commenti al riguardo, che sono riportati di seguito.

Le indicazioni contenute nella prima parte della bozza di relazione costituiscono una premessa da valorizzare per i cambiamenti che ha introdotto nel sistema e, relativamente a questa, appare quindi importante mettere in luce con maggiore enfasi le modificate impostazioni metodologiche rispetto al passato. Di particolare rilievo appare la decisione di ripartire le risorse sulla base di risultati piuttosto che sulla “speranza di risultati” che, sulla base delle verifiche condotte dallo stesso Comitato, negli interventi di programmazione precedenti presentano vistose inadempienze.

Purtroppo, difficoltà di varia natura non hanno consentito di sviluppare l'analisi di tutti gli indicatori proposti e non sono stati messi in atto, a parere del Comitato, tutti gli accorgimenti per superare le carenze informative riscontrate. Tuttavia dall'analisi dei valori calcolati appare possibile semplificare il “set” di indicatori originariamente proposto in quanto molti di essi mostrano evidenti andamenti tra loro correlati.

Di grande importanza è la mole di dati raccolti, oramai per quattro anni consecutivi, messi a disposizione delle singole istituzioni e del Ministero, e ciò consente una attività di

*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

monitoraggio costante sui progressi e le criticità, rispetto agli obiettivi indicati dalla normativa in vigore, oltre che nuove indicazioni necessarie alla trasformazione progressiva del Sistema.

Appare auspicabile, e attualmente realizzabile, una sorta di cruscotto di ateneo che - mediante una sua consultabilità pubblica - consentirebbe di valutare, con minore approssimazione, sia l'andamento del Sistema che il posizionamento di ciascuna Istituzione.

Tuttavia non può essere ignorato che la "programmazione" richiede, in particolare se con valutazioni ex-post, certezza di incentivi collegati ai risultati raggiunti. Mentre si riscontra che il fondo relativo al triennio 2007-09 (quello relativo allo schema di relazione) negli ultimi anni ha subito maggiori decurtazioni, passando da 116,9 MI€ nel 2007 (anno di prima applicazione della nuova norma) a 63,6 MI€ nel 2009: dal 1,5 % del FFO complessivo a meno del 1%.

Nel merito degli "effetti" prodotti dalla nuova normativa (Capitolo 7 della bozza di relazione) conviene rilevare che l'applicazione, solo per le assegnazioni del 2009, ha consentito di mettere in evidenza gli "scostamenti" e che le dinamiche riscontrate non sono sempre assimilabili a posizioni territoriali.

A disposizione per eventuali chiarimenti colgo l'occasione per inviare cordiali saluti

IL PRESIDENTE
(prof. Luigi Biggeri)

Luigi Biggeri